



Comune di APRICA
Provincia di Sondrio



P.G.T.

Piano di
Governo
del Territorio

Piano delle Regole - PdR

N.T.A. (con esclusione della componente geologica
e Regolamento di Polizia Idraulica)



Redazione a cura di:

Dott. Arch. Filippo Renoldi
Via Niccolò Tommaseo, 8
21047 Saronno (VA)

Collaboratore:
Dott. Arch. Caterina Borghi

Il Sindaco:

Il Segretario:

Adozione:

Approvazione:

Indice

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 7 |
| Art. 1 - Applicazione del PGT..... | 7 |
| Art. 2 - Finalità delle norme | 7 |
| Art. 3 - Contenuto del PGT | 7 |
| Art. 4 - Composizione del PGT..... | 10 |
| Art. 5 - Suddivisione del territorio comunale in relazione alla destinazione funzionale | 12 |
| TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PGT | 14 |
| Art. 6 - Strumenti di attuazione del PGT | 14 |
| Art. 7 - Piani attuativi – Programmi Integrati di Intervento | 14 |
| Art. 8 - Intervento edilizio diretto..... | 15 |
| TITOLO III - CONTENUTI PAESAGGISTICI DEL P.G.T. | 18 |
| Art. 9 - Norme generali | 18 |
| Art. 10 - Esame dell’impatto paesistico dei progetti..... | 18 |
| Art. 11 - Immobili assoggettati a tutela | 18 |
| TITOLO IV - NORME GENERALI SULL'EDIFICAZIONE | 19 |
| Art. 12 - Prevalenza in caso di contrasto | 19 |
| Art. 13 - Parcheggi | 19 |
| Art. 14 - Definizione dei parametri ed indici urbanistici | 20 |
| 1. H = Altezza massima (m)..... | 20 |
| 2. Ds = Distanza dal ciglio stradale (m) | 20 |
| 3. Dc = Distanza dei fabbricati dai confini (m)..... | 21 |
| 4. Df = Distanza fra i fabbricati (m)..... | 21 |
| 5. Ic = Indice capitario volumetrico (mc/ab) | 21 |
| 6. Ie = Indice di edificabilità (mc/mq) | 21 |
| 7. It = Indice di edificabilità territoriale (mc/mq)..... | 21 |
| 8. If = Indice di edificabilità fondiaria (mc/mq) | 22 |
| 9. Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) | 22 |
| 10. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) | 22 |
| 11. Rc = Rapporto di copertura (%) | 22 |
| 12. Sc = Superficie coperta (mq)..... | 22 |
| 13. Sf = Superficie fondiaria (mq) | 22 |
| 14. St = Superficie territoriale (mq)..... | 22 |
| 15. Slp = Superficie lorda complessiva di pavimento (mq) | 22 |
| 16. S1 = Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq) | 23 |
| 17. S2 = Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq)..... | 23 |
| 18. Sv = Superficie di vendita (mq) | 23 |
| 19. Sa = Superficie dei locali commerciali accessori (mq)..... | 23 |
| 20. Scl = Superficie commerciale lorda (mq) | 23 |
| 21. V = Volume (mc)..... | 23 |
| 22. N piano = Numero dei Piani | 23 |
| 23. PCC = Piano di campagna | 23 |
| 24. Prescrizioni generali | 23 |
| Art. 15 - Aree di pertinenza..... | 24 |
| Art. 16 – Urbanistica perequativa-compensativa - Zona UPSR - Ambiti di Generazione volumetrica - Zone GVA – GVB - Trasferimento della volumetria | 25 |
| Art. 17 - Destinazione d'uso e mutamenti della stessa..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 18 - Tutela del verde. | 29 |
| Art. 19 - Aree a vincolo ambientale e idrogeologico, ambiti di elevata naturalità | 29 |
| TITOLO V - OPERE DI URBANIZZAZIONE | 30 |
| Art. 20 - Urbanizzazione primaria | 30 |
| Art. 21 - Urbanizzazione secondaria | 30 |
| Art. 22 - Opere di urbanizzazione secondaria per allacciare le zone ai pubblici servizi | 31 |
| TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE ZONE | 32 |
| Art. 23 - Azzonamento del territorio | 32 |
| Art. 24 - Tuc - Nuclei di Antica Formazione. Zona A-r | 32 |
| 24.1. - Definizione della zona | 32 |
| 24.2. - Ambito di applicazione | 32 |
| 24.3. - Suddivisione della zona | 32 |
| 24.4. - Modalità di intervento | 33 |
| 24.5. - Criteri operativi..... | 35 |
| 24.6. - Destinazione d'uso..... | 38 |
| 24.7. - Parametri di utilizzazione..... | 39 |
| 24.8. - Documentazione d'obbligo ed integrativa | 40 |
| 24.9. - Prescrizioni generali | 40 |
| Art. 25 – Avpae - Edifici di Rilevanza Ambientale. Zona A1-rt | 42 |
| 25.1. - Definizione della zona | 42 |
| 25.2. - Ambito di applicazione | 42 |
| 25.3. - Suddivisione della zona | 42 |
| 25.4. - Modalità di intervento | 42 |
| 25.5. - Criteri operativi..... | 44 |
| 25.6. - Destinazione d'uso..... | 46 |
| 25.7. - Parametri di utilizzazione..... | 47 |
| 25.8. - Documentazione d'obbligo ed integrativa | 47 |
| 25.9. - Prescrizioni generali | 48 |
| 25.10. - Prescrizioni particolari | 48 |
| Art. 26 – Tuc - Tessuto Turistico-Residenziale Consolidato Intensivo. Zona B-rt | 50 |
| 26.1. - Definizione della zona | 50 |
| 26.2. - Ambito di applicazione | 50 |
| 26.3. - Criteri operativi..... | 50 |
| 26.4. - Destinazioni d'uso..... | 50 |
| 26.5. - Parametri di utilizzazione..... | 51 |
| 26.6. - Prescrizioni generali | 51 |
| Art. 27 – Tuc - Tessuto Turistico-Residenziale consolidato a P.L. vigente. Zona PLV-rt | 53 |
| 27.1. - Definizione della zona | 53 |
| 27.2. - Ambito di applicazione | 53 |
| 27.3. - Criteri operativi..... | 53 |
| 27.4. - Destinazioni d'uso..... | 53 |
| 27.5. - Parametri di utilizzazione, prescrizioni generali | 53 |
| Art. 28 – Tuc - Tessuto Turistico-Residenziale consolidato a P.I.I. vigente. Zona PII-rt | 55 |
| 28.1. - Definizione della zona | 55 |
| 28.2. - Ambito di applicazione | 55 |
| 28.3. - Criteri operativi..... | 55 |
| 28.4. - Destinazioni d'uso..... | 55 |
| 28.5. - Parametri di utilizzazione, prescrizioni generali | 55 |
| Art. 29 – At - Ambiti di Trasformazione Turistico-Residenziale. Zona AT-rt | 57 |
| 29.1. - Definizione della zona | 57 |
| 29.2. - Ambito di applicazione | 57 |
| 29.3. - Criteri operativi..... | 57 |

| | |
|---|-----------|
| 29.4. - Destinazioni d'uso..... | 57 |
| 29.5. - Parametri di utilizzazione..... | 58 |
| 29.6. - Prescrizioni generali..... | 58 |
| Art. 30 – At - Ambiti di Trasformazione Produttiva. Zona AT-d..... | 60 |
| 30.1. - Definizione della zona..... | 60 |
| 30.2. - Ambito di applicazione..... | 60 |
| 30.3. - Criteri operativi..... | 60 |
| 30.4. - Destinazioni d'uso..... | 60 |
| 30.5. - Parametri di utilizzazione..... | 61 |
| 30.6. - Prescrizioni generali..... | 61 |
| 30.7. - Prescrizioni particolari..... | 62 |
| Art. 31 – Tuc- At – Avpae - Aree a Standard Urbanistici. Zona Sr..... | 63 |
| 31.1. - Definizione della zona..... | 63 |
| 31.2 - Ambito di applicazione..... | 63 |
| 31.3. - Criteri operativi..... | 63 |
| 31.4. - Destinazione d'uso..... | 63 |
| 31.5. - Parametri di utilizzazione..... | 64 |
| 31.6. - Prescrizioni generali..... | 64 |
| 31.7. - Prescrizioni particolari..... | 64 |
| Art. 32 – Tuc - Aree per Impianti Tecnologici. Zona It..... | 65 |
| 32.1. - Definizione della zona..... | 65 |
| 32.2. - Ambito di applicazione..... | 65 |
| 32.3. - Criteri operativi..... | 65 |
| 32.4. - destinazioni d'uso..... | 65 |
| 32.5. - Parametri di utilizzazione..... | 65 |
| Art. 33 – Tuc – At – Avpae – Ada – Anstu - Aree e zone di rispetto. Zona R..... | 66 |
| 33.1. - Definizione della zona..... | 66 |
| 33.2. - Suddivisione della zona..... | 66 |
| 33.3 - Criteri operativi – funzioni ammesse..... | 66 |
| Art. 34 – Ada - Aree agricole. Zona E..... | 69 |
| 34.1. - Definizione della zona..... | 69 |
| 34.2. - Ambito di applicazione..... | 69 |
| 34.3. - Criteri operativi..... | 69 |
| 34.4. - Destinazioni d'uso..... | 69 |
| 34.5. - Parametri di utilizzazione..... | 70 |
| 34.6. - Prescrizioni generali..... | 70 |
| 34.7. - Norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole..... | 71 |
| Art . 35 – Avpae – Aree destinate alla Pratica Sportiva, Domini Sciabili. Zona DS..... | 73 |
| 35.1. - Definizione della zona..... | 73 |
| 35.2. - Ambito di applicazione..... | 73 |
| 35.3. - Criteri operativi..... | 73 |
| 35.4. - Destinazioni d'uso..... | 73 |
| 35.5. - Parametri di utilizzazione..... | 74 |
| 35.6. - Prescrizioni generali..... | 74 |
| 35.7. - Prescrizioni particolari..... | 75 |
| Art.36 – Avpae – Aree di Tutela Paesistico Ambientale. Zona TP1..... | 75 |
| 36.1. - Definizione della zona..... | 75 |
| 36.2. - Ambito di applicazione..... | 75 |
| 36.3. - Criteri operativi..... | 75 |
| 36.4. - Destinazioni d'uso..... | 76 |
| 36.5. - Parametri di utilizzazione..... | 76 |
| 36.6. - Prescrizioni generali..... | 76 |
| 36.7. - Norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree ambientali..... | 76 |
| Art.37 – Avpae – Aree Boscate. Zona TP2..... | 78 |
| 37.1. - Definizione della zona..... | 78 |

| | |
|---|-----------|
| 37.2. - Ambito di applicazione | 78 |
| 37.3. - Criteri operativi..... | 78 |
| 37.4. - Destinazioni d'uso..... | 78 |
| 37.5. - Parametri di utilizzazione..... | 79 |
| 37.6. - Prescrizioni generali | 79 |
| 37.7. - Norme generali per la tutela delle aree boscate | 79 |
| Art.38 – Avpae – Parco Regionale, Zona a Protezione Speciale. Zona TP3 | 81 |
| 38.1. - Definizione della zona | 81 |
| 38.2. - Ambito di applicazione | 81 |
| 38.3. - Criteri operativi..... | 81 |
| 38.4. - Destinazioni d'uso..... | 81 |
| 38.5. - Parametri di utilizzazione..... | 82 |
| 38.6. - Prescrizioni generali | 82 |
| Art . 39 – Anstu – Aree inedificabili. Zona TP4 | 83 |
| 39.1. - Definizione della zona | 83 |
| 39.2. - Ambito di applicazione | 83 |
| 39.3. - Criteri operativi..... | 83 |
| 39.4. - Destinazioni d'uso..... | 83 |
| 39.5. - Parametri di utilizzazione..... | 83 |
| 39.6. - Prescrizioni generali | 84 |
| TITOLO VII - DISCIPLINA PER ATTIVITA' EDILIZIE SPECIFICHE..... | 85 |
| Art. 40 – Realizzazione attività Terziarie ricettive (aziende alberghiere) | 85 |
| TITOLO VIII - DISCIPLINA DELLE ZONE RIFERITA ALLA COMPONENTE GEOLOGICA..... | 86 |
| TITOLO IX - URBANISTICA COMMERCIALE | 87 |
| Art. 41 - Definizione delle attività commerciali | 87 |
| Art. 42 - Definizione superfici di vendita e tipologie strutturali | 87 |
| Art. 43 - Localizzazione delle attività commerciali | 87 |
| Art. 44 - Standard urbanistici e parcheggi..... | 88 |
| TITOLO X - NORME PARTICOLARI | 89 |
| Art. 45 - Attività Agrituristica | 89 |
| Art. 46 - Dotazione di standard al servizio degli insediamenti esistenti e di progetto..... | 89 |
| Art. 47 - Norme sulla mobilità stradale..... | 90 |
| 47.1. - Classificazione delle strade | 90 |
| 47.2. - Caratteristiche tecniche delle strade..... | 90 |
| 47.3. - Dimensione delle aree di rispetto stradale | 90 |
| 47.4. - Fasce di arretramento | 92 |
| 47.5. - Attrezzature al servizio della viabilità..... | 92 |
| 47.6. – Cartellonistica Stradale | 92 |
| 47.7. - Prescrizioni generali | 93 |
| Art. 48 - Installazione di impianti radio-e ripetitori per i servizi di telecomunicazione..... | 93 |
| TITOLO XI - GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE..... | 94 |
| Art. 49 - Incentivi e certificazioni | 94 |
| 49.1 - Scomputo murature e verifica dei parametri urbanistici | 94 |
| 49.2 - Certificazione energetica | 94 |
| 49.3 - Certificazione dei serramenti | 94 |
| Art. 50 - Limiti massimi di trasmittanza per l'isolamento degli edifici | 95 |
| Art. 51 - Requisiti degli impianti | 95 |
| 51.1 - Impianti centralizzati di produzione del calore..... | 95 |
| 51.2 – Impianti sanitari, impianti fognari, recupero acque piovane, approvvigionamento idropotabile | 95 |

| | |
|---|------------|
| 51.3 - Impianti solari termici | 96 |
| 51.4 - Impianti fotovoltaici | 96 |
| 51.5 - Cablaggi edifici | 96 |
| 51.6 – Disposizioni del PTR A | 96 |
| Art. 52 - Utilizzo di materiali ecosostenibili | 96 |
| Art. 53 - Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor | 97 |
| Art. 54 - VIC - Prescrizioni Generali di Carattere Paesistico Ambientale - Coordinamento con la Rete Ecologica Comunale – Coordinamento con il PTR A-MAV | 97 |
| Art. 55 - Recinzioni..... | 98 |
| TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI | 99 |
| Art. 56 - Opere ammesse in edifici preesistenti all'adozione del P.G.T. | 99 |
| Art. 57 – Misure di salvaguardia | 99 |
| Art. 58 - Derghe | 99 |
| Art. 59 - Recepimento art. 43 della LR 12-05 | 99 |
| Allegati: | 100 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Applicazione del PGT

1. Tutto il territorio comunale è soggetto alle disposizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, a termine della vigente legislazione urbanistica statale e regionale.

2. Il PGT ai sensi della LR 12-05, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il Documento di Piano (DDP), il Piano dei Servizi (PDS), e il Piano delle Regole (PDR), il PDR è redatto a termini dell'art. 10 della LR 12-05.

3. L'uso del suolo e le attività urbanistico-edilizie sono soggette alle disposizioni di legge vigenti, alla disciplina delle presenti norme ed alla disciplina di zona riferita alla componente geologica (questa a parte) alle disposizioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, del Regolamento di Igiene, nonché di altri regolamenti comunali.

4. Il Piano di Governo del Territorio generale è sottoposto a sistematica verifica di coerenza con i piani varati dalla Regione, o dagli Enti di pianificazione sovracomunale.

Art. 2 - Finalità delle norme

1. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati del Piano, anche ai fini dell'applicazione delle norme di salvaguardia, di cui all'art. 13 comma 12 della L.R. 12-05 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 - Contenuto del PGT

1. Le previsioni del PGT sono articolate nei seguenti documenti:

- Documento di Piano (DDP)
- Piano dei Servizi (PDS)
- Piano delle Regole (PDR)

2. Il Documento di Piano, a termini dell'art. 8 della LR 12-05, definisce:

- a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
- b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;
- c) l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell'art. 57 comma 1 lettera A della LR 12-05 e cioè la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale;

Sulla base degli elementi sopra riportati il documento di piano:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la

politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;

e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all'articolo 1, comma 3-bis della LR 12-05, determinando le finalità del recupero e le modalità d'intervento;

e-ter) d'intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;

e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

3. Il Piano dei servizi, a termine dell'art. 9 della LR 12-05 definisce la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Il Piano dei Servizi è redatto determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

- a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui a quanto sopra, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione.

Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

Il Piano dei Servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione, con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l'attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.

Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

4. Il Piano delle Regole, a termine dell'art. 10 della L.R. 12-2005:

a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;

c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'art. 57 comma 1, lettera B della LR 12-05 e cioè:

1) il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;

2) l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale compresa l'indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, PRU o PRUSST.

e) individua:

1) le aree destinate all'agricoltura;

2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;

3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole, individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. Per detti ambiti, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;

b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;

c) rapporti di copertura esistenti e previsti;

d) altezze massime e minime;

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;

f) destinazioni d'uso non ammissibili;

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali;

i) requisiti di efficienza energetica.

Per le aree destinate all'agricoltura:

1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;

2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;

3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso.

Per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, da piano paesaggistico territoriale regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;

Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.

5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa.

Art. 4 - Composizione del PGT

1. La documentazione complessiva del PGT è la seguente:

DdP – DOCUMENTO DI PIANO

- Relazione illustrativa/NTA
- Allegato alla relazione: "Norme Tecniche di Attuazione degli Ambiti di Trasformazione e relative schede analitiche di dettaglio"
- Rapporto di monitoraggio
- Quadro conoscitivo, orientativo e normativo (tavole grafiche):

Quadro di riferimento sovracomunale

| | | |
|-----|----|---|
| TAV | 1 | Pianificazione sovracomunale |
| TAV | 2A | Percezione del territorio a livello sovracomunale |
| TAV | 2B | Percezione del territorio a livello comunale |
| TAV | 3 | Inquadramento territoriale viabilistico |

Quadro vincolistico

| | | |
|-----|----|------------------------|
| TAV | 4A | Vincoli ambientali |
| TAV | 4B | Vincoli amministrativi |
| TAV | 5A | Vincoli ambientali |
| TAV | 5B | Vincoli amministrativi |

Quadro conoscitivo del territorio comunale

| | | |
|-----|------|---|
| TAV | 6 | Carta delle permanenze e soglie storiche |
| TAV | 7 | Carta della viabilità comunale |
| TAV | 8A | Carta di uso del suolo |
| TAV | 8B | Carta di uso del suolo e della condizione dell'edificazione |
| TAV | 9A-B | Individuazione delle capacità insediative dei suoli urbanizzati e urbanizzabili da PR |
| TAV | 10 | Distribuzione delle attività economiche, edifici significativi, aree ed edifici di proprietà pubblica |
| TAV | 11A | Reti tecnologiche: rete acquedotto, rete fognaria |
| TAV | 11B | Reti tecnologiche: rete gas metano |
| TAV | 12 | Caratteri ambientali |
| TAV | 13 | Caratteri paesaggistici |
| TAV | 14 | Caratteri insediativi |
| TAV | 15 | Stato dell'ambiente (suolo, acque, aria) |
| TAV | 16 | Sintesi caratteri ambientali, paesaggistici, insediativi |
| TAV | 17 | Attività produttive sovracomunali |
| TAV | 18 | Turismo |
| TAV | 19 | Istanze dei cittadini |

Quadro normativo di previsione

| | | |
|-----|----|--|
| TAV | 20 | Tessuto Urbano Consolidato con individuazione Ambiti di Trasformazione |
| TAV | 21 | Consumo di suolo – confronto PRG – PGT |
| TAV | 22 | Tavola di confronto PGT - PTCP |
| TAV | 23 | Tavola di confronto PGT – PTRAV |

PdS – PIANO DEI SERVIZI

- Relazione
- Allegato 1: Servizi residenziali – schede, documentazione grafica e fotografica
- Allegato 2: Quadro economico
- Norme Tecniche di Attuazione (vedi NTA PdR)
- Quadro conoscitivo, orientativo e normativo (tavole grafiche):

| | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| TAV | 1 | Servizi esistenti/dimensionamento |
| TAV | 2 | Servizi di progetto/dimensionamento |

PdR – PIANO DELLE REGOLE

- NTA (con esclusione della componente geologica e Regolamento di Polizia Idraulica)
- NTA riferite alla componente geologica
- NTA riferite al regolamento di polizia idraulica
- Allegato 1 Schede tecniche: Prontuario degli interventi per i Nuclei di Antica Formazione
- Allegato 2 Tipologie elementi e sistemi costruttivi, Ambiti di problematicità, alterazioni ricorrenti per elementi costruttivi
- Allegato 3 Cicli di Conservazione dei Materiali, Interventi di Conservazione sui Sistemi Costruttivi
- Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici
- Allegato 5 Abaco delle colorazioni
- Allegato 6 Rilievo e classificazione del patrimonio edilizio esistente
 - 6A1 Nuclei di Antica Formazione Santa Maria
 - 6A2 Nuclei di Antica Formazione Dosso - Ospitale
 - 6A3 Nuclei di Antica Formazione Liscidini - Liscedo
 - 6A4 Nuclei di Antica Formazione edifici storici sparsi
- Allegato 7 Componente paesistica di Piano
- Allegato 8 Censimento baite
- Quadro normativo (tavole grafiche):

| | | | |
|-----|----|---|-------------|
| TAV | 1 | Uso del suolo per i Nuclei di Antica Formazione | scale varie |
| TAV | 2A | Uso del suolo per il territorio comunale | 1:10.000 |
| TAV | 2B | Uso del suolo per il territorio comunale | 1:2.000 |
| TAV | 3 | Uso del suolo per il sistema diffuso delle baite | 1:10.000 |
| TAV | 4 | Dimensionamento della capacità insediativa | 1:2.000 |
| TAV | 5 | Determinazione delle classi di sensibilità paesistica | 1:10.000 |

2. La documentazione complessiva del P.G.T., per la componente riferita ai contenuti paesaggistici di piano è la seguente:

| | | |
|-----|---|---|
| TAV | 5 | Determinazione delle classi di sensibilità paesistica |
|-----|---|---|

3. Per la documentazione complessiva del P.G.T., riferita alla componente di indagine Geologica, alle Classi di Fattibilità geologica per le azioni di piano ed all'individuazione e definizione del R.I.M. Reticolo Idrico Minore, delle relative fasce di rispetto e del regolamento di Polizia idraulica si rimanda alle NTA specifiche e relativi allegati regolamentari.

Art. 5 - Suddivisione del territorio comunale in relazione alla destinazione funzionale

1. In relazione alla destinazione funzionale stabilita dal PGT ed alle norme contenute nell'art. 10 della L.R. 10-2005, il territorio comunale risulta suddiviso nei seguenti raggruppamenti e zone:

- TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (comprese aree libere intercluse e/o completamento) così suddiviso:
 - Insediamenti Abitativi
 - Nuclei di antica formazione:
 - Nuclei di antica Formazione - Zona A-r
 - Nuclei di rilevanza ambientale – sistema delle baite e degli alpeggi* - Zona A1-rt
 - Tessuto urbano consolidato: aree edificate e aree di completamento
 - Tessuto turistico-residenziale consolidato intensivo - Zona B-rt
 - Tessuto turistico-residenziale consolidato a PL vigente - PLV-rt
 - Ambiti di perequazione e di generazione volumetrica**
 - Urbanistica di generazione volumetrica in parte di zona A-r - GVA
 - Urbanistica di generazione volumetrica in zona GVB - GVB
 - Urbanistica perequativa zona SR - UPSR
 - Strutture ed impianti per servizi **
 - Tessuto urbano consolidato: aree ed immobili per servizi (standard)
 - Aree a standard urbanistici - Zona SR
 - Aree per impianti tecnologici - Zona IT
 - Zone di rispetto**
 - Aree e Zone di rispetto stradale, reticolo idrico, cimiteriale elettrodotti, impianti tecnologici e depurazione, sorgenti captate nuovi allevamenti; - Zona R
- AMBITI DI TRASFORMAZIONE
 - Aree di trasformazione turistica-residenziale - Zona AT-rt
 - Aree di trasformazione produttiva - Zona AT-d
 - Aree a standard urbanistici da reperire negli A.T.U. - Zona SR
- AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA
 - Aree Agricole - Zona E
- AREE DI VALORE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE – ECOLOGICO
 - Dominio Sciabile - Zona DS
 - Aree di Tutela Paesistico Ambientale - Zona TP1
 - Aree Boscate - Zona TP2
 - Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, ZPS IT2040401 - Zona TP 3
- AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
 - Aree in edificabili - Zona TP 4

* ambito edificato esterno al Tuc e ricompreso in Avpae

** ambito diffuso ricompreso nel Tuc, At, Avpae, Ada, Anstu

2. Nelle suddette zone e, comunque, su tutto il territorio comunale ogni intervento è assoggettato alla disciplina stabilita dalle presenti norme, oltre a quanto disposto dalla documentazione tecnica del PGT.

3. La zona omogenea TP3 – Aree inserite all'interno del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi - comprende le parti del territorio comunale interne al perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi oltre alle aree, interne al parco, riferite all'ambito ZPS (IT2040401).

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi risulta istituito a termini della L.R. 57-89, con successiva DGR n. IX-2697 del 14.12.11 è stato approvato l'adeguamento dello statuto del parco.

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi non dispone di P.T.C. regolarmente approvato, ad esso una volta approvato verrà fatto rinvio per ogni intervento nell'ambito della Parco medesimo, così come normato e

perimetrato; a seguito di detta approvazione le norme di cui all'art. 38.3, 38.4, 38.5, perderanno la loro efficacia; le norme di cui all'art. 38.6 manterranno la loro efficacia sempre che non in contrasto con quanto previsto nelle NTA di cui al PTC sopra indicato e/o del Piano di Gestione della ZPS. In caso di contrasto ha prevalenza quanto previsto dal PTC o Piano di Gestione sopra indicato.

La ZPS IT2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi" .

L'ente gestore della ZPS risulta essere il Parco delle Orobie Valtellinesi.

Il piano di gestione dello stesso risulta approvato con delibera dell'Assemblea Consortile del Parco n. 20 del 19.7.10.

4. In relazione alla componente Paesaggistica, il territorio comunale risulta suddiviso nelle seguenti zone:

- Area a sensibilità paesistica media
- Area a sensibilità paesistica alta
- Area a sensibilità paesistica molto alta

5. In relazione alla componente di indagine Geologica, riferita alle Classi di Fattibilità geologica per le azioni di piano, all'individuazione e definizione del R.I.M. Reticolo Idrico Minore, delle relative fasce di rispetto e del regolamento di polizia Idraulica si rimanda alle NTA specifiche e relativi allegati regolamentari.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PGT

Art. 6 - Strumenti di attuazione del PGT

Il PGT si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati. Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi urbanistici preventivi (di seguito denominati Piani Attuativi) ed interventi edilizi diretti; essi devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del PGT.

Art. 7 - Piani attuativi – Programmi Integrati di Intervento

Il presente articolo riporta per intero quanto contenuto nel D.d.P. – Relazione/NTA - Allegato

1. Nell'ambito delle aree individuate nel piano di azionamento del PGT e contrassegnate dal simbolo AT, PA, o per alcune zone indicate nel PDR con obbligo di PA, i nuovi interventi edilizi sono subordinati alla approvazione di piani attuativi, con la procedura di cui alla LR 12-05 art. 12, e la relativa sottoscrizione di Convenzione Urbanistica come disciplinata dall'art. 46 della LR 12-05.

2. I piani attuativi che dovranno essere assunti, a termini della normativa vigente, sono:

- i piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i piani di lottizzazione, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
- i piani di insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- i programmi integrati di intervento, di cui all'art. 87 della LR 12-05

3. Inoltre nell'ambito di particolari nuclei o edifici di antica formazione alcuni interventi sono assoggettati alla predisposizione di piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata), di cui agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.

5. E' in facoltà del Sindaco, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge 1150/42, di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse; se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

6. Nel caso di ambiti assoggettati a PA in cui siano compresi edifici esistenti, con lo stesso PA dovrà essere puntualmente individuata, mediante specifico elaborato, l'edificazione esistente e le relative aree di pertinenza (da verificarsi con l'indice di zona), che non vanno assoggettati a PA ma semplicemente coordinati con le previsioni urbanistiche dello stesso PA.

7. Nell'ambito dei PA sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 9 del DM 2 aprile 1968, che ammettono, all'interno dell'ambito attuativo, distanze tra i fabbricati inferiori a quelle stabilite nello stesso art. 9.

8. E' sempre possibile, in coerenza con i disposti del documento di piano proporre piani attuativi di cui al comma 2 del presente articolo e/o sportelli unici attività produttive e/o atti di programmazione negoziata in deroga ai contenuti della documentazione di cui al presente PGT; su dette proposte l'Amministrazione Comunale si esprimerà nei termini previsti dalla relativa legislazione vigente.

9. Le tavole di uso del suolo individuano come assoggettati a Programmi Integrati di Intervento alcune aree (di seguito elencate e numerate) strategiche per uno sviluppo urbano coerente con gli obiettivi specifici del presente PGT come individuati nel D.d.P.:

- 1) - Ex Albergo Miramonti
- 2) - Ex Albergo Edelweiss
- 3) – Area a parcheggio antistante la partenza dell'impianto Palabione
- 4) – Area antistante ex scuola sci denominata “masun vege”
- 5) – Area Campetti Sciovia “Ai Quadri”
- 6) – Area adiacente “Centro Direzionale” tra Corso Roma e Via IV Novembre

Per le stesse valgono gli indici e le norme della zona di riferimento o se maggiore la volumetria esistente sull'area, i contenuti strategici risultano di seguito dettagliati:

- 1) - Ex Albergo Miramonti: intervento di ristrutturazione urbanistica comprendente anche la completa demolizione con ricostruzione, cessione e/o asservimento perpetuo all'uso pubblico del 50% dell'area per la realizzazione di una nuova piazza urbana e di un percorso di collegamento tra la SS39 e Via Italia; Non operano le indicazioni dell'art. 16.6 delle presenti norme;
- 2) - Ex Albergo Edelweiss: intervento di ristrutturazione urbanistica comprendente anche la completa demolizione con ricostruzione, cessione e/o asservimento perpetuo all'uso pubblico del 50% dell'area per la realizzazione di una nuova piazza urbana in aderenza alla SS39; Non operano le indicazioni dell'art. 16.6 delle presenti norme;
- 3) - Area a parcheggio antistante la partenza dell'impianto Palabione: cessione e/o asservimento perpetuo all'uso pubblico di area interrata per la realizzazione di parcheggio multipiano interrato; generazione volumetrica, per la sola area geometrica di sedime del parcheggio, a indice le 0,6 mc/mq. non insediabile in loco;
- 4) - Area antistante ex scuola sci denominata “masun vege”: cessione e/o asservimento perpetuo all'uso pubblico di area interrata per la realizzazione di parcheggio multipiano interrato; generazione volumetrica, per la sola area geometrica di sedime del parcheggio, a indice le 0,6 mc/mq. possibilità di edificazione in loco solo previa concentrazione delle volumetrie totali derivanti dalle aree 3, 4, 5, in detto caso non operano le indicazioni dell'art. 16.6 delle presenti norme;
- 5) - Area Campetti Sciovia “Ai Quadri”: cessione e/o asservimento perpetuo all'uso pubblico di area interrata per la realizzazione di parcheggio multipiano interrato; generazione volumetrica, per la sola area geometrica di sedime del parcheggio, a indice le 0,6 mc/mq. non insediabile in loco;
- 6) - Area adiacente “Centro Direzionale” tra Corso Roma e Via IV Novembre: intervento di nuova costruzione, cessione e/o asservimento perpetuo all'uso pubblico del 50% dell'area per la realizzazione di una nuova area servizi in aderenza alla SS39 ed al “Centro Direzionale”, detta area in cessione, non individuata, è classificata UPSR ; Parametri di utilizzazione in deroga alle norme di zona: n. piani <=4, H massima 13,00 ml, non operano le indicazioni dell'art. 16.6 delle presenti norme;

Per le aree 3, 4, 5, ove non si provveda alla concentrazione volumetrica sull'area 4, la semplice cessione dell'area in sottosuolo alla Pubblica Amministrazione, non necessità della predisposizione di PII, per le stesse aree la realizzazione dei parcheggi potrà avvenire anche ad opera di soggetti privati, ciò potrà generare ulteriori diritti edificatori da determinarsi con separato atto da predisporre a termine dell'art. 92 comma 3 della L.R. 12-05;

Art. 8 - Intervento edilizio diretto

1. In tutte le zone del territorio Comunale dove non sia prescritto l'intervento urbanistico preventivo si applica l'intervento edilizio diretto. Nelle zone dove è prescritto l'intervento urbanistico preventivo, successivamente alla sua approvazione si applica l'intervento edilizio diretto.

2. Gli interventi edilizi diretti, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 6 comma 1 del D.p.r. 380/2001, sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

Atti dichiarativi:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.) o Comunicazione inizio attività (C.I.A.) qui d'ora in avanti denominata Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

Atti autorizzativi o abilitativi:

- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);

3. Gli interventi edilizi diretti di cui al comma 2 e seguenti dell'art. 6 del D.p.r. 380/2001 sono soggetti a Comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) da attuarsi secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

4. Gli interventi edilizi diretti, se richiesto dal privato, sono soggetti ad abilitazione comunale tramite Permesso di costruire (P.d.C.) di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II della Lr. 12-05 riferito alle trasformazioni indicate, nello stesso capo, all'art. 33.

5. Gli interventi edilizi diretti, se richiesto dal privato (sempre che ne ricorrano a giudizio dell'Amministrazione Comunale le condizioni) o se indicato sulle tavole di azionamento, sono soggetti ad abilitazione comunale tramite Permesso di costruire convenzionato (P.V.C.). Il permesso di costruire convenzionato (P.V.C.) è un surrogato del Piano Attuativo: contiene una progettazione d'insieme ed ha una convenzione che disciplina l'attuazione. A tutti gli effetti il P.V.C. corrisponde alla "concessione edilizia convenzionata per gli aspetti planivolumetrico", di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 1/2001 (già abrogata dall'art. 104 della L.R. 12-05) comunque previsto all'art. 10 comma 2 della stessa L.R. 12-05. Ambedue non sono assoggettati alla procedura dei P.A.: non sono soggetti alla pubblicazione e non debbono rispettare la documentazione prescritta per i P.A.. Il P.V.C. è soggetto alle procedure di cui al comma 8 del presente articolo.

6. L'intervento edilizio diretto è attuabile anche mediante la denuncia di inizio attività (D.I.A.) da predisporre secondo i disposti di cui alla LR 12-05 art. 41 e seguenti.

7. L'intervento edilizio diretto è attuabile anche mediante la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da predisporre secondo i disposti e le limitazioni di cui alla LR 12-05 art. 41.

8. Il permesso di costruire convenzionato è lo strumento previsto nel presente Piano delle regole, anche, in alternativa o in sostituzione del P.A. al fine di favorire ed assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio ad opera dei soggetti attuatori degli interventi edilizi ed al recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone di recupero.

Il permesso di costruire convenzionato, se proposto all'interno di ambiti assoggettati a P.A. deve prevedere la cessione delle aree di parcheggio e di verde pubblico di cui alle presenti norme specificatamente riferite alla pianificazione attuativa, individuandole all'interno della stessa proprietà del comparto dell'intervento fatta salva la loro monetizzazione.

Il permesso di costruire convenzionato è ammesso in ambiti già edificati, o in adiacenza agli stessi, in ambiti dove si prevede solamente il completamento o il recupero degli insediamenti esistenti, serviti da strade pubbliche, di uso pubblico o private di adeguato calibro, e dove le opere di urbanizzazione siano almeno in parte già esistenti,

Nella richiesta di permesso di costruire convenzionato deve essere allegata bozza della specifica convenzione da approvarsi, nel seguito, dalla Giunta Comunale, con i contenuti di seguito elencati e con l'individuazione delle aree in prevista cessione, nonché con la documentazione che dimostri per il singolo lotto la dotazione delle opere di urbanizzazione, quali l'accesso su strade esistenti, la presenza di acquedotto fognatura e servizi a rete.

Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipulazione, a cura e spese degli interessati, tra Amministrazione Comunale e richiedente, dell'atto di cessione gratuita delle aree necessarie alle urbanizzazioni e della convenzione per la definizione degli aspetti planivolumetrici e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a cura e spese dei privati richiedenti, con il deposito delle relative garanzie fidejussorie, entrambi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da trascrivere a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari.

Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alla sua specifica funzione e tipologia; possono essere applicate, in via analogica, le disposizioni in materia di contenuto delle convenzioni urbanistiche ammesse per i piani attuativi.

In particolare per l'esecuzione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione, quando consentito dalla normativa vigente e secondo le norme di affidamento da questa previste, il permesso di costruire deve

essere corredato oltre che dall'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, dal relativo progetto esecutivo, accompagnato dal computo metrico estimativo in base ai prezzi unitari risultanti dal listino prezzi delle opere edili della camera di commercio di Milano vigente al momento della richiesta.

In sede di rilascio del permesso di costruire il Responsabile del Settore autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere dettando le prescrizioni eventualmente necessarie e determina il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente dall'importo afferente i soli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria. Rimangono comunque ad esclusivo carico dell'interessato le estensioni di rete riferibile al solo intervento richiesto e gli allacciamenti ai pubblici servizi.

Il Permesso di costruire convenzionato è assimilato al Permesso di costruire con riferimento ai relativi tempi di emanazione da parte della Pubblica Amministrazione.

TITOLO III - CONTENUTI PAESAGGISTICI DEL P.G.T.

Art. 9 - Norme generali

Il Piano delle Regole fornisce indicazioni specifiche per gli interventi ammessi, sia in riferimento al paesaggio urbano che a quello extraurbano. Le presenti norme contengono prescrizioni direttamente incidenti sulla progettazione edilizia che tengono conto della contestualizzazione degli interventi ammessi, determinando una disciplina coerente con gli aspetti paesaggistici.

Art. 10 - Esame dell'impatto paesistico dei progetti

1. In tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono essere preceduti dall'esame di impatto paesaggistico, che si conclude con l'espressione del giudizio di compatibilità paesaggistica.

Sono escluse dall'esame di impatto paesaggistico le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pratiche di coltivazione agricola dei suoli.

2. Nell'allegato 7 del Piano delle Regole vengono indicati i principali elementi costitutivi del paesaggio, individuabili nel territorio del comune di Aprica, per ognuno si procede ad una sintetica definizione ed alle indicazioni delle trasformazioni compatibili.

3. Il Rilascio del Permesso di Costruire (P.C. e/o P.V.C.), del Piano di Recupero è subordinato al parere della Commissione Edilizia, se insediata, (art. 30 L.R. 12/05) alle cui riunioni è d'obbligo la presenza di almeno uno dei due esperti in tutela ambientale, o della Commissione per il Paesaggio (art. 148 L. 42/04, art. 81 L.R. 12/05).

4. La Denuncia di inizio attività e/o la Segnalazione certificata di inizio attività e/o la Comunicazione di inizio lavori, sempre che riferita ad interventi che incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, devono essere corredate dall'esame dell'impatto paesistico, dalla determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché dalla determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero dalla relazione paesistica se dovuta; gli stessi sono subordinati al parere della Commissione Edilizia, se insediata, (art. 30 L.R. 12/05) alle cui riunioni è d'obbligo la presenza di almeno uno dei due esperti in tutela ambientale, o della Commissione per il Paesaggio (art. 148 L. 42/04, art. 81 L.R. 12/05).

5. Ai fini dell'esame di impatto paesaggistico, nel rispetto di norme e criteri di intervento specificati dalle presenti N.T.A. in materia di tutela del paesaggio, la documentazione di riferimento per la progettazione degli inserimenti nel contesto paesaggistico e la valutazione di impatto paesaggistico degli interventi è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Documento di Piano DdP **Piano delle Regole**

Art. 11 - Immobili assoggettati a tutela

Sono assoggettati a tutela gli immobili appartenenti di cui alle zone Ar e A1-rt appartenenti alle classi A, B, AB, E, identificati con apposita simbologia nella tavola di cui all'uso del suolo, gli stessi sono soggetti alle disposizioni delle presenti norme.

Gli interventi ammessi devono essere finalizzati alla tutela del bene e alla conservazione delle caratteristiche tipologiche e morfologiche autentiche in riferimento alla documentazione storica e all'analisi specifica del bene stesso.

La documentazione riferita ai nuclei di antica formazione ed al sistema diffuso delle baite costituisce base di valutazione per la progettazione degli interventi di cui sopra.

TITOLO IV - NORME GENERALI SULL'EDIFICAZIONE

Art. 12 - Prevalenza in caso di contrasto

1. Nel caso di contrasto tra le indicazioni contenute nelle planimetrie del PGT e le disposizioni delle presenti norme urbanistico-edilizie, hanno prevalenza queste ultime.
2. Nel caso di contrasto tra le indicazioni contenute nelle planimetrie del PGT e quelle dello stato di fatto reale verificato con perizia asseverata rispetto al catastale, hanno prevalenza queste ultime.
3. Per le zone rappresentate in scale diverse sulle tavole, in caso di eventuale divergenza, ha prevalenza l'indicazione contenuta sulla tavola a scala di maggior dettaglio.

Art. 13 - Parcheggi

1 - Edilizia residenziale.

In ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento (per la sola parte in ampliamento), sostituzione (demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime) e/o cambio uso, devono essere riservati, per gli edifici o parti di essi a destinazione residenziale, appositi spazi su aree private da destinare a parcheggio la cui superficie non deve essere inferiore ad 1 mq. ogni 10 mc.

Di tali aree almeno il 20% con un minimo di un posto auto (come di seguito definito) ogni due alloggi o frazione, deve essere reperito all'esterno della recinzione ortogonalmente alla strada o comunque in zona di facile accesso a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le aree a parcheggio esterne alla recinzione dovranno essere finite e pavimentate come le adiacenti sedi viarie o compatibilmente con il tessuto urbano circostante.

In ogni intervento di nuova costruzione, gli edifici o parti di essi a destinazione residenziale devono essere dotati, oltre che delle aree a parcheggio esterno, di almeno una autorimessa privata o posto auto interno per ogni alloggio.

Per gli interventi di demolizione integrale e ricostruzione con o senza ampliamento, la dotazione di parcheggi deve essere calcolata sull'intera volumetria.

Per gli interventi ricadenti nel perimetro del tessuto urbano consolidato, qualora non fosse possibile reperire tutti i parcheggi necessari nell'ambito dell'intervento, gli stessi potranno essere individuati in altre aree del territorio comunale, oppure monetizzati.

2- Edilizia non residenziale.

In ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento (per la sola parte in ampliamento), soprizzo, sostituzione (demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime) e/o cambio uso, gli edifici o parti di essi a destinazione non residenziale devono essere dotati di parcheggi su spazio privato nelle seguenti quantità:

- Insediamenti direzionali ed uffici: 100% della superficie lorda di pavimento di cui almeno il 50% all'esterno della recinzione o comunque in zona di facile accesso a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Insediamenti commerciali: 100% superficie lorda di pavimento di cui almeno il 50% all'esterno della recinzione o comunque in zona di facile accesso a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Alberghi e pensioni: 100% superficie lorda di pavimento di cui almeno il 50% all'esterno della recinzione o comunque in zona di facile accesso a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Ristoranti, circoli, teatri, discoteche, locali di ritrovo, cinema e simili: 100% superficie lorda di pavimento di cui almeno il 50% all'esterno della recinzione o comunque in zona di facile accesso a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Zone industriali o artigianali: 10 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento.

3. La superficie di ogni posto auto deve essere di almeno 15 mq. al netto delle aree di manovra. Si definisce posto auto lo spazio da adibire a sosta di autovettura con una larghezza minima di ml. 2,5, attestato su area di manovra di proprietà pubblica o privata.

Le suddette quantità debbono essere reperite sia nell'ambito delle aree oggetto di interventi edilizio diretto ovvero all'interno della superficie fondiaria negli interventi subordinati a pianificazione attuativa. Dette aree a parcheggio devono essere ultimate contestualmente alla ultimazione delle opere riferite al titolo abilitativo e/o dichiarativo cui si riferiscono, la comunicazione di fine lavori dovrà contenerne esplicito riferimento; in fase di presentazione di domanda di agibilità, di cui alle opere sopra indicate, dovrà essere contestualmente consegnato atto di vincolo "di destinazione a parcheggio" registrato e trascritto a cura e spese del soggetto privato interessato (detto vincolo avrà durata sino al mantenimento del Volume edilizio che secondo le presenti norme, l'ha generato).

4. Possono essere utilizzate a parcheggio anche aree non contigue a quelle oggetto dell'intervento a condizione che:

- non risultino comprese in zone già soggette a servitù di uso pubblico;
- siano poste ad una distanza non superiore a 200 ml. di percorso pedonale dall'area oggetto dell'intervento;
- vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell'intervento, mediante atto da trascriversi nei Registri Immobiliari a cura dello edificante.

5. E' comunque fatto salvo il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2 della legge 122/89.

Art. 14 - Definizione dei parametri ed indici urbanistici

L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata dai seguenti parametri edilizi, indici e definizioni:

1. H = Altezza massima (m)

1.1 E' la distanza massima compresa tra la quota del terreno naturale originale (o del marciapiede o del piano strada, se precedentemente esistenti, per i soli edifici allineati su strada) sino all'intradosso del punto di incontro tra la parete verticale lato esterno e la falda inclinata di scorrimento delle acque meteoriche (misurata all'intradosso dei travetti dell'orditura secondaria della copertura). La pendenza della falda deve avere un'inclinazione maggiore del 35%; l'intero edificio dovrà avere una altezza complessiva (estradosso colmo di copertura e/o punto più alto di ingombro dell'edificio esclusi i torrioni per esalazioni) pari all'altezza di zona incrementata di ml. 3,5. Le coperture piane sono consentite, previa autorizzazione della Giunta Comunale, sempre che ne ricorrano i presupposti, esclusivamente nell'ambito di progetti puntuali, articolati e particolari, che ne prevedano la presenza, anche parziale, per giustificate motivazioni (architettoniche, strutturali, volumetriche, di inserimento ambientale, ecc.).

1.2 Nel caso di edifici industriali è la distanza massima compresa tra la quota del terreno naturale originale (o del marciapiede o del piano strada, se precedentemente esistenti, per i soli edifici allineati su strada) sino all'intradosso del solaio di copertura (per coperture non piane appoggio dei tegoli sulla trave di banchina);

1.3. Su vie o su terreni in pendenza l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza, si misura in corrispondenza del punto mediano dell'elemento di maggiore altezza.

1.4. Nel caso di edificazione a gradoni, l'altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica, avente un fronte non inferiore a 9,00 ml. Nel caso di fronti minori si sommano i corpi e l'altezza si misura nel punto mediano della sommatoria.

1.5. Nel caso di edificazione di area posta a confine con strade aventi quote diverse, si assume come punto di riferimento il punto medio della linea inclinata che collega idealmente le due differenti quote stradali.

2. Ds = Distanza dal ciglio stradale (m)

2.1. E' la minima distanza di un fabbricato dal ciglio delle strade, intendendosi per ciglio stradale la linea limite della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, e le aree di pertinenza stradale (fossi, scoli, scarpate e simili), con esclusione delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili (per un massimo di sporto di ml. 2.00).

3. Dc = Distanza dei fabbricati dai confini (m)

3.1. E' la minima distanza di un fabbricato dai confini di proprietà, con esclusione delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili (per un massimo di sporto di ml. 2.00).

3.2. Nel caso di accordo con atto registrato e trascritto tra i proprietari confinanti, la distanza minima dal confine imposta dai parametri di utilizzazione delle varie zone individuate nel PGT, potrà essere inferiore sempre che venga rispettata la distanza minima tra fabbricati;

3.3. È ammessa l'edificazione a confine od in aderenza ad altri edifici esclusivamente:

- quando esista già un edificio a confine sulla proprietà confinante (per un tratto non superiore all'esistente, salvo accordo tra proprietari confinanti per maggior sviluppo del fabbricato rispetto alla preesistenza) e nel rispetto degli altri parametri urbanistici;

- quando i proprietari tra loro confinanti si accordino con apposita convenzione, registrata e trascritta, per costruire a confine ed in reciproca aderenza.

Devono, comunque, essere evitate finiture che evidenzino l'aspetto di edificio tronco in attesa di prosecuzione.

Pertanto, quando l'edificazione di due edifici previsti in reciproca aderenza non avvenga contemporaneamente (o in tempi immediatamente successivi) gli eventuali frontespizi debbono essere rivestiti con gli stessi materiali impiegati per le facciate principali.

4. Df = Distanza fra i fabbricati (m)

4.1. E' la minima distanza tra le pareti dei fabbricati, con esclusione delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili (per un massimo di sporto di ml. 2.00). La distanza minima tra pareti dei fabbricati è da misurarsi con il principio del fronteggio.

5. Ic = Indice capitario volumetrico (mc/ab)

5.1. E' il volume edilizio medio per abitante insediato o insediabile in un determinato ambito territoriale.

5.2. E' determinato dal rapporto tra il volume edilizio complessivo ed il numero degli abitanti.

5.3. Per la determinazione della capacità insediativa, in sede di pianificazione attuativa, si assume pari a 150 mc/ab, salvo modifiche legislative di detto parametro.

6. Ie = Indice di edificabilità (mc/mq)

6.1. E' il volume massimo o minimo (le massimo, le minimo) costruibile per mq. di superficie interessata dall'intervento, operativamente tale indice assume valore di I_t nel caso di P.A. (senza verifica dell'indice I_f), salvo dove non diversamente specificato sulle schede analitiche di dettaglio degli Ambiti di Trasformazione, e valore di I_f nel caso di interventi edilizi diretti.

6.2 l'indice di edificabilità, nel caso di aree assoggettate a perequazione urbanistica o ambiti di generazione volumetrica, può assumere, oltre quanto sopra, altre differenti specificazioni:

- le proprio: indica il volume massimo costruibile, sul lotto di intervento, per dotazione propria della superficie fondiaria o territoriale interessata dall'intervento;

- le da UP/GV: indica il volume massimo costruibile, sul lotto di intervento, derivante dall'acquisto di diritti edificatori nella disponibilità delle zone, prevalentemente private, individuate sul piano di azzonamento come Ambiti di Perequazione e/o di Generazione Volumetrica;

- le da DP: indica il volume massimo costruibile, sul lotto di intervento, derivante dall'acquisto e/o dall'utilizzo di diritti edificatori nella disponibilità della Pubblica Amministrazione (a tale proposito si precisa che la volumetria nella disponibilità della PA risulta essere pari al soddisfacimento di tutta la dotazione volumetrica da DP insediabile nel PGT);

7. It = Indice di edificabilità territoriale (mc/mq)

7.1. E' il volume massimo o minimo costruibile per mq. di superficie territoriale (S_t) interessata dall'intervento.

8. If = Indice di edificabilità fondiaria (mc/mq)

8.1. E' il volume massimo o minimo costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf).

9. Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)

9.1. E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie territoriale.

10. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)

10.1. E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie fondiaria.

11. Rc = Rapporto di copertura (%)

11.1. E' il rapporto, misurato in percentuale, fra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

12. Sc = Superficie coperta (mq)

12.1. E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili (per un massimo di sporto di ml. 2.00).

13. Sf = Superficie fondiaria (mq)

13.1. E' la superficie indicata come edificabile nelle planimetrie di PGT, dedotti gli spazi già di uso pubblico nonché le aree destinate dalle planimetrie medesime alla viabilità ed ai relativi nodi e svincoli, o di quanto sia individuato nelle planimetrie di PGT senza edificabilità.

14. St = Superficie territoriale (mq)

14.1. E' la superficie complessiva dell'area interessata dagli interventi di pianificazione attuativa, così come perimetrato sulle tavole di azzonamento, ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate alla edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

15. SIp = Superficie lorda complessiva di pavimento (mq)

15.1. E' la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, realizzate completamente o parzialmente fuori terra (seminterrati).

15.2. Sono escluse dal computo:

- le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra ed accesso se completamente interrate;
- le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i relativi spazi di manovra ed accesso se realizzate fuori terra (solo se posti all'interno della sagoma dell'edificio principale) nelle quantità minime previste dalle disposizioni vigenti (1mq/10mc di costruzione), asservite alle singole unità immobiliari con vicolo di pertinenzialità.
- le superfici dei piani seminterrati, con sporgenza media fuori terra (dal terreno naturale o marciapiede) calcolata rispetto all'intradosso del solaio medesimo uguale o minore a ml. 0,80.
- gli aggetti aperti, le scale, i vani ascensore e gli spazi di distribuzione condominiale (corridoi, ingressi, disimpegno), le terrazze, i balconi, le logge ed i portici, aperti su due o tre lati, i volumi tecnici, gli spazi impiantistici, i locali ad uso condominiale nel limite del 10% della SIp realizzabile, le tettoie, purché con oggetto inferiore a ml. 2,00.
- i soppalchi posti in sottotetto, aperti (se diverso da un utilizzo a servizio igienico) sugli spazi sottostanti, nella misura massima del 60% della SLP dell'unità immobiliare sottostante ed ad essa pertinente.
- i sottotetti non abitabili o aventi caratteristiche non di abitabilità (H media minore di 1,00 misurata all'intradosso dei travetti dell'orditura secondaria della copertura)

15.3. Costituiscono S_{lp}, in deroga ai commi precedenti, tutte le superfici, indipendentemente dalla loro collocazione, sanate a seguito dei provvedimenti legislativi relativi al "Condono Edilizio", L.47-85, L.729-94 L.326-03; delle stesse dovrà quindi tenersi conto anche nella determinazione del volume effettivamente realizzato per il singolo lotto.

16. S₁ = Superficie per l'urbanizzazione primaria (mq)

16.1. E' la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione primaria.

17. S₂ = Superficie per l'urbanizzazione secondaria (mq)

17.1. E' la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione secondaria, da reperire all'interno dell'area interessata dagli strumenti di pianificazione attuativa, se puntualmente individuata dallo strumento urbanistico. In caso contrario le aree possono anche essere reperite esternamente o monetizzate, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, secondo il disposto dell'art. 46 della LR 12-05 e successive modifiche.

18. S_v = Superficie di vendita (mq)

18.1. E' l'area destinata alla vendita e comprende quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e quella occupata dagli elementi strutturali ed impiantistici (murature, strutture, vani scale ascensori, aree di sosta degli autoveicoli ecc.)

19. S_a = Superficie dei locali commerciali accessori (mq)

19.1. E' la somma delle superfici per servizi del personale, per uffici amministrativi, impianti tecnologici e per funzioni similari, oltre a quella totale occupata dagli elementi strutturali ed impiantistici (murature, strutture, ecc.).

20. S_{cl} = Superficie commerciale lorda (mq)

20.1. E' la superficie somma delle superfici destinate alla vendita (S_v), ai servizi (S_a) inerenti le attività dell'esercizio commerciale che avvengono su aree private o pubbliche, calcolate come per l'indice S_{lp} di cui alle presenti norme.

21. V = Volume (mc)

21.1. E' da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento (S_{lp}) dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di ml. 2,80 indipendentemente dalla sua altezza effettiva e dalla destinazione d'uso dei locali; nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente si calcola il volume vuoto per pieno, escluse le superfici di cui al precedente punto 15.2.

22. N piano = Numero dei Piani

22.1. E' il numero massimo dei piani costruibili fuori terra considerando tutti i livelli realizzati indipendentemente dalla loro effettiva agibilità – abitabilità con esclusione dei sottotetti non abitabili di cui al comma 15 ultimo paragrafo del presente articolo.

23. PCC = Piano di campagna

23.1. E' il piano del terreno naturale documentato da un rilievo topografico con riferimenti a punti fissi inamovibili, da allegare al progetto di intervento.

24. Prescrizioni generali

24.1. Negli interventi di pianificazione attuativa e/o negli interventi edilizi diretti i parametri It, If, Ut, Uf, vanno applicati tenendo conto dei volumi e delle superfici lorde di pavimento preesistenti che si intendono mantenere, calcolati in conformità alle presenti norme.

24.2. I criteri, come sopra indicati, per la determinazione del volume (V) e della superficie lorda di pavimento (Slp) sono utilizzati anche ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione e per la determinazione della quantità di aree per la urbanizzazione secondaria.

24.3. Qualsiasi costruzione accessoria (tettoia/e, barbecue ed elementi di arredo esterno in sede fissa, pergole, giochi bimbi, ecc.) dovrà rispettare i disposti di cui alle presenti norme, con particolare attenzione alle norme sulle distanze civilistiche ed urbanistiche. L'autorizzazione delle stesse è sottoposta ai disposti dell'art. 10.4 delle presenti norme.

Art. 15 - Aree di pertinenza

1. Sono aree di pertinenza quelle utilizzate, in tutto o in parte, mediante interventi di nuova edificazione o di ricostruzione, ai fini della applicazione dei parametri di edificabilità o di utilizzazione fondiaria prescritti dal PGT e dalla osservanza delle destinazioni d'uso ammesse per ciascuna zona funzionale.

2. Un'area di pertinenza si definisce saturata quando sia stato completamente utilizzato l'indice di edificabilità o di utilizzazione previsto dal PGT per l'area stessa.

3. Un'area di pertinenza si definisce parzialmente saturata quando il parametro di edificabilità o di utilizzazione previsto dal PGT per l'area stessa consenta incrementi rispetto al volume o alla Slp esistente, da computarsi in conformità alle presenti norme.

4. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. le aree di pertinenza sono quelle della stessa proprietà (o di proprietà diverse se precedentemente utilizzate, per la costruzione dell'edificio medesimo, per la verifica dell'indice di piano) proporzionate al volume od alla superficie lorda di pavimento degli edifici stessi, applicando gli indici urbanistici stabiliti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per la zona in cui sono ubicati.

Possono essere utilizzate ai fini edificatori solo le aree della stessa proprietà non utilizzate come sopra agli edifici esistenti.

Nel computo della superficie lorda di pavimento (Slp.) e del volume (V) devono essere compresi la superficie lorda di pavimento ed il volume preesistenti da mantenere sull'area di intervento costituente pertinenza.

5. Qualora, a seguito della adozione del PGT, un'area a destinazione omogenea su cui esistono costruzioni che si devono e si intendono conservare venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare, rapportandoli all'area omogenea originaria prima del frazionamento.

6. I volumi fabbricati secondo gli indici di edificabilità ammessi per le singole zone restano vincolati alle aree che li consentono anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà.

A tal fine l'Amministrazione Comunale, nel rilasciare il permesso di costruire, indicherà nel permesso medesimo l'estensione dell'area che dovrà rimanere inedificata in dotazione diretta o indiretta alla costruzione, la quale area si intenderà perciò gravata da vincolo "non aedificandi".

L'estensione di tale area potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modificazioni della consistenza edilizia della costruzione, o variazioni d'indici di zona.

7. Per l'edificazioni dei lotti liberi esistenti all'interno delle singole zone di PGT dovrà essere dimostrata ed asseverata la non sussistenza di vincolo "non aedificandi" riferito a precedenti Autorizzazioni Edilizie funzionali all'utilizzazioni delle volumetrie dell'area medesima (anche nel caso di lotto parzialmente saturo); per l'esistenza dello stesso vincolo, se non presente in forma scritta, farà fede la documentazione tecnica riferita a precedenti Autorizzazioni Edilizie (anche riferita a differenti proprietà) da cui si evinca l'utilizzazione della volumetria come sopra indicata.

Art. 16 – Urbanistica perequativa-compensativa - Zona UPSR - Ambiti di Generazione volumetrica - Zone GVA – GVB - Trasferimento della volumetria

1. Negli Ambiti di Trasformazione di cui al Documento di Piano e nel TUC di cui al presente Piano delle Regole, in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della L.R. 12-05 sono stati previsti meccanismi di perequazione-compensazione urbanistica.

1.1. Sono ambiti di Perequazione-compensazione Urbanistica UP le seguenti zone:



- UPSR: Urbanistica perequativa-compensativa zona UPSR

1.2 La zona UPSR individua quelle parti del territorio comunale individuate a standard urbanistico e normate all'art. 31 delle presenti norme. Dette aree, ritenute strategiche per l'attuazione del Piano medesimo, generano all'atto della cessione alla Pubblica Amministrazione diritti edificatori pari a 0,6 mc/mq, incrementati di 0,4 mc/mq per le sole aree asteriscate *. L'utilizzazione e/o la commercializzazione di tali diritti edificatori, non potrà prescindere, quindi, dalla preventiva cessione dell'area e/o parte di essa (la cessione parziale genera diritti edificatori comunque secondo l'indice sopra riportato) alla Pubblica Amministrazione tramite atto notarile; l'utilizzo dei diritti edificatori così generati dovrà essere annotata sul "Registro dei Diritti Edificatori".

Su dette aree è comunque fatta salva la possibilità di procedere a termini delle norme generali sulle aree a standard urbanistici (zona Sr); qualsiasi utilizzo, ancorché possibile, che non comporti la cessione dell'area alla P.A. quale a titolo di esempio l'eventuale asservimento e/o convenzionamento d'uso non genererà crediti volumetrici.

1.3 E' facoltà dei proprietari delle aree a standard SR, non comprese in ambito UPSR, proporre alla Pubblica Amministrazione la cessione delle proprie aree alle medesime condizioni sopra riportate, la stessa con motivato provvedimento di G.C. potrà accogliere o diniegare detta proposta.

1.4 Se la zona UP, sul piano di azionamento, risulta sovrapposta ad altra zona (zona vigente), fatta salva la disponibilità di crediti volumetrici come sopra individuati, (trattandosi l'UP di ambito privo di norme proprie generali: criteri operativi, destinazioni d'uso, ecc.) operano le norme di cui alla detta zona vigente.

2. All'esterno degli Ambiti di Trasformazione di cui al Documento di Piano e nel TUC di cui al presente Piano delle Regole, sono stati previsti meccanismi di generazione e trasferimento della volumetria finalizzati a criteri di sostenibilità ambientale tramite cui si riconosce ad alcune zone una capacità edificatoria da non sfruttarsi sulle aree di generazione, bensì su altre dotate di un indice territoriale massimo che possa accogliere anche detti volumi da trasferire.

2.1. Sono ambiti di Generazione volumetrica GV le seguenti zone:



- GVA: Generazione volumetrica in parte di zona A-r (GVA)



- GVB: Generazione volumetrica in zona GVB

2.2 La zona GVA individua le volumetrie dei fabbricati della classe edilizia A2, A3 B2, B3, AB2, AB3 e R, di cui all'art. 24 delle presenti norme appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione zona Ar, con espressa esclusione dei fabbricati di cui alla zona A1-rt. Gli interventi edilizi su detti fabbricati, riguardanti l'intera unità di rilevamento, denunciati, richiesti e/o autorizzati successivamente alla data di vigenza del presente P.G.T., riferiti ad interventi di "restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia" come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della LR 12-05, che permettono il pieno e completo riutilizzo dello stesso, in coerenza con i disposti di cui all'art. 24 delle presenti norme (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di cui all'art. 24.9.4 delle presenti norme), generano alla data del rilascio del certificato di agibilità (o sua formazione per silenzio assenso) crediti volumetrici pari al 40% del volume geometrico di cui al fabbricato medesimo oggetto di intervento. L'utilizzazione e/o la commercializzazione di tale diritto edificatorio, generatosi dopo il rilascio del certificato di agibilità (o sua formazione per silenzio assenso), è libera; l'utilizzo dei diritti edificatori dovrà essere annotata sul "Registro dei Diritti Edificatori".

2.3 La zona GVB individua quelle parti del territorio comunale, non edificabili su proprio sedime, individuate nel precedente strumento urbanistico come edificabili, e per ciò dotate di propri diritti edificatori pari a 0,2 mc/mq. L'utilizzazione e/o la commercializzazione di tale diritto edificatorio è libera l'utilizzo dei diritti edificatori dovrà essere annotata sul "Registro dei Diritti Edificatori". Nel caso in cui con successiva variante urbanistica parte di detta zona GVB diventi edificabile il proposto indice di edificabilità dovrà tener conto della dotazione volumetrica di cui al presente comma.

2.4 Se la zona GVB, sul piano di azionamento, risulta sovrapposta ad altra zona (zona vigente), fatta salva la disponibilità di crediti volumetrici come sopra individuati, (trattandosi la zona GVB di ambito privo di norme proprie generali: criteri operativi, destinazioni d'uso, ecc.) operano le norme di cui alla detta zona vigente.

3. L'indice di edificabilità (Ie), nel caso di aree in grado di accogliere volumi derivanti o da perequazione-compensazione urbanistica o da generazione volumetrica, può essere costituito da differenti componenti volumetriche così definite:

- le proprio: indica il volume massimo costruibile, sul lotto di intervento, per dotazione propria della superficie fondiaria o territoriale interessata dall'intervento;
- le da UP/GV: indica il volume massimo costruibile, sul lotto di intervento, derivante dall'acquisto e/o dall'utilizzo di diritti edificatori nella disponibilità delle zone, prevalentemente private, individuate sul piano di azionamento come Ambiti di Perequazione-Compensazione e/o di Generazione Volumetrica;
- le da DP: indica il volume massimo costruibile, sul lotto di intervento, derivante dall'acquisto di diritti edificatori nella disponibilità della Pubblica Amministrazione;

4. I diritti edificatori sono commerciabili. L'Amministrazione Comunale, con separato atto, determinerà sia il valore dei diritti edificatori di propria dotazione, sia le regole per l'istituzione del "registro dei diritti edificatori" riferito alla loro cessione, suo aggiornamento e pubblicità.

5. E' consentito il trasferimento della capacità insediativa (espressa in mc. o Slp.) ammessa dal PGT, tra lotti posti all'interno di zone omogenee con destinazione d'uso principale appartenente alla stessa categoria come normata dall'art. 17 delle presenti norme. Detto trasferimento, opportunamente motivato, dovrà comunque garantire il rispetto degli indici propri della zona di destinazione. Quanto sopra dovrà essere formalizzato mediante atto di asservimento registrato e trascritto anche a favore del Comune.

6. In deroga al paragrafo precedente ed all'indice di zona "Ie Massimo", è consentito il trasferimento della capacità insediativa derivante da UP/GV (espressa in mc. o Slp.) ammessa dal PGT, su edifici esistenti alla data di adozione del presente PGT posti all'interno del tessuto turistico-residenziale consolidato zona B-rt, interni al TUC. Detto trasferimento, opportunamente motivato, è da attuarsi esclusivamente tramite PVC la cui compatibilità tecnica e paesistico ambientale dovrà essere verificata mediante atto deliberativo della giunta comunale, potrà comportare, per l'edificio esistente di destinazione, con riferimento alla voce "parametri di utilizzazione" un superamento (con verifica dell'indice "Ie Massimo \leq 2,0 mc/mq), del solo indice "Ie da UP/GV" di zona. Quanto sopra dovrà essere formalizzato mediante atto di asservimento registrato e trascritto anche a favore del Comune.

7. Nelle zone agricole è ammesso l'accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali, lo stesso può essere effettuato solo in aree di proprietà di superficie non inferiore a 5000 mq. e con origine da aree con dislivello non superiore a +/- 150 m. rispetto a quello da edificare, anche non contigue, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della L.R. 12-05 e dell'art. 48 delle NTA del PTCP. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

Art. 17 - Destinazione d'uso e mutamenti della stessa

1. Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con

la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. E' principale la destinazione d'uso qualificante; è compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali e compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto delle indicazioni di cui ai capitoli "destinazioni d'uso" specifici per ogni zona urbanistica, salvo quelle eventualmente escluse dalle presenti norme.

Per ogni categoria di destinazione d'uso principale sono di seguito indicati gli usi e le attività consentite:

A – Residenziale:

- abitazioni permanenti
- abitazioni collettive
- abitazioni temporanee
- collegi
- convitti
- case per studenti
- pensionati
- autorimesse
- spazi di pertinenza relativi

B – Produttiva:

- attività di produzione del settore industriale ed artigianale
- uffici al servizio dell'attività di produzione
- logistica
- spacci aziendali (per materiali legati alla produzione)
- magazzini, depositi al coperto o all'aperto, silos
- depositi di automezzi strumentali
- spazi di pertinenza relativi

C – Terziaria servizi:

- servizi relativi alla residenza
- studi professionali, uffici pubblici e privati in genere
- attività professionali svolte in ambienti promiscui alla residenza
- servizi alla persona
- banche, assicurazioni, uffici postali
- terziario diffuso
- sedi di associazioni culturali, sociali, politiche e simili
- esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)
- esercizi dove si svolgono giochi leciti, internet point
- servizi sociosanitari
- laboratori, attività di ricerca
- botteghe artistiche ed artigiane
- artigianato di servizio
- attrezzature per lo sport ed il tempo libero (diverse dal punto I sport di discesa)
- autorimesse

D – Terziaria commercio:

- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- centri commerciali
- impianti per la distribuzione del carburante con relativi depositi
- autorimesse

E – Terziaria ricettiva:

- alberghi
- residenze turistico alberghiere
- case per ferie
- ostelli della gioventù
- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze

- bed & breakfast
- rifugi, bivacchi fissi
- aziende ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta)
- autorimesse

F – Agricola:

- residenza per il conduttore
- deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
- attività di allevamento
- attività florovivaistiche
- attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione
- strutture per la conduzione del fondo
- stalle, silos, serre, magazzini, impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli

G – Servizi Pubblici e/o di Interesse Pubblico

- servizi assistenziali e sanitari, centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, distretti sanitari, ambulatori, poliambulatori, ospedali
- servizi per l'istruzione e la formazione, asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole secondarie, poli universitari
- servizi per la cultura e lo spettacolo, musei, biblioteche, spazi espositivi, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo
- servizi amministrativi, uffici della pubblica amministrazione, servizi postali e telefonici, servizi comunali, servizi della protezione civile, attrezzature per la sicurezza pubblica
- servizi per il culto, chiese, oratori, centri parrocchiali, abitazioni dei ministri del culto, servizi di formazione religiosa, attività educative, culturali, sociali ricreative, formative, attività di somministrazione bevande ed alimenti senza fini di lucro legate all'attività pastorale, come definiti dall'art. 71 della LR 12-05
- servizi sociali e ricreativi
- commercio su aree pubbliche (mercato)
- servizi sportivi coperti e/o scoperti, piscine, palestre, palazzetti dello sport, campi da gioco
- cliniche per animali
- servizi cimiteriali
- parcheggi pubblici o di uso pubblico, anche pluripiano in soprassuolo o sottosuolo
- parchi pubblici, attrezzature pubbliche

H – Servizi ed impianti tecnologici, infrastrutture per la mobilità

- servizi tecnologici ed impiantistici, impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, impianti per il conferimento e/o il trattamento dei rifiuti
- impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili
- stazioni, attrezzature ferroviarie, rimessa mezzi di trasporto pubblico
- impianti di radiodiffusione, telecomunicazione e simili

I – Aree per la pratica degli sport su neve e/o prato,

- manufatti ed attrezzature funzionali alla pratica degli sport su neve e/o prato;
- impianti a fune, tapis roulant, infrastrutture di collegamento;
- opere di riqualificazione ambientale, opere di mitigazione;
- servizi di pronto soccorso, magazzini, deposito dei mezzi necessari alle esigenze delle piste
- strutture ed attrezzature riferibili agli impianti di innevamento artificiale.

2. I mutamenti della destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune.

3. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.

4. Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

5. Nel caso di mutamento delle destinazioni d'uso ritenute ammissibili di aree o edifici con opere edilizie, verificati gli standard eventualmente già ceduti o monetizzati dovranno essere previsti standard aggiuntivi qualora si verificano:

a) – trasformazioni di destinazioni d'uso da residenziale a terziario e/o produttivo; da residenziale ad attività di ristoro (ad eccezione della zona A1);

Gli standard aggiuntivi per i mutamenti della destinazione d'uso di cui al precedente punto 5. sono pari al 100% della Slp. relativa alla nuova destinazione proposta.

Dimostrata l'entità dello standard aggiuntivo dette aree dovranno essere opportunamente localizzate nell'ambito dell'intervento. In caso di impossibilità di reperimento tali aree potranno essere cedute all'esterno oppure monetizzate.

6. Al provvedimento Comunale abilitativo o D.I.A. o S.C.I.A. si dovrà allegare l'atto d'obbligo oppure la convenzione per il reperimento di standard aggiuntivi nella misura sopra indicata, dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla destinazione di standard già ceduti o monetizzati dalla precedente destinazione.

7. Sono fatte salve le previsioni dell'art. 20 comma 1 del DL. 42/2004.

8. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 53 della L.R. 12/2005.

9. Il mutamento della utilizzazione da funzione agricola a quella residenziale, ancorché assentibile se previsto dalle presenti norme, comporta situazioni di incompatibilità con il tessuto urbanistico, poiché non idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di servizi di cui alle presenti norme e pertanto gli interventi relativi ancorché non connessi alla esecuzione di opere edilizie, sono assoggettati al regime della autorizzazione con corresponsione del Contributo di Costruzione di cui art. 43 della LR 12-05.

Art. 18 - Tutela del verde.

1. In sede di richiesta del permesso di costruire, unitamente al progetto edilizio deve essere presentato un rilievo planimetrico delle alberature esistenti, completo di classificazione dei tipi di albero e di documentazione fotografica. Lo scopo è di limitare il più possibile l'abbattimento di essenze di alto fusto; che dovrà essere in ogni caso concesso dalle competenti autorità. Le aree libere di pertinenza delle costruzioni dovranno essere piantumate con almeno un albero alto fusto (H minima ml. 3,00) ogni 200 mq. di area scoperta. Le pavimentazioni per accessi pedonali e carrai dovranno essere ridotte al minimo indispensabile lasciando la restante parte a verde drenante.

Le piante di alto fusto esistenti, devono essere il più possibile conservate al fine di mantenere inalterata la percezione paesaggistica dei luoghi; i progetti delle nuove costruzioni devono indicare nella planimetria generale la presenza delle piante di alto fusto da abbattere, da conservare e da mettere a dimora.

2. Per interventi in ambiti concernenti laghi, stagni, corsi d'acqua, brughiere, prati magri ed altri habitat caratterizzati da delicati equilibri ecologici sono da adottare tecniche di ingegneria naturalistica, avvalendosi delle tecniche e modalità esecutive di cui ai "Quaderno opere di ingegneria naturalistica" D.G.R. VI/48740 del 29.2.00.

Art. 19 - Aree a vincolo ambientale e idrogeologico, ambiti di elevata naturalità

Nelle aree sottoposte a vincoli speciali del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, individuate in apposita cartografia dei Vincoli Ambientali, sono consentite le sole opere approvate preventivamente dagli organi di controllo preposti (Soprintendenza, Comune, Provincia, Comunità montana, ecc.) così come specificato nella L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 44 della L.R. 31-08.

Al di sopra della quota altimetrica di 1200 ml/slm operano le previsioni di cui all'art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale allegato al Piano Territoriale Regionale.

TITOLO V - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Art. 20 - Urbanizzazione primaria

1. L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere, che costituiscono requisito necessario per l'utilizzazione edificatoria delle aree.

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono definite dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e sono precisamente:

a) sedi viarie

Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili.

b) spazi di sosta o di parcheggio

Gli spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti o ad integrazione delle sedi viarie.

c) rete idrica

Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento ed opere accessorie, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana.

d) rete fognatura

I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana, nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli impianti di depurazione.

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine secondarie, e del gas combustibile per uso domestico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete principale urbana.

f) pubblica illuminazione

Le reti (cavi) e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico.

g) rete telefonica

La rete telefonica, ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati o gruppi di fabbricati.

h) spazi di verde attrezzato

Le aree pubbliche, in prossimità ed al servizio diretto dei singoli edifici, mantenute a verde con alberature ed arbusti nonché eventuali attrezzature.

i) attrezzature cimiteriali

(art. 26 bis della legge 38/90).

Art. 21 - Urbanizzazione secondaria

1. L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche previsti dall'art. 44 della legge 865/71 e dagli artt. 3 e 5 del DM 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè:

a) asili nido e scuole materne

- b) scuole dell'obbligo, nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo**
- c) mercati di quartiere**
- d) delegazioni comunali**
- e) chiese ed altri edifici religiosi**
- f) impianti sportivi di quartiere**
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, impianti ed opere destinate allo smaltimento, riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.**
- h) aree verdi di quartiere**

2. Per quanto attiene i parcheggi costituisce, urbanizzazione secondaria la quantità fissata dall'art 3 del D.M. 1444-68 e dal non più vigente art. 22 della LR 51/75.

Per quanto attiene le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi si applica il disposto dell'art. 71 della LR 12-05.

3. Sono, inoltre, da considerare infrastrutture di urbanizzazione secondaria le opere accessorie alla viabilità principale e le relative aree, il trasporto urbano e gli impianti di depurazione a livello comunale.

Art. 22 - Opere di urbanizzazione secondaria per allacciare le zone ai pubblici servizi

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 8, quinto comma, par. 2), della legge 6 agosto 1967, n. 765, per opere necessarie ad allacciare le zone di PGT ai pubblici servizi si intendono:

- la rete o porzione della rete della viabilità principale prevista dal PGT e le relative aree di servizio ed opere d'arte;

- le previste reti o porzioni di reti principali dei servizi tecnologici (acquedotto, fognatura, telefono, gas, distribuzione energia elettrica e pubblica illuminazione) ed il potenziamento degli stessi.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELLE ZONE

Art. 23 - Azzonamento del territorio

1. A termini dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, come anche disposto dalla L.R. 12-05, il PGT considera la totalità del territorio comunale che, con il piano di azzonamento, risulta suddiviso in zone, secondo la classificazione e le prescrizioni di cui ai successivi articoli, il tutto come precisato al precedente art. 5.

2. In considerazione della conformazione del territorio comunale la documentazione grafica del PGT, relativamente al territorio non ancora urbanizzato, è stata redatta in scala 1:10.000, mentre quella relativa al territorio già urbanizzato è stata redatta in scala 1:2.000, 1:1000, come precisato al precedente art. 4 relativo alla composizione del PGT.

3. L'acronimo precedente alla denominazione di zona, a termine dell'art. 10 della L.R. 12-05 è così specificabile:

- Tuc: Tessuto urbano consolidato
- Avpae: Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche
- At: Ambiti di trasformazione
- Ada: Aree destinate all'agricoltura
- Anstu: Aree non soggette a trasformazione urbanistica

Art. 24 - Tuc - Nuclei di Antica Formazione. Zona A-r

24.1. - Definizione della zona

1. La zona territoriale omogenea A è quella cui appartengono le parti del territorio delimitate come Centro Storico ed i nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale, di cui all'art. 17 della L.R. 51/75, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 gennaio 2001, n. 1 e di seguito dall'art. 10 comma 2 della L.R. 12/05.

24.2. - Ambito di applicazione

1. Sia i nuclei che i singoli edifici individuati nelle specifiche planimetrie in scala 1:1.000.

— Perimetri Nuclei di Antica Formazione



Nuclei di Antica Formazione

24.3. - Suddivisione della zona

1. Per consentire la puntuale applicazione delle presenti norme viene qui di seguito riportata la "Classe" attribuita al patrimonio esistente in zona omogenea A:

- Classe A = Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale:
 - A.1 edifici oggetto di molteplici e successivi interventi, modesta permanenza di materiale storico, leggibilità complessiva compromessa;
 - A.2 edifici in tutto o in parte già oggetto di intervento, discreta permanenza di materiale storico, presenza di manufatti edilizi recenti, leggibilità complessiva non compromessa;

- A.3 edifici oggetto di modesti interventi, buona permanenza di elementi autentici, leggibilità storica unitaria;
- Classe B = Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale:
 - B.1 edifici oggetto di molteplici e successivi interventi, modesta permanenza di materiale storico, leggibilità complessiva compromessa;
 - B.2 edifici in tutto o in parte già oggetto di intervento, discreta permanenza di materiale storico, presenza di manufatti edilizi recenti, leggibilità complessiva non compromessa;
 - B.3 edifici oggetto di modesti interventi, buona permanenza di elementi autentici, leggibilità storica unitaria;
- Classe AB = Edilizia storica minore diffusa a vocazione promiscua residenziale - rurale:
 - AB.1 edifici oggetto di molteplici e successivi interventi, modesta permanenza di materiale storico, leggibilità complessiva compromessa;
 - AB.2 edifici in tutto o in parte già oggetto di intervento, discreta permanenza di materiale storico, presenza di manufatti edilizi recenti, leggibilità complessiva non compromessa;
 - AB.3 edifici oggetto di modesti interventi, buona permanenza di elementi autentici, leggibilità storica unitaria;
- Classe C = Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale: edifici nuovi, edilizia già oggetto di interventi di ristrutturazione totale e/o parziale, interventi di ricostruzione su antico sedime;
- Classe D = Sistema delle pertinenze diffuse:
 - D.1 fabbricati ad uso deposito/promiscuo;
 - D.2 fabbricati ad uso autorimessa;
- Classe E = Edilizia sottoposta a vincolo a termini della legge 1089/39 (già D. Lgs. 490/99 - Titolo I, come sostituito dal D.L.vo 42-04).
- Classe SR = Edilizia di interesse Religioso (chiese)
- Classe R = Edilizia allo stato di rudere

24.4. - Modalità di intervento

1. Al fine della applicazione delle presenti norme sono definite le seguenti "modalità di intervento":

- CONSERVAZIONE DI PRIMO LIVELLO

Intervento finalizzato alla conservazione complessiva dell'edificio nella sua valenza tipologica e materico-morfologica.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in coerenza con gli usi ammessi nella presente zona Principale e Compatibili.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- restauro conservativo delle facciate con divieto di: formazione di nuove aperture ove non necessario (RAI locali abitabili), modifica delle esistenti ove non necessario (RAI locali abitabili) e chiusura di portici e/o loggiati; formazione di scale esterne, pensiline tettoie e corpi aggettanti quali balconi
- restauro conservativo delle coperture che dovranno mantenere sporgenze di gronda, imposta, inclinazione delle falde esistenti, fatti salvi modesti interventi di riallineamento riferiti a fronti urbani adiacenti;
- consolidamento statico con eventuale sostituzione delle parti dissestate e non recuperabili, senza modifica delle quote e della posizione degli elementi strutturali fondamentali, quali volte, solai lignei, scale, collegamenti orizzontali, murature portanti principali;

- interventi di sistemazione interna nel rispetto degli elementi strutturali, mantenendo la coerenza fra prospetti esterni e distribuzione interna;
- adeguamento igienico sanitario e tecnologico;
- per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano manufatti censiti alla voce "Elementi storici caratterizzanti" è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi stessi;

- CONSERVAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Intervento finalizzato al riuso dell'edificio tramite la conservazione dello stesso nella sua valenza materico-morfologica, con modifica dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in coerenza con gli usi ammessi nella presente zona Principale e Compatibili.

La progettazione, se non unicamente relativa ad opere interne, deve essere riferita all'intera unità di rilevamento.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- mantenimento delle murature perimetrali, con giustificata eliminazione, aggiunta o modifica delle aperture; divieto di formazione di scale esterne, pensiline tettoie, ecc; in presenza di strutture murarie fatiscenti e/o con ampi dissesti statici, anche con valore storico, è ammessa la loro sostituzione riferita alle singole parti;
- rifacimento delle coperture con mantenimento dell'imposta e dell'inclinazione delle falde esistenti; modifica della sporgenza di gronda o sua formazione se non esistente; possibilità di creazione di nuovi lucernari o abbaini;
- interventi di sistemazione interna garantendo la coerenza fra prospetti esterni e distribuzione interna;
- ridisegno del sistema degli accessi e disimpegni, collegamenti verticali e/o orizzontali da realizzarsi entro l'involucro edilizio;
- per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano manufatti censiti alla voce "Elementi storici caratterizzanti" è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi stessi;

- CONSERVAZIONE DI TERZO LIVELLO CON PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Intervento finalizzato alla riqualificazione complessiva e/o riuso dell'edificio mediante ristrutturazione, con eventuale demolizione per parti, garantendo la sola conservazione degli eventuali elementi storici caratterizzanti così come individuati nelle schede di rilievo del patrimonio edilizio.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in coerenza con gli usi ammessi nella presente zona Principale e Compatibili.

La progettazione, se non unicamente relativa ad opere interne, deve essere riferita all'intera unità di rilevamento.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- ristrutturazione delle murature perimetrali con soppressione, aggiunta e/o modifica delle aperture e/o dei balconi, divieto di formazione di nuove scale esterne, pensiline tettoie;
- ridisegno del sistema degli accessi e disimpegni, collegamenti verticali e/o orizzontali, da realizzarsi entro l'involucro edilizio, ridisegno dei volumi aggiunti di recente edificazione;
- rifacimento delle coperture e/o loro riorganizzazione; possibilità di creazione di nuovi lucernari o abbaini;
- ristrutturazione interna

24.5. - Criteri operativi

1. Tutti gli elaborati tecnici allegati, citati e costituenti le presenti norme hanno valore prescrittivo, fatto salvo gli elaborati di seguito indicati che hanno valore informativo e consultivo:

- Allegato 2 Tipologie e sistemi costruttivi
 Ambiti di problematicità, alterazioni ricorrenti per elementi costruttivi
- Allegato 3 Cicli di Conservazione dei Materiali
 Interventi di Conservazione sui Sistemi Costruttivi

2. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo ove non in contrasto con le Modalità di intervento sopra riportate; per le sole classi edilizie C, D lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, ad eccezione delle voci in esso contenute riferite alla conservazione e/o sostituzione di elementi storici; quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC. Con riferimento all'allegato 5 Abaco delle Colorazioni, su istanza di parte, funzionale ad un migliore inserimento paesaggistico dei manufatti, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio, potranno essere autorizzate colorazioni differenti rispetto a quanto previsto dallo stesso Abaco delle colorazioni.

3. Qualsiasi intervento deve comportare, ove possibile, la conservazione degli elementi architettonici evidenziati sulle schede di rilievo del patrimonio edilizio, alla voce "Elementi storici caratterizzanti"; per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano detti manufatti è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi;

4. In fase di presentazione di richiesta di intervento, eventualmente riferita alla singola unità immobiliare, deve essere prevista, ove censito nelle schede di rilievo, la risoluzione degli aspetti rilevati alla voce "ambiti di problematicità";

Con riferimento alle opere di eliminazione, risoluzione e/o sostituzione di quanto indicato alla voce "ambiti di problematicità, alterazioni ricorrenti per elementi costruttivi", PdR, Allegato 2, ove gli stessi risultino edificate a termini di legge, dette opere possono comportare un aumento della volumetria, non superiore al 10% del volume geometrico esistente, riferito alle unità immobiliari interessate da detti "ambiti di problematicità", eventualmente tra esse proporzionalmente ripartito;

5. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)
- Piano di Recupero (P.R.)

6. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica si prevede il ricorso al Piano di Recupero.

7. Ove indicata sul piano di azionamento la sigla "PVC" (Permesso di Costruire convenzionato) la richiesta di intervento deve essere riferita all'intero ambito perimetrato, ancorché suddiviso in lotti di intervento.

8. Gli interventi ammessi dal P.G.T. sono assoggettati alla seguente disciplina, in relazione alla "classe" di appartenenza di ogni edificio:

Classe A. - Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale

A.1

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di "manutenzione straordinaria" come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla "conservazione di terzo livello";

- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:

- interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello con progetto di riqualificazione”;

A.2

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria”, come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;

- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:

- interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;

A.3

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria”, come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;

- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:

- interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;

Classe B. - Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale:

B.1

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello”;

- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:

- interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello con progetto di riqualificazione”;

B.2

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria”, come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;

- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:

- interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;

B.3

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria”, come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;

- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:

- interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;

Classe AB. - Edilizia storica minore diffusa a vocazione promiscua residenziale - rurale:

AB.1

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello”;
- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello con progetto di riqualificazione”;

AB.2

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria”, come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;

AB.3

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria”, come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;

Classe C. - Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale:

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05; con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 24.5.2 del presente articolo;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia”, di cui ai parr. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05 senza aumento della volumetria e senza alterazione delle caratteristiche architettoniche, ma eventualmente comportanti modifiche alla destinazione d'uso in coerenza con il P.G.T.; detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 24.5.2 del presente articolo;
 - interventi di “ristrutturazione edilizia” comportanti aumento della volumetria in quanto ammessa dal P.G.T.; detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 24.5.2 del presente articolo;
- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:
 - “nuovi interventi edilizi”, conseguenti alla sostituzione (demolizione con ricostruzione) di edifici esistenti od alla utilizzazione di aree libere; detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 24.5.2 del presente articolo;

Classe D. – Sistema delle pertinenze diffuse:

D.1 - Fabbricati ad uso deposito/promiscuo

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme,;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia”, di cui ai parr. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, senza aumento della volumetria, ma eventualmente comportanti modifiche alla destinazione d'uso in coerenza con il P.G.T.;

Tipo D.2 - Uso autorimessa

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme,;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di inizio attività (vedi limitazioni di legge) o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia”, di cui ai parr. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05 senza aumento della volumetria;

Classe E. - Edilizia sottoposta a vincolo monumentale a termini del DL. 42/04

- sono ammessi gli stessi interventi previsti per la classe B.3., fatta salva diversa indicazione in sede di autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

Classe SR. - Edilizia di interesse Religioso (chiese)

- sono ammessi, per quanto compatibili, gli stessi interventi previsti per la classe B.3., fatta salva diversa indicazione in sede di autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

Classe R. - Edilizia allo stato di rudere

- con *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:
 - “nuovi interventi edilizi”, conseguenti alla sostituzione di edifici esistenti ancorché allo stato di rudere, con mantenimento degli elementi storici esistenti, così come individuati nel rilievo propedeutico all'intervento edilizio e nelle schede di rilievo del patrimonio edilizio; con mantenimento ove ancora esistenti, delle aperture, dell'imposta e inclinazione di falda. Ove non rilevabile l'imposta del tetto e l'inclinazione della falda, anche sulla base di pregressa documentazione fotografica e/o catastale, sarà possibile la ricostruzione di un fabbricato, insistente, ove possibile in termini di distanze civile (art. 873 C.C.), sul sedime esistente, in difetto su altro sedime, di uguale ingombro, costituito da due piani agibili oltre ad un sottotetto, questo non agibile, l'altezza interna dei locali dovrà verificare puntualmente i parametri, non superandoli, disposti dal “regolamento locale di igiene” alla voce “Altezze minime”, “Altezze minime in relazione all'altitudine”.

24.6. - Destinazione d'uso

- | | |
|----------------|--|
| 1. Principale: | <ul style="list-style-type: none"> A- Residenziale - abitazioni permanenti - abitazioni collettive - abitazioni temporanee - collegi - convitti - case per studenti - pensionati - autorimesse -spazi di pertinenza relativi |
|----------------|--|

2. Compatibili:

C- Terziaria servizi

- servizi relativi alla residenza
- studi professionali, uffici pubblici e privati in genere
- attività professionali svolte in ambienti promiscui alla residenza
- servizi alla persona
- banche, assicurazioni, uffici postali
- terziario diffuso
- sedi di associazioni culturali, sociali, politiche e simili
- esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)
- esercizi dove si svolgono giochi leciti, internet point
- servizi sociosanitari
- laboratori, attività di ricerca
- botteghe artistiche ed artigiane
- artigianato di servizio
- attrezzature per lo sport ed il tempo libero (diverse dal punto I sport di discesa)

D – Terziaria commercio:

- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita

E – Terziaria ricettiva:

- alberghi
- residenze turistico alberghiere
- case per ferie
- ostelli della gioventù
- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- bed & breakfast

3. Destinazione d'uso vietata:

- attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
- artigianato di servizio che non richieda fabbricati con tipologia propria e che risulti compatibile con le norme del Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana;
- altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2)

24.7. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi di "ristrutturazione edilizia", che comportino la completa demolizione e ricostruzione, ed i "nuovi interventi edilizi", conseguenti alla utilizzazione di aree libere, entrambi da assoggettarsi a P.R. o a P.V.C., (per aree libere si intendono aree di proprietà esclusiva, catastalmente individuate ed autonome, non edificate e/o occupate da manufatti edilizi, non urbanisticamente asservite, inserite all'interno della perimetrazione di zona A, non occupate da opere di Urbanizzazione, in soprasuolo, primaria e/o secondaria esistenti o di previsione) devono rispettare i seguenti parametri:

- la densità fondiaria non deve in nessun caso superare i 2,00 mc/mq;
- l'altezza massima di ogni edificio non deve essere superiore all'altezza degli edifici circostanti; e, comunque, non deve superare i ml. 9,00;
- la distanza dai confini (se minore di ml 1,5 dal confine libero) deve essere pari all'esistente, oppure secondo le indicazioni del P.R., fatta salva la distanza minima di cui all'art. 873 C.C.;
- le distanze tra gli edifici (se minori di ml 3) non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; è fatta salva la distanza minima di cui all'art. 873 C.C.;
- la distanza dal ciglio stradale (se minore di ml 5,00) deve essere pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario oppure secondo le indicazioni del P.R. o P.V.C..

24.8. - Documentazione d'obbligo ed integrativa

1. Le indicazioni dei singoli progetti d'intervento relative alle operazioni di carattere urbanistico ed edilizio, devono essere comprese in appositi elaborati, da redigersi da parte degli interessati in conformità alla disciplina sia del regolamento edilizio che del piano di governo del territorio.

2. Costituiscono parte integrante dei singoli progetti d'intervento, predisposti dai professionisti, i seguenti elaborati:

- Scheda di analisi dello stato di fatto (Sc.1)

La "scheda di analisi" (Sc.1) individua i dati generali della proprietà ossia la localizzazione di ogni edificio, i dati significativi, la destinazione d'uso, i dati dimensionali, i caratteri costruttivi, la consistenza materica, i caratteri decorativi, i dati storici, i caratteri funzionali, il rilievo fotografico, conferma la presenza degli "elementi storici caratterizzanti" eventualmente integrando gli stessi, indaga gli elementi alla voce "ambiti di problematicità" eventualmente integrando gli stessi. Detta scheda deve essere integrata dei dati non a disposizione della Amministrazione Comunale, in essa possono essere, eventualmente, evidenziate "condizioni fisiche" diverse rispetto a quelle indicate nelle schede comunali, dandone puntuale giustificazione sia grafica che fotografica nella relazione descrittiva dell'intervento programmato.

Nella "scheda di analisi" è inoltre individuata la "classe edilizia" attribuita ad ogni edificio; classe che risulta evidenziata al precedente punto 24.3.

- Relazione descrittiva dell'intervento programmato.

3. Le schede urbanistiche debbono essere predisposte utilizzando i modelli allegati in calce alle presenti NTA; dette schede debbono essere asseverate dal progettista incaricato.

4. La documentazione integrativa, resa necessaria dalle presenti norme, deve essere inoltrata nello stesso numero di copie prescritto dalla normativa vigente per il rilascio del Permesso di Costruire ovvero nella presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

5. La predetta documentazione deve interessare ogni singolo edificio, sia che risulti individuato autonomamente sia che risulti compreso in nuclei di particolare pregio ambientale e sia infine che risulti compreso in ambito assoggettato a pianificazione attuativa.

24.9. - Prescrizioni generali

1. Nel caso di intervento di recupero consentito dalle norme di P.G.T. e che, per motivate esigenze di viabilità comunale individuate o sulla tavola di uso del suolo o con deliberazione di G.C., comporti un arretramento della edificazione e, quindi, un intervento di ristrutturazione urbanistica di cui al par. f) dell'art. 27 della L.R. 12-05, il volume esistente alla data di adozione del P.G.T. potrà essere diversamente localizzato e/o accorpato mediante PR o PVC. Detto intervento comporta la Generazione di crediti volumetrici pari al 20% del volume geometrico di cui al fabbricato medesimo oggetto di intervento, secondo i disposti dell'art.16.2.2, da potersi, in deroga allo stesso, utilizzarsi in loco.

2. Per un termine massimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme è consentita la trasformazione ad uso residenziale, tramite P.V.C. o P.R. assoggettati ai disposti del presente articolo, delle pertinenze di classe D.1, ove le stesse risultino edificate a termini di legge, nel rispetto della volumetria geometrica esistente, e delle relative norme di intervento. Le stesse saranno da realizzarsi, previa demolizione del manufatto medesimo, in aderenza all'edificio principale.

3. Tramite motivata delibera di Giunta Comunale potranno essere individuate fasce di arretramento dell'edificazione sino ad un massimo di ml 2,5. funzionali all'allargamento dei calibri viari esistenti.

4. Mediante Piano di Recupero di iniziativa privata, l'Amministrazione Comunale, può assentire, dandone giustificata motivazione nel provvedimento medesimo, il mancato rispetto, per singole parti, delle presenti norme; tramite detto intervento è inoltre possibile il totale recupero del volume geometrico esistente e/o della SLP esistente (come disciplinata all'art. 14.15 delle presenti norme) in deroga all'art. 24.7.

5. A termini dell'art. 64 comma 1 della L.R. 12-05 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) nella presente zona sono ammessi gli interventi di cui al Titolo IV Capo I della stessa, che non comportano modifica dell'altezza geometrica massima (attuale profilo delle coperture) dei fabbricati esistenti. Detto intervento, sempre che ammissibile, risulta assoggettato ai disposti del presente articolo, fatta salva la sola deroga all'indice di densità fondiaria.

6. Per gli interventi su edifici esistenti vige quanto disposto in termini di deroga in materia di igiene edilizia al capitolo 1 paragrafo 3.0.0 comma 3 e 6 del Regolamento locale di igiene tipo DGR IV-45266 del 25.7.89

7. Dai fabbricati, appartenenti alla presente zona urbanistica fatta eccezione per gli edifici di classe C, posti in aderenza o prossimità con altre zone urbanistiche, dovrà essere tenuta, per quanto attiene all'edificazione di cui alle altre zone urbanistiche, una distanza di rispetto di minimo ml. 5 non derogabile, fatte salve ulteriori e/o maggiori distanze prescritte.

8. I fabbricati individuati e classificati sulla tavola - 6A4 Nuclei di Antica Formazione edifici storici sparsi -, anche se esterni alla perimetrazione del Centro Storico, ad eccezione di quelli appartenenti alla zona A1-rt, sono puntualmente assoggettati, ognuno per la sua classe di appartenenza, ai disposti del presente articolo.

9. Per i fabbricati, già fatti oggetto di intervento alla data di adozione del presente PGT, con uno stato di fatto complessivo che si discosta quindi dalla rappresentazione riportata sulle schede di rilievo, potrà essere proposta, ancorché motivata ed opportunamente supportata, l'eventuale modifica della "classe" di appartenenza, come disposta dalle presenti norme, quanto sopra sarà da indicarsi nell'atto autorizzativo e/o dichiarativo.

10. Le convenzioni riferite alla emanazione di Permessi di Costruire Convenzionati, già approvate dal Consiglio Comunale alla data di adozione del presente P.G.T. mantengono la loro validità per un periodo di anni 10 (o minore se normato nella convenzione medesima) a decorrere dalla data della loro approvazione, sia per quanto riguarda i limiti edilizi in essi previsti sia per quanto riguarda gli obblighi convenzionali assunti o da assumersi tra le parti; gli interventi edilizi conseguenti e loro varianti (da ottenersi mediante atti dichiarativi o abilitativi), dovranno rispettare i parametri di utilizzazione previsti dalle singole convenzioni; per detti ambiti i parametri ed indici urbanistici sono quelli di cui alla normativa urbanistica vigente all'atto di approvazione della convenzione; alla scadenza degli anni di operatività della convenzione agli interventi edilizi ancora da completare si applicheranno i parametri di utilizzazione come previsti dalle presente zona urbanistica. Il periodo di validità della convenzione termina a semplice presentazione della comunicazione di fine lavori riferita al Permesso di Costruire Convenzionato, o dalla non emanazione dello stesso Permesso di Costruire Convenzionato entro anni 5 dalla approvazione della convenzione medesima.

11. Al fine di agevolare gli interventi di conservazione nella presente zona l'utilizzazione di coperture in pioda, in conformità con quanto disposto negli Allegati 2,3,4 comporta la Generazione di crediti volumetrici pari al 10% del volume geometrico di cui al fabbricato medesimo oggetto di intervento. Quanto sopra secondo le indicazioni e procedura di cui all'art. 16.2.2.

Art. 25 – Avpae - Edifici di Rilevanza Ambientale. Zona A1-rt

25.1. - Definizione della zona

1. La zona territoriale omogenea A1-rt è quella cui appartengono gli edifici (e non le parti del territorio) di cui al sistema diffuso delle baite, degli alpeggi e/o dell'edificazione diffusa, contraddistinta da edificazione polverizzata a prevalente ed originaria vocazione rurale, comunque di interesse storico, ed ambientale, con valore paesaggistico a termini dell'art. 10 comma 1 capoverso e)-2 della L.R. 12/05.

25.2. - Ambito di applicazione

1. I singoli edifici individuati nella tavola d'uso del suolo per il sistema diffuso delle Baite Tav. 3 in scala 1:10.000 (qui riportate con individuazione numerica) e nell'allegato 8 del P.d.R. Censimento Baite.

n°.n°

25.3. - Suddivisione della zona

1. Per consentire la puntuale applicazione delle presenti norme viene qui di seguito riportata la "Classe" da attribuirsi al patrimonio esistente in zona omogenea A1-rt,:

- Classe A = Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale:
 - A.1 edifici oggetto di molteplici e successivi interventi, modesta permanenza di materiale storico, leggibilità complessiva compromessa;
 - A.2 edifici in tutto o in parte già oggetto di intervento, discreta permanenza di materiale storico, presenza di manufatti edilizi recenti, leggibilità complessiva non compromessa;
 - A.3 edifici oggetto di modesti interventi, buona permanenza di elementi autentici, leggibilità storica unitaria;

- Classe B = Edilizia storica minore a prevalente vocazione residenziale:
 - B.1 edifici oggetto di molteplici e successivi interventi, modesta permanenza di materiale storico, leggibilità complessiva compromessa;
 - B.2 edifici in tutto o in parte già oggetto di intervento, discreta permanenza di materiale storico, presenza di manufatti edilizi recenti, leggibilità complessiva non compromessa;
 - B.3 edifici oggetto di modesti interventi, buona permanenza di elementi autentici, leggibilità storica unitaria;

- Classe C = Edilizia di recente costruzione ad uso prevalentemente residenziale:
 - edifici nuovi, edilizia già oggetto di interventi di ristrutturazione totale e/o parziale, interventi di ricostruzione su antico sedime;

- Classe R = Edilizia allo stato di rudere

La classe di appartenenza viene determinata attraverso la compilazione asseverata di specifica modulistica allegata alle presenti norme (scheda di determinazione classi di appartenenza per la zona A1-rt), la stessa corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata, sottoscritta dal tecnico incaricato, all'atto della presentazione della domanda di intervento sull'immobile considerato. Nel caso di falsa attestazione opera quanto previsto all'art. 23 comma 6 del D.P.R. 380-2001.

25.4. - Modalità di intervento

Al fine della applicazione delle presenti norme sono definite le seguenti "modalità di intervento":

- CONSERVAZIONE DI PRIMO LIVELLO

Intervento finalizzato alla conservazione complessiva dell'edificio nella sua valenza tipologica e materico-morfologica.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in coerenza con gli usi ammessi nella presente zona Principale e Compatibili.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- restauro conservativo delle facciate con divieto di:
formazione di nuove aperture ove non necessario (RAI locali abitabili), modifica delle esistenti ove non necessario (RAI locali abitabili) e chiusura di portici e/o loggiati; formazione di scale esterne, pensiline tettoie e corpi aggettanti quali balconi
- restauro conservativo delle coperture che dovranno mantenere sporgenze di gronda, imposta, inclinazione delle falde esistenti, fatti salvi modesti interventi di riallineamento riferiti a fronti urbani adiacenti;
- consolidamento statico con eventuale sostituzione delle parti dissestate e non recuperabili, senza modifica delle quote e della posizione degli elementi strutturali fondamentali, quali volte, solai lignei, scale, collegamenti orizzontali, murature portanti principali;
- interventi di sistemazione interna nel rispetto degli elementi strutturali, mantenendo la coerenza fra prospetti esterni e distribuzione interna;
- adeguamento igienico sanitario e tecnologico;
- per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano manufatti censiti alla voce "Elementi storici caratterizzanti" è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi stessi;

- CONSERVAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Intervento finalizzato al riuso dell'edificio tramite la conservazione dello stesso nella sua valenza materico-morfologica, con modifica dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in coerenza con gli usi ammessi nella presente zona Principale e Compatibili.

La progettazione, se non unicamente relativa ad opere interne, deve essere riferita all'intera unità di rilevamento.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- mantenimento delle murature perimetrali, con giustificata eliminazione, aggiunta o modifica delle aperture; divieto di formazione di scale esterne, pensiline tettoie, ecc; in presenza di strutture murarie fatiscenti e/o con ampi dissesti statici, anche con valore storico, è ammessa la loro sostituzione riferita alle singole parti;
- rifacimento delle coperture con mantenimento dell'imposta e dell'inclinazione delle falde esistenti; modifica della sporgenza di gronda o sua formazione se non esistente; possibilità di creazione di nuovi lucernari o abbaini;
- interventi di sistemazione interna garantendo la coerenza fra prospetti esterni e distribuzione interna;
- ridisegno del sistema degli accessi e disimpegni, collegamenti verticali e/o orizzontali da realizzarsi entro l'involucro edilizio;
- per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano manufatti censiti alla voce "Elementi storici caratterizzanti" è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi stessi;

- CONSERVAZIONE DI TERZO LIVELLO CON PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Intervento finalizzato alla riqualificazione complessiva e/o riuso dell'edificio mediante ristrutturazione, con eventuale demolizione per parti, garantendo la sola conservazione degli eventuali elementi storici caratterizzanti così come individuati nelle schede di rilievo del patrimonio edilizio.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in coerenza con gli usi ammessi nella presente zona Principale e Compatibili.

La progettazione, se non unicamente relativa ad opere interne, deve essere riferita all'intera unità di rilevamento.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- ristrutturazione delle murature perimetrali con soppressione, aggiunta e/o modifica delle aperture e/o dei balconi, divieto di formazione di nuove scale esterne, pensiline tettoie e corpi aggettanti;
- ridisegno del sistema degli accessi e disimpegni, collegamenti verticali e/o orizzontali, da realizzarsi entro l'involucro edilizio, ridisegno dei volumi aggiunti di recente edificazione;
- rifacimento delle coperture e/o loro riorganizzazione; possibilità di creazione di nuovi lucernari o abbaini;
- ristrutturazione interna

25.5. - Criteri operativi

1. Tutti gli elaborati tecnici allegati, citati e costituenti le presenti norme hanno valore prescrittivo, fatto salvo gli elaborati di seguito indicati che hanno valore informativo e consultivo:

- Allegato 2 Tipologie e sistemi costruttivi
 Ambiti di problematicità, alterazioni ricorrenti per elementi costruttivi
- Allegato 3 Cicli di Conservazione dei Materiali
 Interventi di Conservazione sui Sistemi Costruttivi

2. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo ove non in contrasto con le Modalità di intervento sopra riportate; per le sole classi edilizie C, D lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, ad eccezione delle voci in esso contenute riferite alla conservazione e/o sostituzione di elementi storici; quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC. Con riferimento all'allegato 5 Abaco delle Colorazioni, su istanza di parte, funzionale ad un migliore inserimento paesaggistico dei manufatti, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio, potranno essere autorizzate colorazioni differenti rispetto a quanto previsto dallo stesso Abaco delle colorazioni.

3. Qualsiasi intervento deve comportare, ove possibile, la conservazione degli elementi architettonici evidenziati sulle schede di rilievo del patrimonio edilizio, alla voce "Elementi storici caratterizzanti"; per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano detti manufatti è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi;

4. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)
- Piano di Recupero (P.R.)

5. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica si prevede il ricorso al Piano di Recupero.

6. Gli interventi ammessi dal P.G.T. sono assoggettati alla seguente disciplina, in relazione alla "classe" di appartenenza di ogni edificio:

CLASSE A. - Edilizia storica minore a prevalente vocazione rurale

A.1

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello”;
- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello con progetto di riqualificazione”;

A.2

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”, come sopra individuati, che non comportino modifiche della destinazione d'uso, quando questa non risulti coerente con la destinazione d'uso “principale” ;
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello” che comportino modifiche della destinazione d'uso, da destinazione d'uso “vietata” a destinazione d'uso “principale” e/o adeguamento della destinazione d'uso “principale”;

A.3

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”, come sopra individuati, che non comportino modifiche della destinazione d'uso, quando questa non risulti coerente con la destinazione d'uso “principale” ;
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello” che comportino modifiche della destinazione d'uso, da destinazione d'uso “vietata” a destinazione d'uso “principale” e/o adeguamento della destinazione d'uso “principale”;

CLASSE B. - Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale:

B.1

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello”;
- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c) d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di terzo livello con progetto di riqualificazione”;

B.2

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:

- interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di secondo livello”;

B.3

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05, con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia” come definiti al comma 1 par. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05, comunque riferiti alla modalità di intervento di cui alla “conservazione di primo livello”;

CLASSE C. - Edilizia di recente costruzione ad uso e/o vocazione prevalentemente residenziale:

- a semplice *Comunicazione di inizio lavori* sono consentiti:
 - interventi di “manutenzione straordinaria” come definiti al comma 1 par. b) dell'art. 27 della L.R. 12-05; con le limitazioni di cui all'art. 8 comma 3 delle presenti norme, detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 25.5.2 del presente articolo;
- a semplice *Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire* sono consentiti:
 - interventi di “restauro e risanamento conservativo”, di “ristrutturazione edilizia”, di cui ai parr. c), d) dell'art. 27 della L.R. 12-05 senza aumento della volumetria e senza alterazione delle caratteristiche architettoniche, ma eventualmente comportanti modifiche alla destinazione d'uso in coerenza con il P.G.T.; detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 5.2 del presente articolo;
 - interventi di “ristrutturazione edilizia” comportanti aumento della volumetria in quanto ammessa dal P.G.T.; detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 25.5.2 del presente articolo;
- a semplice *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:
 - “nuovi interventi edilizi”, conseguenti alla sostituzione (demolizione con ricostruzione) di edifici esistenti; detti interventi dovranno rispettare quanto disposto al comma 25.5.2 del presente articolo, detti interventi potranno comportare la modifica del sedime dell'edificio esistente purché il nuovo sedime sia in parte (anche modesta) coincidente con il sedime esistente;

Classe R. - Edilizia allo stato di rudere

- con *Permesso di Costruire convenzionato* sono consentiti:
 - interventi di “ristrutturazione edilizia”, conseguenti alla sostituzione di edifici esistenti ancorché allo stato di rudere, con mantenimento degli elementi storici esistenti, così come individuati nel rilievo propedeutico all'intervento edilizio e nelle schede di rilievo del patrimonio edilizio; con mantenimento ove ancora esistenti, delle aperture, dell'imposta e inclinazione di falda. Ove non rilevabile l'imposta del tetto e l'inclinazione della falda, anche sulla base di pregressa documentazione fotografica e/o catastale, sarà possibile la ricostruzione di un fabbricato, insistente, ove possibile in termini di distanze civile (art. 873 C.C.), sul sedime esistente, in difetto su altro sedime, di uguale ingombro, costituito da due piani agibili di cui il secondo in sottotetto, l'altezza interna dei locali dovrà verificare puntualmente i parametri, non superandoli, disposti dal “regolamento locale di igiene” alla voce “Altezze minime”, “Altezze minime in relazione all'altitudine”.

25.6. - Destinazione d'uso

1. Principale:
- A- Residenziale
 - abitazioni temporanee
- E – Terziaria ricettiva:

- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- bed & breakfast
- rifugi, bivacchi fissi

2. Compatibili: C- Terziaria servizi
 - esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)

Se l'edificio di cui trattasi risulta collocato all'interno di una più vasta area agricola o di tutela ambientale, oltre a quanto sopra:

1. Principale: F – Agricola:
 - residenza per il conduttore
 - deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
 - attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione

2. Destinazione d'uso vietata: - attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
 - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2)

25.7. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi di "ristrutturazione edilizia", che comportino la completa demolizione e ricostruzione, sempre che ammessi, devono rispettare i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità fondiaria deve essere pari all'esistente;
- l'altezza massima di ogni edificio deve essere pari all'esistente;
- la distanza dai confini (se minore di ml 1,5 dal confine libero) deve essere pari all'esistente, oppure secondo le indicazioni del P.R., fatta salva la distanza minima di cui all'art. 873 C.C.;
- le distanze tra gli edifici (se minori di ml 3) non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; è fatta salva la distanza minima di cui all'art. 873 C.C.;
- la distanza dal ciglio stradale (se minore di ml 5,00) deve essere pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario oppure secondo le indicazioni del P.R. o P.V.C..

25.8. - Documentazione d'obbligo ed integrativa

1. Le indicazioni dei singoli progetti d'intervento relative alle operazioni di carattere urbanistico ed edilizio, devono essere comprese in appositi elaborati, da redigersi da parte degli interessati in conformità alla disciplina sia del regolamento edilizio che del piano di governo del territorio.

2. Costituiscono parte integrante dei singoli progetti d'intervento, predisposti dai professionisti, i seguenti elaborati:

- Scheda di analisi dello stato di fatto (Sc.1)

La "scheda di analisi dello stato di fatto Sc. 1" individua i dati generali della proprietà ossia la localizzazione di ogni edificio, i dati significativi, la destinazione d'uso, i dati dimensionali, i caratteri costruttivi, la consistenza materica, i caratteri decorativi, i dati storici, i caratteri funzionali, il rilievo fotografico, conferma la presenza degli "elementi storici caratterizzanti" eventualmente integrando gli stessi, indaga gli elementi alla voce "ambiti di problematicità" eventualmente integrando gli stessi. Detta scheda deve essere integrata dei dati non a disposizione della Amministrazione Comunale, in essa possono essere, eventualmente, evidenziate "condizioni fisiche" diverse rispetto a quelle indicate nelle schede comunali, dandone puntuale giustificazione sia grafica che fotografica nella relazione descrittiva dell'intervento programmato.

Nella "scheda di analisi" è inoltre individuata la "classe edilizia" attribuita ad ogni edificio; classe che risulta evidenziata al precedente punto 25.3 e determinata secondo le modalità dell'ultimo paragrafo del medesimo.

- Relazione descrittiva dell'intervento programmato.

3. Le schede urbanistiche debbono essere predisposte utilizzando i modelli allegati in calce alle presenti NTA; dette schede debbono essere asseverate dal progettista incaricato.
4. La documentazione integrativa, resa necessaria dalle presenti norme, deve essere inoltrata nello stesso numero di copie prescritto dalla normativa vigente per il rilascio del Permesso di Costruire ovvero nella presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
5. La predetta documentazione deve interessare ogni singolo edificio, sia che risulti individuato autonomamente sia che risulti compreso in nuclei di particolare pregio ambientale e sia infine che risulti compreso in ambito assoggettato a pianificazione attuativa.

25.9. - Prescrizioni generali

1. Nel caso di intervento di recupero consentito dalle norme di PGT e che, per motivate esigenze di viabilità comunale, pubblica utilità, incolumità e/o sicurezza, individuate con deliberazione di G.C., comporti un arretramento della edificazione, il volume esistente alla data di adozione del P.G.T. potrà essere diversamente localizzato mediante concessione edilizia convenzionata per gli aspetti plani volumetrici PVC.
2. Mediante Piano di Recupero di iniziativa privata, ammissibile per interventi riguardanti l'interesse pubblico, la pubblica utilità e/o la sicurezza pubblica e/o privata, l'Amministrazione Comunale, può assentire, dandone giustificata motivazione nel provvedimento medesimo, il mancato rispetto, per singole parti, delle presenti norme ad eccezione di quanto previsto ai comma 25.5.2 e 25.5.3; tramite detto intervento è inoltre possibile il totale recupero del volume geometrico esistente.
3. A termini dell'art. 64 comma 1 della L.R. 12-05 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) nella presente zona sono ammessi gli interventi di cui al Titolo IV Capo I della stessa, che non comportano modifica dell'altezza massima dei fabbricati esistenti. Detto intervento, sempre che ammissibile, risulta assoggettato ai disposti del presente articolo, fatta salva la sola deroga all'indice di densità fondiaria.
4. Per gli interventi su edifici esistenti vige quanto disposto in termini di deroga in materia di igiene edilizia al capitolo 1 paragrafo 3.0.0 comma 3 e 6 del Regolamento locale di igiene tipo DGR IV-45266 del 25.7.89
5. Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del P.G.T., all'interno della presente zona, è consentito realizzare per ragioni igienico-sanitarie e tecnologiche opportunamente dimostrate, ampliamenti a tantum entro 5 anni dall'approvazione delle presenti norme, nella misura del 15% del volume esistente e comunque non superiore a 100 mc., secondo quanto disposto dalla scheda 1 allegata alle presenti norme.
6. Nel caso in cui il volume del piano terra del fabbricato risulti essere interrato per più del 50% (pareti perimetrali incluse) è possibile realizzare uno sbancamento adiacente al fabbricato medesimo di lunghezza pari al fabbricato e di volume pari al volume interrato del piano terra, secondo quanto disposto dalla scheda 2 allegata alle presenti norme. E' comunque sempre possibile la realizzazione di un cavedio di areazione per le parti controterra a condizione che lo stesso risulti, per la parte superiore, dotato di solaio opportunamente mitigato (con rinterro superiore), il tutto non dovrà essere visibile all'esterno.
7. Le recinzioni possono essere realizzate solamente in pertinenza ai fabbricati esistenti, a distanza non superiore a ml. 10,00 dal perimetro del fabbricato, altezza massima ml 1,2, con pali e traversi in legno tipo staccionata, sempre che non diversamente disposto dalla più ampia zona in cui è inserito il fabbricato;
8. Il Titolo Edilizio, a termini dell'art. 36 comma 2 della LR 12-05, è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento.

25.10. - Prescrizioni particolari

1. Gli edifici individuati sulle tavole d'uso del suolo per il territorio comunale Tav. 2B in scala 1:2.000 con l'indicazione "edifici esterni al TUC", sempre che non censiti ed individuati sulla Tav. 3 (uso del suolo per il sistema diffuso delle baite), che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'uso


indicato dal presente articolo come principale e/o compatibile, sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05;

Art. 26 – Tuc - Tessuto Turistico-Residenziale Consolidato Intensivo. Zona B-rt

26.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea B-rt – Tessuto turistico-residenziale consolidato intensivo – appartiene a quella parte del territorio comunale, dotata di urbanizzazioni, in gran parte, ma non totalmente, edificata, esterna ai vecchi nuclei, prevalentemente costituita da edificato consolidato intensivo, a prevalente destinazione d'uso turistica-residenziale (prime case, seconde case, residenze temporanee turistiche).

26.2. - Ambito di applicazione



Tessuto turistico-residenziale consolidato intensivo

26.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)
- Piano di Recupero (P.R.)

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica si prevede il ricorso al Piano di Recupero.

26.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale:

- A- Residenziale
- abitazioni permanenti
 - abitazioni collettive
 - abitazioni temporanee
 - collegi
 - convitti
 - case per studenti
 - pensionati
 - autorimesse
 - spazi di pertinenza relativi

E – Terziaria ricettiva:

- alberghi
- residenze turistico alberghiere
- case per ferie
- ostelli della gioventù
- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- bed & breakfast

2. Compatibili:
- C- Terziaria servizi
 - servizi relativi alla residenza
 - studi professionali, uffici pubblici e privati in genere
 - attività professionali svolte in ambienti promiscui alla residenza
 - servizi alla persona
 - banche, assicurazioni, uffici postali
 - terziario diffuso
 - sedi di associazioni culturali, sociali, politiche e simili
 - esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)
 - esercizi dove si svolgono giochi leciti, internet point
 - servizi sociosanitari
 - laboratori, attività di ricerca
 - botteghe artistiche ed artigiane
 - artigianato di servizio
 - attrezzature per lo sport ed il tempo libero (diverse dal punto I sport di discesa)
 - D – Terziaria commercio:
 - esercizi di vicinato
 - medie strutture di vendita
3. Destinazione d'uso vietata:
- attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
 - artigianato di servizio che richieda fabbricati con tipologia propria (capannoni e similari) e/o che non risulti compatibile con le norme del Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana;
 - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

26.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- le massimo <= 1,2 mc/mq;
- di cui:
- le proprio <= 1,0 mc/mq;
 - le da UP/GV <= 0,2 mc/mq;
 - H massima <= 10,00 ml;
 - N piani <= 3;
 - Dc (da confini) => 5,00 ml;
 - Df (da fabbricati) => 10,00 ml;
 - Dcs (da ciglio strada) => 5,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie di P.G.T.

2. Per gli ambiti contrassegnati con “*” (asterisco) in località Liscidini l'indice “le, massimo, proprio, da UP/GV”, come sopra espresso, risulta ridotto di 0,2 mc/mq, immutati gli altri parametri, quindi:

- le massimo <= 1,0 mc/mq;
- di cui:
- le proprio <= 0,8 mc/mq;
 - le da UP/GV <= 0,2 mc/mq;

26.6. - Prescrizioni generali

1. Con riferimento agli elaborati Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici e Allegato 5 Abaco delle Colorazioni, gli stessi hanno valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Con riferimento a detti elaborati, su istanza di parte, funzionale ad un miglior inserimento paesaggistico dei manufatti, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio, potranno essere autorizzate soluzioni e colorazioni differenti rispetto a quanto previsto dagli stessi elaborati.

2. Gli edifici non coerenti con la destinazione d'uso specifica della presente zona (qualora non si decidesse di conformare l'uso a quanto permesso) non possono essere fatti oggetto di opere superiori alla manutenzione straordinaria ed al restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 27 della L.R. 12-05.

3. Per l'edificazioni dei lotti liberi esistenti all'interno delle singole zone di PGT dovrà essere dimostrata ed asseverata la non sussistenza di vincolo "non aedificandi" riferito a precedenti Autorizzazioni Edilizie funzionali all'utilizzazioni delle volumetrie dell'area medesima (anche nel caso di lotto parzialmente saturo); per l'esistenza dello stesso vincolo, se non presente in forma scritta, farà fede la documentazione tecnica riferita a precedenti Autorizzazioni Edilizia (anche riferita a differenti proprietà) da cui si evinca l'utilizzazione della volumetria come sopra indicata.

4. Gli interventi di nuova costruzioni e di ampliamento dovranno mantenere per le parti in interrato una distanza minima dal ciglio strada pari a ml. 1,5.

Art. 27 – Tuc - Tessuto Turistico-Residenziale consolidato a P.L. vigente. Zona PLV-rt

27.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea PLV-rt – Tessuto Turistico-Residenziale consolidato a P.L. vigente – appartiene a quella parte del territorio comunale, in parte dotata di urbanizzazioni ed in parte edificata, costituita da ambiti assoggettati alla pianificazione attuativa in forza della disciplina del precedente strumento urbanistico, posti all'interno del tessuto consolidato a prevalente vocazione turistico residenziale, esterna ai vecchi nuclei.

27.2. - Ambito di applicazione

 Tessuto turistico-residenziale a PL vigente

27.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

3. Quanto sopra nel rispetto delle prescrizioni convenzionali dei singoli piani attuativi.

27.4. - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse per il completamento della pianificazione attuativa ancora operante sono quelle individuate nei singoli piani attuativi.

27.5. - Parametri di utilizzazione, prescrizioni generali

1. I piani attuativi approvati dal Consiglio Comunale alla data di adozione del presente P.G.T. mantengono la loro validità per l'intera durata dei piani stessi, sia per quanto riguarda i limiti edilizi in essi previsti sia per quanto riguarda gli obblighi convenzionali assunti o da assumersi tra le parti; gli interventi edilizi conseguenti e loro varianti (da ottenersi mediante atti dichiarativi o abilitativi), dovranno rispettare i parametri di utilizzazione previsti per i singoli piani attuativi;

2. A termini dell'art. 14 comma 12 della L.R. 12-05 non necessita di approvazione di variante al piano attuativo, la previsione in fase di esecuzione, di modificazioni plani volumetriche, conformazione dei lotti, diverse distribuzioni volumetriche, ecc. a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico generale; per eventuali interventi, diversi da quanto sopra, che richiedano la variazione dello strumento attuativo, i parametri ed indici urbanistici sono quelli di cui alla normativa urbanistica vigente all'atto della prima approvazione della lottizzazione;

3. Nella presente zona i parametri ed indici urbanistici sono quelli di cui alla normativa urbanistica vigente all'atto della prima approvazione della lottizzazione, come eventualmente variati in sede di approvazione della stessa e/o fatti oggetto di successive varianti urbanistiche; alla scadenza degli anni di operatività

previsti dai singoli PL, se completate le opere di urbanizzazione previste dal PL, agli interventi edilizi ancora da completare si applicheranno i parametri di utilizzazione come sopra previsti.

3. Nel caso in cui allo scadere del termine di validità del PL le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non siano ultimate si renderà necessaria la predisposizione di un nuovo PL, o in alternativa PVC, per la parte ancora da realizzare, sempre che non preventivamente già autorizzata, da predisporre secondo i parametri di utilizzazione di cui alla zona omogenea B-rt, fatto salvo l'indice le che rimane come da lottizzazione convenzionata;

5. E' data facoltà ai singoli attuatori, anche per singoli lotti, o loro aventi titolo, di optare, sempre che compatibili con le previsioni di PL, per l'applicazione dei parametri di utilizzazione di cui alla zona omogenea B-rt, fatto salvo l'indice le che rimane come da lottizzazione convenzionata;

Art. 28 – Tuc - Tessuto Turistico-Residenziale consolidato a P.I.I. vigente. Zona PII-rt

28.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea PIIV-rt – Tessuto Turistico-Residenziale consolidato a P.I.I. vigente – appartiene a quella parte del territorio comunale, dotata di urbanizzazioni ed in parte edificata, costituita da ambiti assoggettati alla pianificazione attuativa in forza della disciplina dei Programmi integrati di intervento approvati in variante al precedente strumento urbanistico e già convenzionati, posti all'interno del tessuto consolidato a prevalente vocazione turistico residenziale.

28.2. - Ambito di applicazione



Tessuto turistico-residenziale a PII vigente

28.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

3. Quanto sopra nel rispetto delle prescrizioni convenzionali dei singoli programmi integrati di intervento.

28.4. - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse per il completamento della pianificazione attuativa ancora operante sono quelle individuate nei singoli piani attuativi.

28.5. - Parametri di utilizzazione, prescrizioni generali

1. I programmi integrati di intervento approvati alla data di adozione del presente P.G.T. mantengono la loro validità per l'intera durata dei piani stessi, sia per quanto riguarda i limiti edilizi in essi previsti sia per quanto riguarda gli obblighi convenzionali assunti o da assumersi tra le parti; gli interventi edilizi conseguenti e loro varianti (da ottenersi mediante atti dichiarativi o abilitativi), dovranno rispettare i parametri di utilizzazione previsti per i singoli piani attuativi.

2. Nella presente zona i parametri ed indici urbanistici sono quelli di cui alla normativa urbanistica vigente all'atto della prima approvazione del programma integrato di intervento, come eventualmente variati in sede di approvazione del PII; alla scadenza degli anni di operatività previsti dai singoli PII, se completate le opere di urbanizzazione previste dai PII, agli interventi edilizi ancora da completare si applicheranno i parametri di utilizzazione come sopra previsti.

3. A termini dell'art. 14 comma 12 della L.R. 12-05 non necessita di approvazione di variante al programma integrato di intervento, la previsione in fase di esecuzione, di modificazioni plani volumetriche, conformazione dei lotti, diverse distribuzioni volumetriche, ecc. a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico generale; per eventuali interventi, diversi da quanto sopra, che richiedano la variazione del programma integrato di intervento, i parametri ed indici urbanistici sono quelli di cui alla normativa urbanistica vigente all'atto della prima approvazione della lottizzazione;

3. Nel caso in cui allo scadere del termine di validità dei PII le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non siano ultimate si renderà necessaria la predisposizione di un nuovo PVC, per la parte ancora da realizzare, sempre che non preventivamente già autorizzata, da disporsi secondo i parametri di utilizzazione come sopra previsti;

4. E' data facoltà ai singoli attuatori, anche per singoli comparti, o loro aventi titolo, di optare, sempre che compatibili con le previsioni dei PII, per l'applicazione dei parametri di utilizzazione di cui alla zona omogenea B-rt, fatto salvo l'indice le e le destinazioni d'uso previste che rimangono come da pianificazione convenzionata;

Art. 29 – At - Ambiti di Trasformazione Turistico-Residenziale. Zona AT-rt

Il presente articolo riporta per intero quanto contenuto nel D.d.P. – Relazione/NTA - Allegato

29.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea AT-rt – Aree di trasformazione turistico-residenziale – appartiene a quella parte del territorio comunale, contigua all'abitato, destinata ad interventi di espansione per insediamenti abitativi di tipo turistico-residenziale o ricettivi, con obbligo di pianificazione attuativa.

29.2. - Ambito di applicazione



Aree di trasformazione turistico-residenziale

29.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di, previa approvazione e convenzionamento di piano attuativo:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

29.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale:

- A- Residenziale
- abitazioni permanenti
 - abitazioni collettive
 - abitazioni temporanee
 - collegi
 - convitti
 - case per studenti
 - pensionati
 - autorimesse
 - spazi di pertinenza relativi

E – Terziaria ricettiva:

- alberghi
- residenze turistico alberghiere
- case per ferie
- ostelli della gioventù
- esercizi di affittacamere
- case e appartamenti per vacanze
- bed & breakfast

2. Compatibili:

- C- Terziaria servizi
- servizi relativi alla residenza

- studi professionali, uffici pubblici e privati in genere
- attività professionali svolte in ambienti promiscui alla residenza
- servizi alla persona
- banche, assicurazioni, uffici postali
- terziario diffuso
- sedi di associazioni culturali, sociali, politiche e simili
- esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)
- esercizi dove si svolgono giochi leciti, internet point
- servizi sociosanitari
- laboratori, attività di ricerca
- botteghe artistiche ed artigiane
- artigianato di servizio
- attrezzature per lo sport ed il tempo libero (diverse dal punto I sport di discesa)

D – Terziaria commercio:

- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita

3. Destinazione d'uso vietata:
- attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
 - artigianato di servizio che richieda fabbricati con tipologia propria (capannoni e similari) e/o che non risulti compatibile con le norme del Regolamento d'Igiene e di Polizia Urbana;
 - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

29.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- le massimo <= 1,05 mc/mq;(ove non diversamente previsto sulle schede di dettaglio)
- di cui:
 - le proprio <= 0,4 mc/mq;
 - le da UP/GV <= variabile (0,00 - 0,2) mc/mq;
 - le da DP <= variabile (0,00 – 0,40) mc/mq;
 - H massima <= 10,00 ml;
 - N piani <= 3;
 - Dc (da confini) => 5,00 ml;
 - Df (da fabbricati) => 10,00 ml;
 - Dcs (da ciglio strada) => 5,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie di P.G.T.

29.6. - Prescrizioni generali

1. Con riferimento agli elaborati Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici e Allegato 5 Abaco delle Colorazioni, gli stessi hanno valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Con riferimento a detti elaborati, su istanza di parte, funzionale ad un miglior inserimento paesaggistico dei manufatti, previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio, potranno essere autorizzate soluzioni e colorazioni differenti rispetto a quanto previsto dagli stessi elaborati.

2. In fase attuativa le fasce di rispetto stradale potranno essere ridotte come previsto dall'art. 26 comma 3 del DPR 495-92.

3. Con riferimento alle schede analitiche di dettaglio allegata alla Relazione di cui al Documenti di Piano le stesse hanno valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, in caso di contrasto con le disposizioni del presente articolo varranno le indicazioni di dettaglio delle schede analitiche.

4. E' fatto obbligo di allegare alla richiesta di attuazione degli stessi la documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l'attività agricola.

5. Preso atto che per alcuni Ambiti di Trasformazione è segnalata la presenza di colonizzazione del bosco, la presentazione degli strumenti urbanistici attuativi, dovrà contenere un rilievo effettivo delle aree boscate, come definite dall'art. 42 della L.R. 31/2008, al fine di acquisire le eventuali prescritte autorizzazioni preventive alla trasformazione del bosco stesso sempre che possibili.

6. Al fine di preservare il territorio e di permetterne una adeguata ed idonea trasformazione, ove individuato sul piano di azionamento, o su proposta dei privati opportunamente motivata e condivisa dalla GC in quanto sostenibile per un coerente sviluppo dell'ambito di trasformazione medesimo, l'attuazione degli stessi potrà avvenire per comparti successivi. Ogni singolo comparto attuativo dovrà prevedere al suo interno idonee opere di mitigazione verso il contesto rurale. La verifica della dotazione di standard dovrà essere unitaria per l'Ambito di Trasformazione.

7. Per la presente zona, ove previsto sulle specifiche schede di dettaglio dei singoli ambiti, valgono le prescrizioni di cui all'art. 54;

8. Gli interventi di nuova costruzioni e di ampliamento dovranno mantenere per le parti in interrato una distanza minima dal ciglio strada pari a ml. 1,5.

9. Con la sigla "AI" sono contrassegnati gli allevamenti incompatibili con l'attuazione degli AT in quanto le fasce di rispetto da questi generate, come normate dall'art. 33 del PdR interferiscono con l'AT medesimo. Detta utilizzazione funzionale potrà essere mantenuta sino all'attuazione dell'AT, contestualmente all'attuazione di quest'ultimo detta utilizzazione incompatibile dovrà essere trasferita o cessata su semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

10. Si da atto che nelle more della presentazione dei progetti attuativi di cui agli AT e sino alla sottoscrizione delle relative convenzioni, le aree di cui alla presente zona sono da assimilarsi in via temporanea alle aree Agricole o Boscate di cui agli art. 34 o 37 delle presenti norme, al di là di quanto previsto nelle presenti norme, durante la loro utilizzazione agricola non è comunque consentita la realizzazione di manufatti permanenti;

Art. 30 – At - Ambiti di Trasformazione Produttiva. Zona AT-d

Il presente articolo riporta per intero quanto contenuto nel D.d.P. – Relazione/NTA - Allegato

30.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea AT-d – Aree di trasformazione produttiva – appartiene a quella parte del territorio comunale, contigua al tessuto produttivo esistente, destinata ad interventi di espansione per insediamenti produttivi, con obbligo di pianificazione attuativa.

30.2. - Ambito di applicazione

 Aree di trasformazione produttiva

30.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di, previa approvazione e convenzionamento di piano attuativo:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

30.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale:

B – Produttiva:

- attività di produzione del settore industriale ed artigianale
- uffici al servizio dell'attività di produzione
- logistica
- spacci aziendali (per materiali legati alla produzione)
- magazzini, depositi al coperto o all'aperto, silos
- depositi di automezzi strumentali
- spazi di pertinenza relativi

2. Compatibili:

A- Residenziale

- abitazioni permanenti (a servizio dell'attività principale nel limite di 150 mq. di SLP per ogni azienda;

D – Terziaria commercio:

- medie strutture di vendita

3. Destinazione d'uso vietata:

- attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
- altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

30.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Rc \leq 50%; da calcolarsi sulla sola superficie fondiaria
- H max \leq 6,00 ml (misurata all'intradosso solaio di copertura);
- Dc (da confini) \Rightarrow 7,00 ml;
- Df (da fabbricati) \Rightarrow 14,00 ml;
- Dcs (da ciglio strada) \Rightarrow 7,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie di P.G.T.

30.6. - Prescrizioni generali

1. Le insegne non devono superare il limite di copertura degli edifici;
2. Sono consentite maggiori altezze nel caso di documentate esigenze produttive, il relativo progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della giunta Comunale;
3. Le tettoie vanno computate ai fini del rapporto di copertura RC;
4. In fase attuativa le fasce di rispetto stradale potranno essere ridotte come previsto dall'art. 26 comma 3 del DPR 495-92;
5. Con riferimento alle schede analitiche di dettaglio allegate alla Relazione di cui al Documento di Piano le stesse hanno valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, in caso di contrasto con le disposizioni del presente articolo varranno le indicazioni di dettaglio delle schede analitiche
6. E' fatto obbligo di allegare alla richiesta di attuazione degli stessi la documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l'attività agricola.
7. Al fine di preservare il territorio e di permetterne una adeguata ed idonea trasformazione, ove individuato sul piano di azionamento, o su proposta dei privati opportunamente motivata e condivisa dalla GC in quanto sostenibile per un coerente sviluppo dell'ambito di trasformazione medesimo, l'attuazione degli stessi potrà avvenire per comparti successivi. Ogni singolo comparto attuativo dovrà prevedere al suo interno idonee opere di mitigazione verso il contesto rurale. La verifica della dotazione di standard dovrà essere unitaria per l'Ambito di Trasformazione.
8. E' fatto obbligo, in fase di proposta di intervento, di produrre una documentazione di impatto acustico (comma 4 dell'art. 8 della L.447/95) da sottoporre a preliminare parere di ARPA, ai sensi del comma 3, dell'art. 5, della L.R. n.13/2001; si precisa che tale documentazione dovrà essere redatta secondo le modalità e i criteri indicati all'art.4 dell'allegato alla DGR n.7/8313 del 08/03/2002 e dovrà comprendere anche una valutazione del limite di immissione differenziale all'interno degli ambienti abitativi limitrofi, anche se annessi all'attività produttiva.
9. In fase di progettazione dovranno essere assunti tutti gli adeguati accorgimenti architettonici al fine di minimizzare e mitigare l'impatto dei costruendi fabbricati, dovranno quindi essere preferite soluzioni che prevedono l'utilizzo di finiture con materiali appartenenti alla cultura dei luoghi (es. coperture lamellare e/o coperture inerbite, pannelli di tamponamento con rivestimento in pietra locale, da evitare finiture dei pannelli in ghiaietto lavato, ecc.), gli stessi edifici dovranno essere privi di logge e/o balconi, consentiti solo se non aggettanti ed interni alla sagoma dell'edificio; sono consentite finestre in facciata isolate di forma quadrata rettangolare e/o a colonna, non sono permesse a nastro o facciate continue; non sono permesse murature a vista in prismi di calcestruzzo. Le facciate principali dovranno essere arricchite con tralicciature e/o pannellature (brise soleil) il legno lamellare e rapporto pieno vuoti a creazione di spazi di accesso protetti. Per motivazioni di carattere architettonico e compositivo, prevedendo lo strumento attuativo la localizzazione di più interventi, in fase di predisposizione dell'AT dovranno essere normati i caratteri architettonici dei costruendi edifici, in linea con quanto qui riportato. I fronti principali dei costruendi edifici lungo le strade e gli spazi pubblici, i parcheggi interni, gli spazi di manovra, dovranno avere una leggibilità architettonica complessiva ed unitaria. Gli spazi indicati a verde dovranno essere opportunamente sistemati, dovranno essere indicati numero e ubicazione di alberi, siepi, arbusti precisando le essenze da mettere a dimora. Al fine di salvaguardare le risorse idriche esistenti, nel caso di insediamento di attività produttive che necessitano di risorse idriche per fini produttivi è prescritta la creazione di infrastrutture funzionali al principio del risparmio idrico tramite sistemi di raccolta accumulo e riutilizzo di acqua piovana derivante dall'intera

superficie coperta del lotto di intervento considerato non nelle parti di proprietà ma nella totalità del singolo ambito edificato.

In sede di esame dei progetti edilizi in attuazione dell'AT, l'Amministrazione Comunale avrà ampia discrezionalità nel valutare la coerenza di ciascun progetto rispetto alla coerenza stilistico architettonica del suo sviluppo unitario ed organico, potendo, previo parere motivato della commissione preposta dettare prescrizioni puntuali sull'aspetto dei prospetti, la disposizione planivolumetrica, la realizzazione degli spazi a raso interno ai lotti.

10. Gli interventi di nuova costruzioni e di ampliamento dovranno mantenere per le parti in interrato una distanza minima dal ciglio strada pari a ml. 1,5.

11. Con la sigla "AI" sono contrassegnati gli allevamenti incompatibili con l'attuazione degli AT in quanto le fasce di rispetto da questi generate, come normate dall'art. 33 del PdR interferiscono con l'AT medesimo. Detta utilizzazione funzionale potrà essere mantenuta sino all'attuazione dell'AT, contestualmente all'attuazione di quest'ultimo detta utilizzazione incompatibile dovrà essere trasferita o cessata su semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

12. Si da atto che nelle more della presentazione dei progetti attuativi di cui agli AT e sino alla sottoscrizione delle relative convenzioni, le aree di cui alla presente zona sono da assimilarsi in via temporanea alle aree Agricole o Boscate di cui agli art. 34 o 37 delle presenti norme, al di là di quanto previsto nelle presenti norme, durante la loro utilizzazione agricola non è comunque consentita la realizzazione di manufatti permanenti;

13. Preso atto che per alcuni Ambiti di Trasformazione è segnalata la presenza di colonizzazione del bosco, la presentazione degli strumenti urbanistici attuativi, dovrà contenere un rilievo effettivo delle aree boscate, come definite dall'art. 42 della L.R. 31/2008, al fine di acquisire le eventuali prescritte autorizzazioni preventive alla trasformazione del bosco stesso sempre che possibili.

30.7. - Prescrizioni particolari

1. In corrispondenza delle aree rivolte verso zone agricole i nuovi interventi dovranno prevedere la realizzazione di fasce alberate di mitigazione ambientale.

Art. 31 – Tuc- At – Avpae - Aree a Standard Urbanistici. Zona Sr

31.1. - Definizione della zona

1. La Zona Sr comprende le parti del territorio comunale destinate agli standard urbanistici per gli insediamenti esistenti e di progetto, previsti all'art. 3 del DM 2 aprile 1968, n. 1444 ed all'art. 9 della LR 12-05.
2. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento e/o da convenzionamento e/o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

31.2 - Ambito di applicazione



Realizzati



In fase di realizzazione



In previsione



Aree a standard urbanistici da reperire negli A.T.U.



Aree a standard urbanistici e Ambiti di Tutela Ambientale da reperire negli A.T.U.



Urbanistica perequativa zona SR - UPSR

31.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:
 - a) manutenzione ordinaria
 - b) manutenzione straordinaria
 - c) restauro e risanamento conservativo
 - d) ristrutturazione edilizia
 - e) nuova costruzione
2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:
 - Permesso di Costruire (P.C.); disciplinato dall'art. 17 comma 3) paragrafo c) del D.P.R. 380-01.

31.4. - Destinazione d'uso

1. Principale:
 - G – Servizi Pubblici e/o di Interesse Pubblico
 - servizi assistenziali e sanitari, centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, distretti sanitari, ambulatori, poliambulatori, ospedali
 - servizi per l'istruzione e la formazione, asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole secondarie, poli universitari

- servizi per la cultura e lo spettacolo, musei, biblioteche, spazi espositivi, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo
- servizi amministrativi, uffici della pubblica amministrazione, servizi postali e telefonici, servizi comunali, servizi della protezione civile, attrezzature per la sicurezza pubblica
- servizi per il culto, chiese, oratori, centri parrocchiali, abitazioni dei ministri del culto, servizi di formazione religiosa, attività educative, culturali, sociali ricreative, formative, attività di somministrazione bevande ed alimenti senza fini di lucro legate all'attività pastorale, come definiti dall'art. 71 della LR 12-05
- servizi sociali e ricreativi
- commercio su aree pubbliche (mercato)
- servizi sportivi coperti e/o scoperti, piscine, palestre, palazzetti dello sport, campi da gioco
- cliniche per animali
- servizi cimiteriali
- parcheggi pubblici o di uso pubblico, anche pluripiano in soprassuolo o sottosuolo
- parchi pubblici, attrezzature pubbliche

2. Compatibili:

- H – Aree ed impianti tecnologici, infrastrutture per la mobilità
- servizi tecnologici ed impiantistici, impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, impianti per il conferimento e/o il trattamento dei rifiuti
 - impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili
 - stazioni, attrezzature ferroviarie, rimessa mezzi di trasporto pubblico
 - impianti di radiodiffusione, telecomunicazione e simili

3. Destinazione d'uso vietata: - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

31.5. - Parametri di utilizzazione

- Rc \leq 80%;
- H max \leq 9,00 ml, salvo altezze superiori secondo progetto esecutivo e con la procedura delle deroghe;
- Dc (da confini) \Rightarrow 5,00 ml;
- Df (da fabbricati) \Rightarrow 10,00 ml;
- Dcs (da ciglio strada) \Rightarrow 5,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie di P.G.T. ovvero della pianificazione attuativa.

31.6. - Prescrizioni generali

1. Per tutti gli interventi nella Zona omogenea Sr è ammessa l'applicazione delle disposizioni sulle deroghe di cui all'art 40 della L.R. 12-05.
2. La realizzazione di parcheggi interrati anche multipiano è consentita sotto tutte le sedi viarie, piazze esistenti comprese. La destinazione di tali parcheggi è pubblica o oggetto di convenzionamento con l'Amministrazione comunale.

31.7. - Prescrizioni particolari

1. Le aree che siano usate o da usare - in superficie - per parcheggio di uso pubblico o verde pubblico, possono avere - quanto al solo sottosuolo - la destinazione a parcheggio privato; l'Amministrazione Comunale ed il soggetto che intende realizzare i posti auto nel sottosuolo stipuleranno specifico contratto da definire di volta in volta con il quale sarà costituito, ai sensi dell'art. 955 c.c. ed a favore del suddetto soggetto, il diritto di fare e mantenere, al di sotto del suolo usato o da usare per parcheggio pubblico o verde pubblico, posti auto ad uso privato al servizio delle unità immobiliari esistenti.

Art. 32 – Tuc - Aree per Impianti Tecnologici. Zona It

32.1. - Definizione della zona

1. La Zona omogenea IT – Aree per servizi ed impianti tecnologici IT, appartiene a quella parte del territorio comunale destinata ad attrezzature ed impianti pubblici e privati di carattere tecnologico.

32.2. - Ambito di applicazione



Aree per impianti tecnologici

32.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Permesso di Costruire (P.C.); disciplinato, se ne ricorrono le condizioni, dall'art. 17 comma 3) paragrafo c) del D.P.R. 380-01.

32.4. - destinazioni d'uso

1. Principale:

- H – Aree ed impianti tecnologici, infrastrutture per la mobilità
- servizi tecnologici ed impiantistici pubblici e/o privati, impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, impianti per il conferimento e/o il trattamento dei rifiuti, impianti di depurazione,
 - centri di lavoro per la manutenzione degli stessi, uffici di pertinenza, servizi per il personale
 - impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili
 - stazioni, attrezzature ferroviarie, rimessa mezzi di trasporto pubblico
 - impianti di radiodiffusione, telecomunicazione e simili

2. Compatibili:

- A- Residenziale
- abitazioni permanenti (a servizio dell'attività principale nel limite di 150 mq. di SLP per ogni azienda;

3. Destinazione d'uso vietata:

- attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
- altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

32.5. - Parametri di utilizzazione

1. Nella Zona IT gli interventi ammessi dal PGT debbono rispettare i seguenti parametri:

- Rapporto di copertura massimo $\leq 80\%$;
- Altezza massima secondo necessità tecniche e funzionali.

Art. 33 – Tuc – At – Avpae – Ada – Anstu - Aree e zone di rispetto. Zona R

33.1. - Definizione della zona

1. La Zona omogenea R – aree e zone di rispetto - è riservata alla protezione delle infrastrutture primarie, dei corsi d'acqua, di alcuni impianti tecnologici e dei cimiteri, degli elettrodotti e dei pozzi e sorgenti captate, oltre che delle zone SIC-ZPS.

33.2. - Suddivisione della zona

La Zona R è così suddivisa:

1- di **rispetto stradale**, à termini degli artt. 26-27-28 del DPR 16.12.1992, n. 495, come modificato ed integrato, nonché delle prescrizioni del P.G.T.

Le fasce di rispetto sono funzionali alla protezione del traffico, alla realizzazione delle nuove strade, all'ampliamento delle strade esistenti, alla realizzazione dei relativi servizi, all'approntamento di percorsi pedonali e di piste ciclopedonali, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione e viceversa

2- di **rispetto del reticolo idrico**, à termini del R.D. 523-1904 e R.D. 368-1904.

Le fasce di rispetto del reticolo idrico sia principale che secondario sono destinate alla protezione del corso d'acqua ed al mantenimento della funzionalità dell'alveo, con l'obiettivo di assicurare la conservazione o il ripristino della vegetazione spontanea, di stabilizzare le sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

3- di **rispetto cimiteriale**, à termini del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27.6.1934, n. 1265, e dell'articolo 57 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Le fasce di rispetto cimiteriale sono destinate alla protezione degli impianti cimiteriali ed al loro eventuale ampliamento.

4- di **rispetto degli elettrodotti** à termini del D.M. 29.5.08 (GU n. 156 del 5-7-2008 - Suppl. Ordinario n.160).

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono destinate alla protezione attiva e passiva degli impianti medesimi, le stesse come riportate in cartografia sono da ritenersi indicative, in quanto la loro reale dimensione, deve essere verificata in loco in applicazione degli artt. 5.1.3 e 6 del D.M. 29.5.08.

5- di **rispetto degli impianti tecnologici di depurazione** a termini del D.M. 4.2.77.

Le fasce di rispetto degli impianti tecnologici di depurazione sono destinate alla necessità di isolamento dell'impianto come previsto dall'art. 1.2.a) della citata disposizione.

6- di **rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate** à termini del D.Lgs. 152-06.

Le fasce di rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate sono destinate alla protezione, in sotto e sopra suolo, degli impianti medesimi.

7- di **rispetto per nuovi allevamenti** a termini della D.D.G. 29.12.05 n. 20109 e dell'art. 48 del PTCP.

Le fasce di rispetto riferite alle strutture di allevamento di nuova attivazione sono destinate alla protezione attiva e passiva degli impianti medesimi, ed a tutela degli insediamenti residenziali in prossimità.

33.3 - Criteri operativi – funzioni ammesse

1- Fascia di **rispetto stradale**:

1.1. In tali zone sono ammessi i seguenti interventi:

- opere stradali (carreggiate, marciapiedi, banchine, ecc.) e relativi impianti;

- parcheggi, opere di verde ed arredo stradale;
 - percorsi pedonali, piste ciclabili, opere a scavalco (ponti sottopassi, sovrappassi), ecc.;
 - impianti di distribuzione del carburante e cabine di trasformazione energia;
- Salvo quanto sopra previsto le fasce sono in edificabili

1.2 Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia (che non comporti l'integrale demolizione e senza possibilità di cambio uso)

1.3 Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.);
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.);
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

2- Fasce di **rispetto del reticolo idrico**, così definite:

- Reticolo Idrico principale: 10 ml.
- Reticolo idrico minore: 4 / 10 ml. come da indicazione cartografica di dettaglio

2.1. Gli interventi ammessi sono subordinati a quanto previsto dal regolamento di Polizia Idraulica

3- Fasce di **rispetto cimiteriale**:

3.1. Nelle zone di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna nuova edificazione sia fuori terra che interrata; è consentita, se indicato sull'azonamento, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, per la quale si applicano le norme delle relative zone agricole. Per gli edifici esistenti eventualmente compresi all'interno della presente zona, sono consentiti soltanto interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti al primo comma dell'art. 27 della LR12-05 dalle lettere a), b), c), d). Quanto sopra in conformità dell'art. 28 della L. 166-2002.

Sono ammessi esclusivamente opere complementari alle attrezzature cimiteriali:

- parcheggio e spazi di manovra, sistemazione a verde;
- piccoli chioschi, a titolo provvisorio, per le attività di servizio al cimitero;
- opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta pedonale e veicolare.

3.2. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione, solo per interventi come sopra normati.

3.3. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.);
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.);
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)

4- Fasce di **rispetto degli elettrodotti**:

4.1. Per i limiti edificatori, in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle linee elettriche ad alta tensione va rispettato quanto disposto dal D.M. 29.5.08 (GU n. 156 del 5-7-2008 - Suppl. Ordinario n.160).

In caso di realizzazione di fabbricati in prossimità delle linee elettriche, la relativa compatibilità con la

normativa vigente e con eventuali contratti di servitù di elettrodotto accesi sui terreni interessati, è soggetta a preventiva valutazione ed autorizzazione degli enti gestori delle linee.

Le fasce di rispetto medesime, come indicate in planimetria, valgono comunque ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità fondiaria.

4.2. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica

4.3 Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)
- Piano di Recupero (P.R.)
- Piano di attuativo (P.A.)

4.4 I nuovi elettrodotti, gli ampliamenti e le ristrutturazioni degli stessi saranno da realizzarsi completamente interrati.

5- di rispetto degli impianti tecnologici di depurazione

5.1. Nelle zone di rispetto degli impianti tecnologici di depurazione non è ammessa alcuna nuova edificazione sia fuori terra che interrata; è consentita, se indicato sull'azzonamento, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, per la quale si applicano le norme delle relative zone agricole. Per gli edifici esistenti eventualmente compresi all'interno della presente zona, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

5.2. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo

5.3. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

5.4. La fascia di rispetto relativa al depuratore esistente non sarà più operante con la dismissione del depuratore a seguito del verbale di collaudo di cui alle opere di collettamento fognario Aprica Tirano e la relativa messa in esercizio delle stesse.

6- Fasce di **rispetto dei pozzi e delle sorgenti captate** à termini dell'art. 94 del D.Lgs. 152-06, così definite:

- 10 ml. area di inedificabilità assoluta
- 200 ml. area di rispetto (edificabilità con prescrizioni, vedi normativa di riferimento)

6.1 Sulle aree circostanti i pozzi si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152-06 e successivi.

6.2. Sono sempre ammessi, se compatibili, gli interventi previsti per la zona It delle presenti norme.

7- Fasce di rispetto per nuovi allevamenti

7.1. Le fasce di rispetto degli allevamenti di nuovo impianto rappresentano la distanza minima da tenersi nei confronti di azzonamenti e/o ambiti consolidati di tipo residenziali, commerciali, terziarie.

Dette distanze sono così individuate:

- ml. 100 nel caso di allevamenti in generale (art. 48 NTA del PTCP)
- ml. 400 nel caso di allevamenti suinicoli o avicoli
- ml. 50 dai corpi idrici di cui al reticolo idrico principale e secondario

Le distanze di cui sopra nel caso di case sparse o case isolate possono essere ridotte del 50%.

Art. 34 – Ada - Aree agricole. Zona E

34.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea E – Aree destinate all'attività agricola - comprende le parti del territorio comunale destinate all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica; aree classificate a seminativi, prati e pascoli.

Dette zone sono disciplinate sia ai fini della tutela della funzione agricola produttiva sia ai fini della tutela e valorizzazione ambientale in quanto rilevante componente del paesaggio.

34.2. - Ambito di applicazione



34.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.) ad eccezione che per gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati;
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) ad eccezione che per gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati;
- Piano di Recupero (P.R.)

34.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale:

F – Agricola:

- residenza per il conduttore
- deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
- attività di allevamento
- attività florovivaistiche
- attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione
- strutture per la conduzione del fondo
- stalle, silos, serre, magazzini, impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli

2. Compatibili: E – Terziaria ricettiva:
- rifugi, bivacchi fissi

3. Destinazione d'uso vietata: - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati, dovranno rispettare i criteri, le modalità ed il possesso dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 60 della L.R. 12-05.

La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui sopra è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente.

34.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- le (residenza imprenditore agricolo)
 - <= 0,06 mc/mq. su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
 - <= 0,01 mc/mq. su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo, a prato-pascolo permanente, con un massimo di 500 mc. per per azienda;
 - <= 0,03 mc/mq. su tutti gli altri terreni agricoli;
- Rc
 - <= 10% dell'intera superficie aziendale, per gli impianti e le attrezzature a servizio dell'attività agricola, per le aziende orto-floro-vivaistiche tale rapporto è elevato al 20%;
- H massima
 - <= 7,50 ml;
- Dc (da confini)
 - => 8,00 ml;
- Df (da fabbricati)
 - => 16,00 ml;
- Dcs (da ciglio strada)
 - => 20,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie.

34.6. - Prescrizioni generali

1. Nel computo dell'altezza massima non si considerano Silos, serbatoi, accessori simili, strettamente inerenti il ciclo produttivo, che potranno eccedere detta altezza con specifico provvedimento autorizzativo tramite Delibera di Giunta Comunale

2. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P.G.T. i parametri di utilizzazione le e Rc sono incrementati del 20%, sino ad un massimo di 100 mc. realizzabili.

3. Nelle zone agricole è ammesso l'accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali, lo stesso può essere effettuato solo in aree di proprietà di superficie non inferiore a 5000 mq. e con origine da aree con dislivello non superiore a +/- 150 m. rispetto a quello da edificare, anche non contigue, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della L.R. 12-05 e dell'art. 48 delle NTA del PTCP. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

4. Le strutture edilizie esistenti all'interno della presente zona, che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'uso sopra indicato come principale e/o compatibile, (sempre che non perimetrato come Nuclei di antica formazione zona A-r e Nucleo di rilevanza ambientale zona A1-rt), sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05;

5. Ogni intervento relativo a edifici per allevamenti zootecnici o per la lavorazione di prodotti agricoli è subordinato alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e di accorgimenti tecnici atti a garantire, per le acque di scarico, i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti o, comunque, prescritti dal competente autorità sanitaria; I progetti relativi a detti interventi debbono essere corredati da un piano di

massima dello sviluppo aziendale, con precisazione dell'arco temporale di riferimento;

6. Le costruzioni, gli ampliamenti e le riconversioni a nuovi allevamenti di stalle per ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, devono rispettare le distanze minime previste dalle presenti norme alla voce Fasce di rispetto per nuovi allevamenti.

7. L'edificazione destinata ad attività agricola, diversa dall'allevamento, deve osservare una distanza di ml. 20 dalle aree di espansione residenziale ed assimilate (limite di zona) e dalle aree di espansione produttiva (limite di zona industriale e artigianale). L'edificazione di attrezzature zootecniche non è consentita in una fascia di 100 ml. intorno alle zone a prevalente destinazione residenziale di cui al presente PGT a termini dell'art. 48 delle NTA del PTCP.

8. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, riferiti ai soli fabbricati ad uso abitativo. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC.

9. Per quanto attiene ai fabbricati, interni a dette zone, perimetrati dal presente P.G.T. (afferenti ai Nuclei di antica formazione zona A-r ed ai Nuclei di rilevanza ambientale zona A1-rt) valgono le norme di cui al presente Piano delle Regole di cui ai relativi articoli di riferimento.

10. Con riferimento ai criteri igienici e di sicurezza riferiti all'edilizia rurale si fa riferimento ai disposti di cui alla DDG n. 20109 del 29.12.05

11. Per quanto con essa compatibili, nell'ambito della zona E, sono applicabili le disposizioni della LR 31-08, che disciplinano la materia riferita ad agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

12. Per quegli edifici individuati sulle tavole d'uso del suolo per il territorio comunale in scala 1:2.000 e 1:10.000, anche se esterni alla presente zona E, nella categoria "edifici esterni al tessuto urbano consolidato" con l'indicazione "allevatori", valgono le norme del presente articolo, indipendentemente da qualsiasi altra categoria normativa di appartenenza;

13. Gli interventi di nuova costruzioni e di ampliamento dovranno mantenere per le parti in interrato una distanza minima dal ciglio strada pari a ml. 1,5.

34.7. - Norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole

In tutte le aree agricole devono essere rispettate le seguenti norme:

1. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, dovranno essere rispettati, in ogni caso, i parametri ed i moduli architettonici, inerenti alla struttura ed alla tipologia, caratterizzanti l'insediamento preesistente o, in mancanza di riferimenti, a quelle degli insediamenti storici tipici del paesaggio rurale locale; negli stessi interventi andranno impiegati materiali coerenti con la tradizione tipologica e costruttiva degli edifici agricoli antichi;

2. Nelle aree agricole sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi, i manufatti, gli elementi architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore storico e paesaggistico-ambientale: cortine edilizie, corti interne, portici e logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di recinzione, di separazione e controterra, inferriate, ecc.;

3. Sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote altimetriche, sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e, di norma, sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale, con le seguenti precisazioni:

- per i fondi stradali in acciottolato o in lastricato di pietra è obbligatorio il ripristino con gli stessi materiali;

- per i fondi stradali di materiali diversi da quelli precedenti è ammesso il cambio del materiale esistente solo se in sostituzione siano utilizzati fondi stradali in terra stabilizzata, terra-cemento, ciottoli o lastricati in pietra locale;

4. E' vietata la formazione di aree pavimentate e di depositi di materiali e cose che non siano strettamente attinenti alla conduzione del fondo;
5. E' vietata la demolizione di murature storiche, in ciottoli o pietra a vista o intonacate, che costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva locale, normalmente poste a delimitazione di fondi agricoli, broli, cascine o a separazione di proprietà interne a caseggiati agricoli; tali murature vanno conservate e ripristinate con gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti, tutti i muri che hanno subito alterazioni e ribassamenti, potranno essere ripristinati alle quote originali e con le stesse modalità sopra descritte;
6. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di coltivazione agraria; è vietato intercettare la falda freatica con conseguente adduzione delle acque alla superficie del suolo e successivo deflusso non regolato, in occasione di scavi, sbancamenti o mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati non autorizzati; è vietato creare invasi artificiali per irrigazione, con fondo e diga in terra, salvo quelli autorizzati dall'ufficio competente;
7. E' vietato esercitare fuori dalle sedi veicolari proprie e a queste appositamente riservate, attività ricreative e sportive con veicoli a motore di qualunque tipo;
8. E' vietato costruire discariche di terreni di sterro, macerie e altri materiali di rifiuto;
9. La vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata – quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d'acqua e della strade – con particolare riguardo per i filari storici; va rafforzata in genere la presenza di vegetazione d'alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei corsi d'acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura attuale;
10. In ogni caso allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli interventi edificatori relativi a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti potrà essere richiesta, per esigenze paesistico-ambientali, la messa a dimora di adeguate cortine alberate al fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante;
11. E' vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo, quali le sistemazioni agrarie, i corsi d'acqua, i bacini idrici, le ripe, ecc. e qualsiasi trasformazione e/o attività che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti; tali interventi sono ammessi solo se volti al ripristino e alla riqualificazione paesistico-ambientale e/o alla bonifica agricola.
12. Non sono ammesse recinzioni se non a protezione di edifici esistenti, le stesse non dovranno essere in muratura e/o in cemento, dovranno avere H massima = 1.20 e dovranno essere realizzate con montanti e traversi in legno tipo staccionata a distanza massima di ml. 20 dagli edifici stessi.

Art . 35 – Avpae – Aree destinate alla Pratica Sportiva, Domini Sciabili. Zona DS

35.1. - Definizione della zona

La Zona omogenea DS - Domini Sciabili - appartiene a quella parte del territorio comunale che, per la sua localizzazione e per le caratteristiche altimetriche e di acclività, risulta idonea alla pratica degli sport sulla neve e di attività sportive complementari in estate (es. downhill). Detta zona indicata con unica “simbologia grafica” sulle tavole di uso del suolo del presente PGT, risulta più specificatamente suddivisa sulle tavole del PTRA (approvato con DGR X/97 del 30.7.13, BURL avvisi e concorsi n. 38 del 18.9.13) a cui si rimanda.

35.2. - Ambito di applicazione



Domini Sciabili



Domini sciabili richiesti in ampliamento al PTRA

35.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- e) nuova costruzione

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Permesso di Costruire convenzionato (P.V.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)
- Piano di Recupero (P.R.)

35.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale:

- I – Aree per la pratica degli sport su neve e/o prato,
- manufatti ed attrezzature funzionali alla pratica degli sport su neve e/o prato;
 - impianti a fune, tapis roulant, infrastrutture di collegamento;
 - opere di riqualificazione ambientale, opere di mitigazione;
 - servizi di pronto soccorso, magazzini, deposito dei mezzi necessari alle esigenze delle piste
 - strutture ed attrezzature riferibili agli impianti di innevamento artificiale questi completamente interrati ad eccezione dei dispenser di superficie.

2. Compatibili:

A – Residenziale (solo per edifici esistenti):

- abitazioni temporanee

C – Terziaria servizi (solo per edifici esistenti):

- esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione)

E – Terziaria ricettiva:

- rifugi, bivacchi fissi

2. Compatibili, ove non in contrasto con la destinazione principale:
F – Agricola solo se esistente:
- residenza per il conduttore
- attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione
3. Destinazione d'uso vietata: - attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
- altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

35.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:
- Edifici e/o attrezzature di cui alla funzione Principale
 - H max <= 9,00 ml;
 - Dc (da confini di zona) => 5,00 ml;

 - Edifici di tipo C – Terziaria servizi:
 - Volume in dotazione = 4000 mc.;
 - H massima <= 7,50 ml;
 - Dc (da confini) => 5,00 ml;
 - Df (da fabbricati) => 10,00 ml;
 - Dcs (da ciglio strada) => 5,00 ml. oppure secondo le indicazioni delle planimetrie di P.G.T.

35.6. - Prescrizioni generali

1. Per gli edifici e le attrezzature di cui alla funzione principale sono consentite maggiori altezze nel caso di documentate esigenze, il relativo progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della giunta Comunale;
2. Le strutture edilizie esistenti all'interno delle DS, che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'attività Principale e/o Compatibile, sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05;
3. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, riferiti ai fabbricati ad uso abitativo-agricolo o terziario servizi e terziario ricettivo. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC.
4. Per quanto attiene ai fabbricati, interni a dette zone, perimetrati dal presente P.G.T. (afferenti ai Nuclei di antica formazione zona A-r ed ai Nuclei di rilevanza ambientale zona A1-rt) valgono le norme di cui al presente Piano delle Regole di cui ai relativi articoli di riferimento.
5. Per quanto con essa compatibili, nell'ambito della zona Ds, sono applicabili le disposizioni della LR 26-02 e del RR 10-04, che disciplina l'ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed individua gli interventi necessari per il loro sviluppo in Lombardia.
6. Nella presente zona non sono ammesse recinzioni di alcun tipo, anche vegetale.
7. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista, e/o la delimitazione dell'area sciabile, a termini dell'art. 16 della L.R. 26-02, costituisce, ai sensi dell'art. 2 della L. 363-03, individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area.
8. Per la presente zona, in rapporto agli interventi previsti, valgono le prescrizioni di cui all'art. 54 delle presenti norme;

9. Con riferimento alla presente zona, le presenti norme, operano sempre che non in contrasto con quanto previsto nelle "disposizioni prescrittive" di cui alle "relazione del D.d.P. obiettivo strategico 1.A Riqualficazione dei domini sciabili" del PTR A sopra indicato. In caso di contrasto ha prevalenza quanto previsto dal PTR A.

10. Con "*" (asterisco) risultano individuate le aree di cui ai Domini Sciabili richiesti in ampliamento al PTR A, quindi, allo stato attuale, non operative ne vigenti.

11. Gli interventi di nuova costruzioni e di ampliamento dovranno mantenere per le parti in interrato una distanza minima dal ciglio strada pari a ml. 1,5.

12. A termini del Parere della Provincia di Sondrio n. 17 del 30.4.14 si prescrive che l'ampliamento del Dominio Sciabile, la realizzazione di nuove piste di mountain-bike e down-hill deve essere assoggettata a Valutazione di Incidenza.

35.7. - Prescrizioni particolari

1. La dotazione volumetrica della zona DS riferita ad Edifici di tipo C con destinazione d'uso Terziaria servizi risulta essere di 4.000 mc nella disponibilit  dell'Amministrazione Comunale, la stessa proceder  alla loro assegnazione (totale o parziale) tramite bando pubblico a soggetti privati e non, anche diversi dalle societ  concessionarie all'esercizio degli impianti.

Art.36 – Avpae – Aree di Tutela Paesistico Ambientale. Zona TP1

36.1. - Definizione della zona

1. La zona omogenea TP1 – Aree di tutela Paesistico Ambientale - comprende le parti del territorio comunale in prossimit  del Tessuto Urbano Consolidato destinate, in quanto zone di rispetto dell'abitato medesimo, alla tutela Paesistico Ambientale diretta ed indiretta.

36.2. - Ambito di applicazione

 Aree di tutela paesistico ambientale

36.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi, per i soli fabbricati esistenti alla data di adozione del P.G.T., i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di inizio attivit  (D.I.A.);
- Segnalazione certificata inizio attivit  (S.C.I.A.);
- Piano di Recupero (P.R.)

36.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale: F – Agricola:
 - residenza per il conduttore
 - deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
 - attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione
2. Compatibili: E – Terziaria ricettiva:
 - rifugi, bivacchi fissi
3. Destinazione d'uso vietata: - attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
 - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

36.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - l'indice di edificabilità fondiaria deve essere pari all'esistente;
 - l'altezza massima di ogni edificio deve essere pari all'esistente;
 - le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti;
 - la distanza dal ciglio stradale deve essere pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario;

36.6. - Prescrizioni generali

1. Le strutture edilizie esistenti all'interno della presente zona, che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'uso sopra indicato come principale e/o compatibile, (sempre che non perimetrare come Nuclei di antica formazione zona A-r e Nucleo di rilevanza ambientale zona A1-rt), sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05;
2. Sono vietati interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione urbanistica.
3. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, riferiti ai fabbricati ad uso abitativo-agricolo. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC.
4. Per quanto attiene ai fabbricati, interni a dette zone, perimetrati dal presente P.G.T. (afferenti ai Nuclei di antica formazione zona A-r ed ai Nuclei di rilevanza ambientale zona A1-rt) valgono le norme di cui al presente Piano delle Regole di cui ai relativi articoli di riferimento.

36.7. - Norme generali per la tutela paesaggistico-ambientale delle aree ambientali

Nella presente zona devono essere rispettate le seguenti norme:

1. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, dovranno essere rispettati, in ogni caso, i parametri ed i moduli architettonici, inerenti alla struttura ed alla tipologia, caratterizzanti l'insediamento preesistente o, in mancanza di riferimenti, a quelle degli insediamenti storici tipici del paesaggio rurale locale; negli stessi interventi andranno impiegati materiali coerenti con la tradizione tipologica e costruttiva degli edifici agricoli antichi;
2. Nelle aree di tutela paesistico ambientale sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi, i manufatti, gli elementi architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore storico e paesaggistico-ambientale: cortine edilizie, corti interne, portici e logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e

pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di recinzione, di separazione e controterra, inferriate, ecc.;

3. Sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote altimetriche, sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e, di norma, sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale, con le seguenti precisazioni:

- per i fondi stradali in acciottolato o in lastricato di pietra è obbligatorio il ripristino con gli stessi materiali;
- per i fondi stradali di materiali diversi da quelli precedenti è ammesso il cambio del materiale esistente solo se in sostituzione siano utilizzati fondi stradali in terra stabilizzata, terra-cemento, cemento, ciottoli o lastricati in pietra locale;

4. E' vietata la formazione di aree pavimentate e di depositi di materiali e cose che non siano strettamente attinenti alla conduzione del fondo;

5. E' vietata la demolizione di murature storiche, in ciottoli o pietra a vista o intonacate, che costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva locale, normalmente poste a delimitazione di fondi agricoli, broli, cascine o a separazione di proprietà interne a caseggiati agricoli; tali murature vanno conservate e ripristinate con gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti, tutti i muri che hanno subito alterazioni e ribassamenti, potranno essere ripristinati alle quote originali e con le stesse modalità sopra descritte;

6. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di coltivazione agraria; è vietato intercettare la falda freatica con conseguente adduzione delle acque alla superficie del suolo e successivo deflusso non regolato, in occasione di scavi, sbancamenti o mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati non autorizzati; è vietato creare invasi artificiali per irrigazione, con fondo e diga in terra, salvo quelli autorizzati dall'ufficio competente;

7. E' vietato esercitare fuori dalle sedi veicolari proprie e a queste appositamente riservate, attività ricreative e sportive con veicoli a motore di qualunque tipo;

8. E' vietato costruire discariche di terreni di sterro, macerie e altri materiali di rifiuto;

9. La vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata – quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d'acqua e della strade – con particolare riguardo per i filari storici; va rafforzata in genere la presenza di vegetazione d'alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei corsi d'acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura attuale;

10 In ogni caso allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli interventi edificatori relativi a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti potrà essere richiesta, per esigenze paesistico-ambientali, la messa a dimora di adeguate cortine alberate al fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante;

11. E' vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo, quali le sistemazioni agrarie, i corsi d'acqua, i bacini idrici, le ripe, ecc. e qualsiasi trasformazione e/o attività che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti; tali interventi sono ammessi solo se volti al ripristino e alla riqualificazione paesistico-ambientale e/o bonifica agricola.

12. Non sono ammesse recinzioni se non a protezione di edifici esistenti, le stesse non dovranno essere in muratura e/o in cemento, dovranno avere H massima = 1.20 e dovranno essere realizzate con montanti e traversi in legno tipo steccionata a distanza massima di ml. 10 dagli edifici stessi.

Fatto salvo quanto sopra, sono possibili, tutte quelle opere di compensazione e mitigazione ambientale.

Art.37 – Avpae – Aree Boscate. Zona TP2

37.1. - Definizione della zona

La zona omogenea TP2 – Aree boscate - comprende le parti del territorio comunale boscate come definite dalla L.R. 31-08 all'art. 42, ed oggetto di tutela di cui all'art. 43 della L.R: 31-08 ed al D.Lgs. 42-04 art. 142 comma 1 lettera.

Le definizioni di cui all'art. 42 della L.R. 31-08 sono riferite all'effettivo stato dei luoghi ed operano su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla puntuale individuazione cartografica sulle tavole del P.G.T.

In deroga a quanto sopra si da atto che l'individuazione delle aree boscate, con riferimento alla zona TP3, discende dal Piano di Indirizzo Forestale vigente a seguito pubblicazione sul BURL del 27.3.13, in detta area operano quindi le norme previste dal regolamento di attuazione dello stesso.

37.2. - Ambito di applicazione



Aree boscate

37.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi gli interventi previsti all'art. 43 della L.R. 31-08 secondo le modalità ivi previste nel rispetto dei contenuti del D.Lgs 42-04.

2. Sono ammessi, per i soli fabbricati esistenti alla data di adozione del P.G.T., i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05, sempre che non in contrasto con quanto previsto al precedente comma:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia

3. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.);
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.);
- Piano di Recupero (P.R.)

37.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale: F – Agricola:
 - residenza per il conduttore
 - deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
 - attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione
2. Compatibili: E – Terziaria ricettiva:
 - rifugi, bivacchi fissi
3. Destinazione d'uso vietata: - attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
 - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

37.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - l'indice di edificabilità fondiaria deve essere pari all'esistente;
 - l'altezza massima di ogni edificio deve essere pari all'esistente;
 - le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti;
 - la distanza dal ciglio stradale deve essere pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario;

37.6. - Prescrizioni generali

1. Le strutture edilizie esistenti all'interno della presente zona, che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'uso sopra indicato come principale e/o compatibile, (sempre che non perimetrato come Nuclei di antica formazione zona A-r e Nucleo di rilevanza ambientale zona A1-rt), sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05;
2. Sono vietati interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione urbanistica.
3. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, riferiti ai fabbricati ad uso abitativo - agricolo. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC.
4. Per quanto attiene ai fabbricati, interni a dette zone, perimetrati dal presente P.G.T. (afferenti ai Nuclei di antica formazione zona A-r ed ai Nuclei di rilevanza ambientale zona A1-rt) valgono le norme di cui al presente Piano delle Regole di cui ai relativi articoli di riferimento.
5. All'interno dell'area boscata indicata con idonea perimetrazione con "*" (asterisco) risulta individuato un ambito estrattivo lapideo non attivo come da Piano Cave della Provincia di Sondrio a cui si rimanda per l'utilizzazione di detta zona.
6. Se la zona TP2, sul piano di azionamento, risulta sovrapposta ad altra zona (zona vigente), operano le norme di cui alla detta zona vigente e risulta quindi possibile procedere ad interventi di trasformazione del bosco, sempre che ammissibili e legittimamente autorizzati.

37.7. - Norme generali per la tutela delle aree boscate

In tutte le aree boscate dovranno essere rispettate le seguenti norme sempre che non in contrasto con i contenuti dell'art 43 della L.R. 31-08:

1. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, dovranno essere rispettati, in ogni caso, i parametri ed i moduli architettonici, inerenti alla struttura ed alla tipologia, caratterizzanti l'insediamento preesistente o, in mancanza di riferimenti, a quelle degli insediamenti storici tipici del paesaggio rurale locale; negli stessi interventi andranno impiegati materiali coerenti con la tradizione tipologica e costruttiva degli edifici agricoli antichi;
2. Nelle aree boscate sono sottoposti a salvaguardia, conservazione e restauro gli episodi edilizi, i manufatti, gli elementi architettonici e decorativi originali, anche minuti, di valore storico e paesaggistico-ambientale: cortine edilizie, corti interne, portici e logge, androni, portali, colonne, epigrafi, rilievi, lapidi, fontane, esedre, edicole, santelle, cappelle votive, scale, pozzi, scenari e fondali, dipinti e pitture parietali, volte in muratura, soffitti lignei di pregio e decorati, modanature e cornici, pavimentazioni di pregio, murature di recinzione, di separazione e controterra, inferriate, ecc.;
3. Sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote altimetriche, sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e, di norma, sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale, con le seguenti precisazioni:
 - per i fondi stradali in acciottolato o in lastricato di pietra è obbligatorio il ripristino con gli stessi materiali;

- per i fondi stradali di materiali diversi da quelli precedenti è ammesso il cambio del materiale esistente solo se in sostituzione siano utilizzati fondi stradali in terra stabilizzata, terra-cemento, cemento, ciottoli o lastricati in pietra locale;

4. E' vietata la formazione di aree pavimentate e di depositi di materiali e cose che non siano strettamente attinenti alla conduzione del fondo;
5. E' vietata la demolizione di murature storiche, in ciottoli o pietra a vista o intonacate, che costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva locale, normalmente poste a delimitazione di fondi agricoli, broli, cascine o a separazione di proprietà interne a caseggiati agricoli; tali murature vanno conservate e ripristinate con gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti, tutti i muri che hanno subito alterazioni e ribassamenti, potranno essere ripristinati alle quote originali e con le stesse modalità sopra descritte;
6. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato; è vietato intercettare la falda freatica con conseguente adduzione delle acque alla superficie del suolo e successivo deflusso non regolato, in occasione di scavi, sbancamenti o mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati non autorizzati; è vietato creare invasi artificiali per irrigazione, con fondo e diga in terra, salvo quelli autorizzati dall'ufficio competente;
7. E' vietato esercitare fuori dalle sedi veicolari proprie e a queste appositamente riservate, attività ricreative e sportive con veicoli a motore di qualunque tipo;
8. E' vietato costruire discariche di terreni di sterro, macerie e altri materiali di rifiuto;
9. La vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata – quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d'acqua e della strade – con particolare riguardo per i filari storici; va rafforzata in genere la presenza di vegetazione d'alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei corsi d'acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura attuale;
10. In ogni caso allo scopo di salvaguardare il paesaggio boscato nei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli interventi edificatori relativi a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti potrà essere richiesta, per esigenze paesistico-ambientali, la messa a dimora di adeguate cortine alberate al fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante;
11. E' vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo, quali le sistemazioni agrarie, i corsi d'acqua, i bacini idrici, le ripe, ecc. e qualsiasi trasformazione e/o attività che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti; tali interventi sono ammessi solo se volti al ripristino e alla riqualificazione paesistico-ambientale.
12. Non sono ammesse recinzioni se non a protezione di edifici esistenti, le stesse non dovranno essere in muratura e/o in cemento, dovranno avere H massima = 1.20 e dovranno essere realizzate con montanti e traversi in legno tipo staccionata a distanza massima di ml. 10 dagli edifici stessi.

Fatto salvo quanto sopra, sono possibili, tutte quelle opere di compensazione e mitigazione ambientale.

Art.38 – Avpae – Parco Regionale, Zona a Protezione Speciale. Zona TP3

38.1. - Definizione della zona

La zona omogenea TP3 – Aree inserite all'interno del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi - comprende le parti del territorio comunale interne al perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi oltre alle aree, interne al parco, riferite all'ambito ZPS (IT2040401).

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi risulta istituito a termini della L.R. 57-89, con successiva DGR n. IX-2697 del 14.12.11 è stato approvato l'adeguamento dello statuto del parco.

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi non dispone di P.T.C. regolarmente approvato, ad esso una volta approvato verrà fatto rinvio per ogni intervento nell'ambito della Parco medesimo, così come normato e perimetrato; a seguito di detta approvazione le norme di cui all'art. 38.3, 38.4, 38.5, perderanno la loro efficacia; le norme di cui all'art. 38.6 manterranno la loro efficacia sempre che non in contrasto con quanto previsto nelle NTA di cui al PTC sopra indicato e/o del Piano di Gestione della ZPS. In caso di contrasto ha prevalenza quanto previsto dal PTC o Piano di Gestione sopra indicato.

La ZPS IT2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi" .

L'ente gestore della ZPS risulta essere il Parco delle Orobie Valtellinesi.

Il piano di gestione dello stesso risulta approvato con delibera dell'Assemblea Consortile del Parco n. 20 del 19.7.10.

38.2. - Ambito di applicazione



Parco Regionale Orobie Valtellinesi



ZPS Parco Regionale Orobie Valtellinesi

38.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi, per i soli fabbricati esistenti alla data di adozione del P.G.T., i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.);
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.);
- Piano di Recupero (P.R.)

38.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale:

F – Agricola:

- residenza per il conduttore
- deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
- attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione

2. Compatibili: E – Terziaria ricettiva:
- rifugi, bivacchi fissi
3. Destinazione d'uso vietata: - attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
- altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2)

38.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - l'indice di edificabilità fondiaria deve essere pari all'esistente;
 - l'altezza massima di ogni edificio deve essere pari all'esistente;
 - le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti;
 - la distanza dal ciglio stradale deve essere pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario;
2. Sono vietati interventi di nuova edificazione e/o ampliamento di fabbricati esistenti.

38.6. - Prescrizioni generali

1. Le strutture edilizie esistenti all'interno della presente zona, che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'uso agricolo, (sempre che non perimetrare come Nuclei di antica formazione zona A-r e Nucleo di rilevanza ambientale zona A1-rt), sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05
2. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, riferiti ai fabbricati esistenti.
3. Per quanto attiene ai fabbricati, interni a dette zone, perimetrati dal presente P.G.T. (afferenti ai Nuclei di antica formazione zona A-r ed ai Nuclei di rilevanza ambientale zona A1-rt) valgono le norme di cui al presente Piano delle Regole.
4. Con riferimento alla zona ZPS, le presenti prescrizioni generali, operano sempre che non in contrasto con quanto previsto nel del Piano di Gestione della ZPS sopra indicato. In caso di contrasto ha prevalenza quanto previsto dal Piano di Gestione sopra indicato.
5. La realizzazione di nuove costruzioni, in deroga al presente articolo, sempre che ammissibile, è assoggettata a Valutazione di Incidenza.

Art . 39 – Anstu – Aree inedificabili. Zona TP4

39.1. - Definizione della zona

La zona omogenea TP4 – Aree inedificabili - comprende le parti del territorio comunale inedificabili come definite dall'art. 10 comma 1 e 4 lettera c) della L.R. 12-05, corrispondenti alle aree di interesse paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 42-04, riferite cioè alle aree oltre i 1600 ml/slm. Sulle stesse, come sopra individuate, operano anche le limitazioni previste all'art 17 del Piano Paesaggistico Regionale.

39.2. - Ambito di applicazione



Aree inedificabili

39.3. - Criteri operativi

1. Sono ammessi, per i soli fabbricati esistenti alla data di adozione del P.G.T., i seguenti interventi, con riferimento all'art. 27 della L.R. 12-05:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia

2. Gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio del e/o presentazione di:

- Comunicazione inizio lavori (C.I.L.)
- Permesso di Costruire (P.d.C.);
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.);
- Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.);
- Piano di Recupero (P.R.)

39.4. - Destinazioni d'uso

1. Principale: F – Agricola:
 - residenza per il conduttore
 - deposito prodotti e/o attrezzi per l'agricoltura e di ricovero per animali
 - attività di agriturismo con vendita di prodotti propri e ristorazione
2. Compatibili: E – Terziaria ricettiva:
 - rifugi, bivacchi fissi
3. Destinazione d'uso vietata: - attività considerate nocive od insalubri (di classe 1° e 2°), secondo le normative igienico sanitarie vigenti;
 - altre attività diverse da quanto indicato al precedente comma 1 e 2

39.5. - Parametri di utilizzazione

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

- l'indice di edificabilità fondiaria deve essere pari all'esistente;
- l'altezza massima di ogni edificio deve essere pari all'esistente;
- le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti;
- la distanza dal ciglio stradale deve essere pari all'esistente con conservazione dell'attuale schema viario;

39.6. - Prescrizioni generali

1. Le strutture edilizie esistenti all'interno della presente zona, che non assolvono alla data di adozione del P.G.T. funzioni inerenti l'uso sopra indicato come principale e/o compatibile, (sempre che non perimetrare come Nuclei di antica formazione zona A-r e Nucleo di rilevanza ambientale zona A1-rt), sono confermate nella destinazione d'uso e nelle dimensioni attuali, con possibilità dei soli interventi manutentivi di cui all'art. 27 della L.R. 12-05;
2. Sono vietati interventi di nuova edificazione.
3. Con riferimento all'elaborato Allegato 4 Indicazioni Progettuali sui Sistemi Architettonici lo stesso ha valore prescrittivo per gli interventi attuati nella presente zona omogenea, riferiti a tutti i fabbricati ivi presenti. Quanto sopra sempre che l'intervento previsto risulti normato nel suddetto allegato. Eventuali deroghe opportunamente motivate dovranno essere assentite tramite delibera di GC.
4. Per quanto attiene ai fabbricati, interni a dette zone, perimetrati dal presente P.G.T. (afferenti ai Nuclei di rilevanza ambientale zona A1-rt) valgono le norme di cui al presente Piano delle Regole di cui al relativo articolo di riferimento.
5. Per gli edifici esistenti di proprietà pubblica, ancorché a servizio dell'attività agricola, é consentito realizzare ampliamenti funzionali ad un loro migliore utilizzo e/o ad una loro implementazione.

TITOLO VII - DISCIPLINA PER ATTIVITA' EDILIZIE SPECIFICHE

Art. 40 – Realizzazione attività Terziarie ricettive (aziende alberghiere)

1. Il PGT tramite il documento di piano e il presente piano delle regole incentiva la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle attività terziarie ricettive come normate all'art. 22 della L.R. 15-07 (aziende alberghiere: alberghi e residenze turistico alberghiere); a tal fine potranno sempre essere proposti alla Pubblica Amministrazione interventi in deroga ai parametri delle presenti norme o tramite lo strumento dei Programmi Integrati di Intervento di cui all'art. 87 e seguenti della L.R. 12-05 o tramite lo strumento dello Sportello Unico Attività Produttive di cui all'art. 97 della citata legge, a tal fine opera anche quanto previsto all'art. 58 comma 5 delle presenti norme.

La realizzazione di Alberghi, strutture per attività ricettive e ricreative, secondo i disposti del presente articolo (SUAP, PII, Deroga art. 58 comma 5 delle presenti norme), è soggetta a Valutazione di Incidenza (vedi parere Provincia di Sondrio n. 17 del 30.4.14)

TITOLO VIII - DISCIPLINA DELLE ZONE RIFERITA ALLA COMPONENTE GEOLOGICA

Il presente titolo si riferisce alla componente di indagine Geologica, alle Classi di Fattibilità geologica per le azioni di piano ed all'individuazione e definizione del R.I.M. Reticolo Idrico Minore, delle relative fasce di rispetto e del regolamento di Polizia idraulica.

Per tutto quanto sopra si rimanda alle NTA specifiche elaborate dal geologo incaricato, contenute in apposito elaborato.

TITOLO IX - URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 41 - Definizione delle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono così definite: (art. 4, D. Lgs. n. 114-98)

- Commercio all'ingrosso : l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in generale. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

- Commercio al dettaglio: : l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumo finale.

2. I locali in cui si svolgono attività che non prevedono la presenza diretta del pubblico non si considerano a destinazione commerciale, ma vengono individuati per le presenti norme come attività direzionali (uffici, studi professionali, studi medici, ecc.)

3. Per quanto con essa compatibili, nell'ambito della aree commerciali, sono applicabili le disposizioni della LR 6-10, e RR 3-00 che disciplinano la materia riferita al commercio ed alle fiere.

Art. 42 - Definizione superfici di vendita e tipologie strutturali

1. La superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale a termini dell'art. 38 del Regolamento Regionale 3-2000, è l'area destinata alla vendita e comprende quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e quella occupata dagli elementi strutturali ed impiantistici (murature, strutture, vani scale ascensori, aree di sosta degli autoveicoli ecc.)

La superficie di vendita viene determinata con metodo convenzionale nei casi previsti all'art. 38 commi 3 e 4 del Regolamento Regionale 3-2000.

2. Le attività di carattere commerciale sono così classificate:

| | | |
|-------------------------------|----|--|
| • Esercizi di vicinato | EV | Superficie di vendita < mq. 150 * * (comuni con abitanti inferiori a 10.000 unità) |
| • Medie strutture di vendita | MS | Superficie di vendita < mq. 1.500 * |
| • Grandi strutture di vendita | GS | Superficie di vendita > mq. 1.500 * |
| • Centro commerciale | CC | media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. |

3. A termini dell'art. 6 comma 2 del regolamento di attuazione della L.R. 14-99 (oggi abrogata dalla L.R. 6-2010) la specifica previsione commerciale, secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.

Art. 43 - Localizzazione delle attività commerciali

1. Tutti gli interventi dovranno verificare le norme di zona previste dalla presente normativa.

2. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale 3-2000 le previsioni di carattere commerciale sono disciplinate in modo differenziato in relazione ai seguenti contesti:

a) Tessuto urbano consolidato (zona omogenea A, B, C e relativi standard urbanistici), insediamenti ammessi:

- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita.

b) Ambiti di trasformazione urbana e ambiti extraurbani (zona omogenea AT), insediamenti ammessi:

- esercizi di vicinato
- medie strutture di vendita.

3. Per i Nuclei di antica formazioni vige quanto di seguito:

- Deve essere preservata l'unitarietà morfologica e tipologica del Centro Storico; gli interventi previsti di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico oggetto di conservazione;

- Qualsiasi intervento deve comportare, ove possibile, la conservazione degli elementi architettonici evidenziati sulle schede di rilievo del patrimonio edilizio, alla voce "Elementi storici caratterizzanti"; per gli interventi di sostituzione parziale o totale, che interessano detti manufatti è richiesta la relazione asseverata di un Tecnico Progettista che attesti l'impossibilità alla conservazione degli elementi;

- Il rapporto tra l'organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano deve essere risolto salvaguardando le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l'eccessiva caratterizzazione commerciale mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologati, cromatismi estranei al contesto;

- al fine di favorire la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, nonché di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di attrezzature varie, quali panchine fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline, chioschi, sistemazioni a verde pubblico, nel quadro degli interventi di carattere commerciale, è ammessa la realizzazione delle suddette opere da parte dell'operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 44 della L.R. 12-05 ; al fine di preservare le peculiarità identificative del luogo storico, le caratteristiche tecnico-morfologiche di tali opere vengono definite in base a progetti di riqualificazione e di arredo urbano regolarmente approvati.

Art. 44 - Standard urbanistici e parcheggi

Le nuove strutture commerciali dovranno essere dotate di spazi pubblici o di uso pubblico nella misura indicata dall'art. 46 delle presenti norme. Ai fini della verifica della dotazione di standard, i servizi e le attrezzature concorrono in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle rispettive superfici lorde, realizzate anche nel sottosuolo o con tipologia edilizia multipiano e relative aree di pertinenza.

La realizzazione di attività commerciali a seguito di mutamento delle destinazioni d'uso, è soggetta all'adeguamento degli standard sia per gli esercizi di vicinato che per le strutture di livello superiore in tutte le zone dove sono consentiti tali tipi di strutture.

Per le medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato, da attuarsi attraverso interventi edilizi sull'esistente, qualora non sia possibile il reperimento in loco di spazi per parcheggi, vanno effettuate verifiche di compatibilità infrastrutturale; tali verifiche in accordo con l'eventuale Piano urbano del traffico e il Programma urbano dei parcheggi, evidenziando in particolare la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali programmati.

Le nuove strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 600 mq. da insediare sui lotti liberi nel tessuto urbano consolidato o negli ambiti di trasformazione, devono essere subordinate ad apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo per il reperimento in loco degli standard previsti; mentre per le medie strutture di vendita inferiori a 600 mq. è fatto obbligo di reperire in loco almeno gli standard a parcheggio.

TITOLO X - NORME PARTICOLARI

Art. 45 - Attività Agrituristiche

Gli imprenditori agricoli ed i loro familiari che intendono esercitare le attività agrituristiche debbono adempiere alle disposizioni impartite di cui al Titolo X art. 150 e seguenti "Disciplina regionale dell'agriturismo" della L.R. 31-08. Detta attività di ricezione ed ospitalità, ove ne ricorrano i requisiti, esercitata tramite l'utilizzazione della propria azienda agricola in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento animali è possibile all'interno delle zone ove specificatamente prevista nelle presenti norme, ove non in contrasto con altre disposizioni diverse dalle presenti norme.

Art. 46 - Dotazione di standard al servizio degli insediamenti esistenti e di progetto

1. La dotazione minima complessiva di standard urbanistici servizio degli insediamenti residenziali, turistici, produttivi (non agricoli) è così determinata:

- 40% della superficie lorda di pavimento per insediamenti di tipo residenziali (se assoggettati a strumento urbanistico attuativo) all'interno dei nuclei di antica formazione (zona omogenea A) e del tessuto urbano consolidato (zona omogenea B, C); di tale aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo;

- 40% della superficie lorda di pavimento (o maggiore se diversamente normato all'interno del PdS con riferimento alle previsioni riferite ai singoli ambiti di trasformazione) per insediamenti di tipo turistici-residenziali all'interno delle aree di trasformazione (zona omogenea AT-rt); di tale aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo;

- 20% della superficie coperta per insediamenti di tipo industriale ed artigianale (se assoggettati a strumento urbanistico attuativo), sia in area D che AT-D, di tale aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo

- 100% della superficie lorda di pavimento per insediamenti di tipo commerciale o direzionale (nuovi o in ampliamento, al minimo per la sola parte oggetto di ampliamento) per qualsiasi zona omogenea; di tale aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo;

- 100% della superficie lorda di pavimento per insediamenti di tipo alberghiero, come definiti dall'art. 22 e 23 della L.R. 15-07 (nuovi o in ampliamento) per qualsiasi zona omogenea; di tale aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggio di uso pubblico, anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo;

All'interno delle aree di trasformazione, con il PA, allo scopo di dare puntuale attuazione alle previsioni del P.G.T., possono essere eventualmente monetizzate, a termini dell'art. 46 comma 1 lettera a) della L.R. 12-05, le aree a standard; l'eventuale autorizzazione alla monetizzazione in alternativa alla cessione diretta, dovrà avvenire mediante l'atto deliberativo consiliare di adozione del PA; dette aree in sede di pianificazione attuativa, possono essere diversamente ubicate.

Art. 47 - Norme sulla mobilità stradale

47.1. - Classificazione delle strade

1. Le zone destinate alla viabilità sono funzionali alla conservazione e alla protezione della viabilità esistente e alla creazione del nuovo assetto viario.

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- 1) le strade;
- 2) le intersezioni;
- 3) i parcheggi.

L'indicazione grafica delle strade, delle intersezioni e dei parcheggi di nuova costruzione previsti dal P.G.T. ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell'opera.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e correzioni - comprese nel territorio del Comune sono classificate come segue:

Tipo C: Strada extraurbana secondaria;

Tipo E: Strada urbana di quartiere;

Tipo F: Strada locale.

3. Per quanto non definito nel presente articolo valgono le indicazioni, e le descrizioni di cui allo stesso art. 1 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e correzioni (D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360).

Le suddette strade sono individuate nella planimetria generale della viabilità sia esistenti che di progetto, ad eccezione di quelle da prevedersi all'interno degli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa.

47.2. - Caratteristiche tecniche delle strade

1. Il ciglio della strada è la linea limite della sede stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alla predetta sede quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili), come da DM 1 aprile 1968, n. 1404.

2. Le strade individuate nel precedente punto (Classificazione delle strade) in rapporto alla loro natura sono assimilate, nel piano di azzonamento, a quelle individuate all'art. 2 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3. Per le sezioni minime (per senso di marcia) da attribuire alle varie classi di strade di cui al precedente si rimanda alle norme tecniche contenute nel Bollettino Ufficiale del C.N.R. anno VIII e loro eventuali modificazioni.

4. La sezione di scorrimento di ogni strada può essere organizzata anche a mezzo di corsia su apposito controviale.

5. Il calibro delle strade urbane esistenti, delle rettifiche e delle nuove strade saranno stabiliti con apposito progetto della viabilità.

47.3. - Dimensione delle aree di rispetto stradale

1. Fatte salve le eventuali indicazioni più restrittive del P.G.T. (azzonamento e normativa), si intendono qui recepite le distanze fissate dall'art. 4 del DM 1 aprile 1968, n. 1404, come modificate dagli artt. 26-27 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) da osservarsi nell'edificazione e sono misurate, per ciascun lato, a partire dal confine stradale, come stabilito dagli artt. 26 e 28 del predetto D.P.R. 495/92.

2. Gli stessi articoli sono per stralcio qui riportati:

- art. 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice della strada;
 - e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Omissis
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

- art. 27 Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
 - a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
 - b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

3. Le aree di rispetto stradale sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, di ampliamento delle carreggiate esistenti, di parcheggi pubblici (a servizio della viabilità), di percorsi pedonali e ciclabili (nel rispetto delle LL.RR. 6/89 e 7/09), di piantumazioni e sistemazioni a verde, di opere per la conservazione dello stato di natura.

4. Nelle predette aree possono, inoltre, essere autorizzate le opere al servizio della strada, con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione, esemplificativamente elencate al par. 7 della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5980, del 30 dicembre 1970.

47.4. - Fasce di arretramento

1. Sono le aree adiacenti ad assi viari; su dette aree non è ammessa l'edificazione tranne che per la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante, di cui alle norme del presente articolo, nonché di recinzioni.
2. Qualora tali aree siano classificate dal P.G.T. come edificabili, la relativa volumetria di pertinenza può essere trasferita sulle aree edificabili contigue, comprese nel medesimo ambito.
3. Le dimensioni delle fasce di arretramento sono individuate sugli elaborati del P.G.T. e precisamente sulle planimetrie relative all'azzonamento.
4. Tramite motivata delibera di Giunta Comunale potranno essere individuate ulteriori fasce di arretramento dell'edificazione sino ad un massimo di ml 2,5. funzionali all'allargamento dei calibri viari esistenti.

47.5. - Attrezzature al servizio della viabilità

1. Le attrezzature di cui alla presente norma sono gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi depositi, le pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori di autoveicoli, nonché per l'autolavaggio, il tutto da realizzarsi a titolo precario;
2. Tali attrezzature sono esclusivamente consentite (per quanto riguarda le 2 strutture esistenti, in deroga alle sopra riportate norme, nelle zone funzionali SR) nelle aree di rispetto stradale o nelle fasce di arretramento.
3. In ogni caso debbono essere poste all'esterno della sede stradale e debbono avere accessi attrezzati e canalizzati.
4. Nella realizzazione di dette attrezzature debbono essere rispettati i seguenti parametri di utilizzazione:
 - Rc \leq 20% (escluse le pensiline);
 - H max \leq 5,00 ml, (escluse le pensiline);
 - Df (da fabbricati) \Rightarrow 10,00 ml; (per autolavaggio ml. 20.00)
 - Dcs (da ciglio strada) \Rightarrow 10,00 ml; (per autolavaggio ml. 20.00)
5. Ogni struttura o apparecchiatura infissa nel suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a 6,00 ml. dal limite esterno del marciapiede o, in sua assenza, dal ciglio stradale.
6. Per ogni impianto è fatto obbligo di prevedere adeguata sistemazione a verde dell'area oltre ad una piantumazione di alberi ad alto fusto lungo i lati perimetrali dell'area non a confine con la strada al cui servizio è attestato l'impianto.

47.6. – Cartellonistica Stradale

1. Sia per la viabilità esistente che per la viabilità di progetto debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 52 delle NTA del PTCP e del Regolamento approvato con DCP n.7 del 27.1.11 riferite alla cartellonistica stradale:
 - divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade statali e provinciali nelle tratte esterne al centro abitato come definito dal codice della strada;
 - divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali all'interno del centro abitato, ai lati delle strade di ogni tipo, quando questi interferiscono con viste attive di rilevante interesse;
 - rimozione dei cartelli stradali esistenti esterni al centro abitato su strade statali e provinciali;
 - rimozione dei cartelli stradali all'interno del centro abitato, ai lati delle strade di ogni tipo, quando questi interferiscono con viste attive di rilevante interesse;
 - divieto di collocazione cartelli stradali sui nuovi tracciati infrastrutturali previsti dalla legislazione nazionale, regionale, provinciale, comunale;

Quanto sopra non opera per la segnaletica stradale di servizio alla viabilità come definita dal codice della strada, altresì per i cartelli istituzionali di segnalazione turistica, per le frecce di segnalazione per il raggiungimento di particolari attività di interesse turistico o generale, per queste ultime è richiesto che le stesse non interferiscano con viste attive.

47.7. - Prescrizioni generali

1. Sia per la viabilità esistente che per la viabilità di progetto debbono essere osservate le disposizioni dettate con LR 7-09, (finalizzata a favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico).
2. Pertanto con appositi piani debbono essere previste sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico e pedonale in contiguità alle strutture viarie.
3. Con motivato provvedimento della GC è possibile la realizzazione di sedi stradali al servizio dei fondi agricoli, indipendentemente dalle norme di zona, sempre che non in contrasto con strumenti e/o norme di pianificazione sovracomunali.

Art. 48 - Installazione di impianti radio-e ripetitori per i servizi di telecomunicazione

1. In relazione all'impossibilità di predeterminare, a livello di pianificazione generale, la localizzazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazioni, si ammette la loro installazione anche a prescindere dal rispetto della destinazione d'uso consentita e dell'altezza massima ammessa nella zona di utilizzazione, sempre che contenuta in ml. 15 massimi assoluti, purché la loro compatibilità tecnica e paesistico ambientale venga verificata mediante atto deliberativo della giunta comunale.

TITOLO XI - GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE

Art. 49 - Incentivi e certificazioni

All'interno del presente titolo sono riportate una serie di indicazioni progettuali alcune con valore prescrittivo volte al risparmio energetico ed all'incentivazione di una modalità costruttiva rispettosa dell'ambiente in termini di consumo di risorse ed ecosostenibile.

49.1 - Scomputo murature e verifica dei parametri urbanistici

1. Come previsto dall'art. 12 della LR 33/07, a integrazione dell'art. 1 della LR 26/95 e DGR 115/08 e dall'art. 11 del DL 115/08, i muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (Slp), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate attraverso una pre-certificazione firmata da un Tecnico abilitato, superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali vigenti.

49.2 - Certificazione energetica

1. Per gli edifici per i quali, a decorrere dal 1 novembre 2007, è stata presentata la D.I.A. o la domanda finalizzata a ottenere il Permesso di Costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell'Attestato di Certificazione Energetica, redatto secondo lo schema definito dalla Delibera della Regione Lombardia n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL S.S. n. 3 del 20/7/2007 e smi. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica:

- a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti a essa dedicati;
- b) all'intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all'impianto termico dell'edificio esistente.

49.3 - Certificazione dei serramenti

1. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei serramenti e relative componenti finestrate impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall'Unione Europea o presentare la marcatura CE. o certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica.

Negli edifici nuovi e negli edifici esistenti in caso di interventi edilizi soggetti a titolo autorizzativo o dichiarativo, nei quali sia prevista la sostituzione dei serramenti dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

- trasmittanza media (U) dei serramenti, riferita all'intero sistema (telaio e vetro), deve essere conforme a quanto previsto dalle norme di legge vigenti al momento della richiesta dell'autorizzazione edilizia sia essa per atto dichiarativo o abilitativo, ad eccezione che nelle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate;
- per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza termica (U) deve essere conforme a quanto previsto dalle norme di legge vigenti al momento della richiesta dell'autorizzazione edilizia sia essa per atto dichiarativo o abilitativo;

2. I cassonetti delle tapparelle dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore rispetto a quella dei serramenti.

Art. 50 - Limiti massimi di trasmittanza per l'isolamento degli edifici

1. Per gli edifici nuovi, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume maggiore o uguale al 20% del volume dell'edificio preesistente (per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste, se non superate da altre disposizioni normative, dalla L. 10/91, dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e dalla D.G.R. n°8/5773 del 31/10/07 e s.m.i.), è obbligatorio intervenire sull'involucro edilizio in modo da rispettare i valori di trasmittanza termica U previsti dalle norme di legge vigenti al momento della richiesta dell'autorizzazione edilizia sia essa per atto dichiarativo o abilitativo

Art. 51 - Requisiti degli impianti

51.1 - Impianti centralizzati di produzione del calore

1. E' consigliato l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi, negli edifici con più di 4 unità abitative, nei casi di:

- nuova costruzione;
- ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
- completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato esistente;
- sostituzione di caldaie singole con un impianto di riscaldamento centralizzato.

È vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati esistenti con caldaie singole.

E' vietata la posa in opera di canne fumarie esterne.

51.2 – Impianti sanitari, impianti fognari, recupero acque piovane, approvvigionamento idropotabile

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni integrali di complessi immobiliari dotati di superficie destinata a verde pertinenziale o a cortile superiore a mq 500, è obbligatorio l'utilizzo di acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.

2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. In particolare, il volume del sistema di raccolta richiesto nelle nuove costruzioni per l'irrigazione del verde ed il lavaggio dei cortili non deve in ogni caso essere inferiore a 20 litri per mq di superficie lorda coperta, nonché deve avere troppo pieno con sistema di smaltimento nel terreno; laddove possibile è ammessa la dispersione diretta in falda nel sottosuolo.

4. Per i nuovi insediamenti residenziali e turistico-ricettivi dovranno essere previsti sistemi di collettamento differenziati per le acque meteoriche e per le acque reflue.

5. Per gli insediamenti isolati dovranno essere rispettati i disposti di cui al Regolamento regionale 3/2006: Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie; altresì i disposti di cui all'Allegato G alla DGR 8/2244 del 29.3.06.

6. Con riferimento alla disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua si fa riferimento ai disposti di cui al Regolamento Regionale 2/2006.

7. Con riferimento all'approvvigionamento idropotabile, alla gestione degli scarichi fognari, si fa riferimento ai disposti di cui al D.L. 152/06.

51.3 - Impianti solari termici

1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria, climatica e di tutela paesaggistica.

2. I collettori solari devono essere installati, unicamente, su tetti piani e su falde di copertura esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatti salvi impedimenti di tutela paesaggistica - rispettando le seguenti indicazioni:

- i collettori solari dovranno essere rigorosamente integrati con l'architettura dell'edificio;
- i serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane i pannelli e i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

E' vietata la creazione di "campi solari" su aree libere.

3. La relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l'installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto.

Le prescrizioni del presente articolo si intendono rispettate se la quota parte di energia termica che deve essere fornita dal solare termico, venisse fornita in alternativa con risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia (con esclusione di quelle aria-aria) in coerenza con l'art. 10 della LR 24/06 o dalle biomasse.

A tal fine le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che Regione Lombardia emana ai sensi dell'art. 11 della LR 24/06 e dei Piani d'Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. In questo caso deve comunque essere dimostrata, attraverso un bilancio energetico che deve essere allegato al progetto, l'equivalenza in termini di energia da fonte rinnovabile prodotta che deve coprire comunque il 50% del fabbisogno.

51.4 - Impianti fotovoltaici

1. Nelle nuove costruzioni, si consiglia la messa in opera, sulle coperture, di impianti fotovoltaici, compatibilmente con la forma del lotto, si dovrà tenere in conto dell'esposizione solare al fine di ottimizzare il rendimento energetico e minimizzare gli impatti paesaggistici.

Restano fatti salvi gli impedimenti e le prescrizioni di natura morfologica ed urbanistica e di tutele paesaggistica.

Operano le norme di cui al comma 51.3.2 del presente articolo.

51.5 - Cablaggi edifici

1. Nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie che riguardano l'insieme dell'edificio è obbligatoria la predisposizione di idonei cablaggi interni per la messa in opera di impianti a rete.

51.6 – Disposizioni del PTR

1. Con riferimento al presente articolo, lo stesso opera, sempre che non in contrasto con quanto previsto nelle "disposizioni prescrittive" di cui alle "relazione del D.d.P. obiettivo specifico 1.F Promuovere azioni ecocompatibili in ambito energetico", "obiettivo 3.B Valorizzare l'identità del paesaggio storico" del PTR. In caso di contrasto ha prevalenza quanto previsto dal PTR.

Art. 52 - Utilizzo di materiali ecosostenibili

1 - Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita (dalla posa in opera allo smaltimento).

L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

2 - A titolo esemplificativo si chiarisce che, per materiali ecosostenibili, dovranno intendersi quelli – adeguatamente documentati e certificati – per i quali sia possibile verificare i requisiti di traspirabilità, igroscopicità, antistaticità e ridotta conducibilità elettrica, assenza di emissioni nocive, assenza di fumi nocivi e tossici in caso di incendio, assenza di radioattività, elevata inerzia termica, provenienza da risorse rinnovabili o riciclate, biodegradabilità o riciclabilità, ovvero materiali privi di sostanze tossiche ed inquinanti, ottenuti da materie prime rigenerabili e disponibili, durevoli, prodotti in processi sostenibili per l'ambiente ed applicabili con tecniche sicure per i lavoratori.

Art. 53 - Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor

1 - Regione Lombardia, con decreto n. 12678 del 21/12/2011, ha adottato le Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor.

2- Il documento fornisce indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l'esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

3- Le Linee Guida costituiscono peraltro direttiva, ai sensi dell'art.124 della l.r. n. 33/2009.

Art. 54 - VIC - Prescrizioni Generali di Carattere Paesistico Ambientale - Coordinamento con la Rete Ecologica Comunale – Coordinamento con il PTR-A-MAV

1 - In coerenza con i disposti di cui al Parere inerente la VIC del PGT, Provincia di Sondrio n17 del 30.4.14, gli interventi previsti nelle aree sotto riportate per la tipologia di intervento sotto riportate, dovranno essere sottoposti a VIC:

- Progetti per la realizzazione di alberghi, di strutture per attività ricettive e ricreative, presentati a termine dell'art. 40 e 58 delle presenti norme;
- Progetti che prevedono la realizzazione di nuove piste di mountain-bike e down-hill;
- ampliamento del Dominio Sciabile;
- progetto di collegamento leggero Tirano-Aprica-Edolo;
- l'attuazione dell'AT-D5;
- interventi di nuova edificazione in zona ZPS;

2 - Gli interventi edilizi da eseguirsi all'interno degli ambiti interessati dalla Rete Ecologia Comunale dovranno rispettare le relative Norme Tecniche di Attuazione oltre a quanto previsto nel PTR-A-MAV, Documento di piano obiettivo 1.E promuovere la rete ecologica;

3. – Gli interventi previsti all'interno delle aree, tracciati e/o perimetrazioni definite nel PTR-A-MAV (riportate sulle tavole 2A e 2B allegate al PdR) quali:

- * Paesaggi del silenzio
- * Anello dei passi
- * Anelli escursionistici
- * Tessuto insediativo e spazi aperti

Dovranno rispettare le disposizioni prescrittive previste nel PTR-A-MAV di cui al Documento di Piano obiettivo 3B alle azioni 1 Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo e tutela della trama degli spazi aperti: disposizioni prescrittive ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; azione 4 Tutela delle valli a bassa antropizzazione "paesaggi del silenzio": disposizioni prescrittive ai punti 2.2; azione 4 Visuali di interesse paesistico: disposizioni prescrittive ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4; obiettivo 2.B alle azioni 1 Valorizzazione degli anelli dei passi e 2 Valorizzazione degli anelli escursionistici: disposizioni prescrittive ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4;

Art. 55 - Recinzioni

1. In tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le zone specificatamente normate, se necessarie e/o volute, sono d'obbligo le recinzioni di tipo aperto, con altezza massima di ml. 1,2 di cui, eventualmente ml. 0,30 (max) con paramento a vista in pietra naturale; l'altezza delle recinzioni si misura dal piano stradale o dal marciapiede o dalla quota del terreno, se posto più in alto del marciapiede.

Nel caso di recinzioni fra terreni di diversa quota, la muratura di sostegno frapposta tra gli stessi, non viene considerata ai fini dell'altezza massima della recinzione.

2. Le recinzioni dovranno rispettare le caratteristiche ambientali, per quanto riguarda gli allineamenti, le altezze e l'uso dei materiali che devono appartenere alla tradizione costruttiva locale.

3. Per tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle specifiche norme di zona, le recinzioni e/o ogni altro tipo di ingombro (dissuasori, elementi di arredo e/o decorativi, ecc.) dovranno essere posti a distanza di ml. 1,00 dal ciglio stradale.

4. All'interno del varco ecologico non è ammessa la realizzazione di recinzioni che possano ostacolare il passaggio della fauna; si fa altresì presente che nelle zone agricole come normato dall'art. 34.7.12 la costruzione di un cordolo in CA a base delle recinzioni risulta già proibito;

TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Opere ammesse in edifici preesistenti all'adozione del P.G.T.

1. Negli edifici preesistenti alla adozione del Piano di Governo del Territorio e che risultino in contrasto con detto strumento urbanistico, sono ammessi esclusivamente i lavori di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 27 della L.R. 12-05.

Art. 57 – Misure di salvaguardia

1. A miglior specificazione del comma 12 dell'art. 13 della LR 12-05 si precisa che le misure di salvaguardia, ivi previste, non si applicano per tutte le opere che alla data di adozione del presente PGT risultano autorizzate e/o autorizzabili in forza di:

- permessi di costruire già rilasciati,
- Denunce di inizio attività di cui è stata attestata la chiusura del procedimento a termini del comma 10 art. 42 della LR 12-05,
- Comunicazione inizio lavori presentata
- Segnalazione certificata inizio attività presentata.

Art. 58 - Deroghe

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all'art. 27 della L.R. 12-05, nonché la destinazione d'uso.

3. La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

4. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

5. Le strutture Alberghiere, le attività ricettive, ricreative, commerciali in genere purchè legate al turismo, sono definite di interesse pubblico e quindi assoggettabili al presente articolo.

Art. 59 - Recepimento art. 43 della LR 12-05

1. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a quanto disposto dall'art. 43 comma 2-bis della LR 12-05.

Allegati:

Scheda 1: incremento volumetrico zona A1-rt

Scheda 2: volume in sbancamento

Scheda determinazione classi di appartenenza per la zona A1-rt

Scheda dello stato di fatto Sc1

SCHEDA 1: INCREMENTO VOLUMETRICO – Zona A1-rt

Art.25.9.5

Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del P.G.T., è consentito realizzare per ragioni igienico-sanitarie e tecnologiche opportunamente dimostrate, ampliamenti una tantum entro 5 anni dall'approvazione delle presenti norme, nella misura del 15% del volume esistente e comunque non superiore a 100mc, secondo quanto disposto dalle seguenti schede.

CASO 1



PIANTA



PROSPETTO




SEZIONE



VISTA 1

CASO 2



PIANTA



PROSPETTO




SEZIONE



VISTA 2


CASO 3




PIANTA



PROSPETTO



SEZIONE



VISTA 3

CASO 4



CASO 5



CASO 6



PIANTA



PROSPETTO



SEZIONE




VISTA 6 (CASO 6)

SCHEDA 2: VOLUME DI SBANCAMENTO – Zona A1-rt

Art. 25.9.6



Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del P.G.T., nel caso in cui il volume del piano terra del fabbricato risulti essere interrato per più del 50% (pareti perimetrali incluse) è possibile realizzare uno sbancamento adiacente al fabbricato medesimo di lunghezza pari al fabbricato e di volume pari al volume interrato del piano terra, secondo quanto disposto dalle presenti schede.



PIANTA



PROSPETTO



VISTA 1



VISTA 2

Scheda determinazione classi di appartenenza per la zona A1-rt

ESEMPIO DI TABELLA DI CALCOLO PER LA CLASSIFICAZIONE EDILIZIA

| DESTINAZIONE USO | | A | B | | | 1 | |
|---------------------|-----------------|----|--------|----------|---------------------|------------|---|
| | | 0 | 1 | | | | |
| | | R | -1/0/1 | n. parti | n. parti autentiche | valore "X" | |
| COPERTURA | manto | -1 | 1 | 1 | 10% | -0,10 | |
| | struttura | -1 | 1 | 1 | 10% | -0,10 | |
| MURATURA | superficie | -1 | 1 | 1 | 16% | -0,16 | |
| | struttura | 1 | 1 | 1 | 28% | 0,28 | |
| | pieni - vuoti | -1 | 1 | 1 | 8% | -0,08 | |
| | sedime - sagoma | | 1 | 1 | | 0,00 | |
| SOLAI PC | | 0 | 1 | 1 | 4% | 0,00 | |
| SCALE | | 0 | 3 | 2 | 6% | 0,00 | |
| AGGETTI | | 0 | 1 | 1 | 6% | 0,00 | |
| PORTALI | | -1 | 3 | 2 | 4% | -0,03 | |
| FINESTRE | | -1 | 1 | 1 | 8% | -0,08 | |
| | | | | | 100% | -0,27 | |
| CLASSE APPARTENENZA | | | | | | B | 1 |

CLASSI EDILIZIE RILEVABILI

A-B 1

A-B 2

A-B 3

C

R

NOTA: Per la classe edilizia R non sono previste tabelle di calcolo in quanto per la classificazione a rudere ci si basa su un esame visivo del manufatto

range da -1 a -0,5 è C
da -0,5 compreso a 0 è 1
da 0 compreso a 0,5 è 2
da 0,5 compreso a 1 è 3

PUNTEGGIO ELEMENTI

-1 = elementi sostituiti

0 = elementi non presenti

1 = elementi presenti

P.S.: se la struttura è pari a zero indica l'impossibilità di verificare visivamente la presenza di muratura storica

RANGE:

-1 ≤ x ≤ -0,5 = CLASSE C

-0,5 ≤ x < 0 = CLASSE 1

0 < x < 0,5 = CLASSE 2

0,5 ≤ x < 1 = CLASSE 3

LEGENDA:

DESTINAZIONE D'USO A (0) = Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione rurale

DESTINAZIONE D'USO B (1) = Edilizia storica minore diffusa a prevalente vocazione residenziale

Scheda dello stato di fatto – Sc.1

Comune di Aprica

Frazione: **XXX**

Unità di rilevamento: **X**

via xxx

civ. x

1

DATI EDILIZI

Livelli: /
di cui sottotetto
di cui seminterrato
più interrato:
Fronti liberi: X
Prospicienti: n. X su via xxx
n. X su via xxx

Fronti parzialmente in aderenza:

Fronti totalmente in aderenza:

DESTINAZIONE D'USO

Unica/Plurima:

• XXX

PERTINENZE

•

CLASSI DI EDILIZIA

• Edilizia storica xxx

ELEMENTI STORICI CARATTERIZZANTI

- muratura
- copertura
- portali

Note:

AMBITI DI PROBLEMATICITÀ

•(cfr. vista)

Scheda precompilata

Verificare i dati

Renoldi

2**DATI SIGNIFICATIVI**

| | |
|------------------------------|------------|
| Dati catastali: | n. foglio |
| | n. mappali |
| | Subalterni |
| Pratiche edilizie pregresse: | |
| | |
| | |

PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

| | |
|-----------------------------|---------|
| Superficie area: | x mq |
| Superficie coperta: | x mq |
| Altezza massima: | x ml |
| Piani fuori terra: | x |
| Rapporto di copertura: | x % |
| Densità edilizia fondiaria: | x mc/mq |
| | |

MODALITA' UTILIZZATIVE

| | |
|---|--|
| Stato di utilizzazione: | <input type="checkbox"/> Utilizzato totalmente |
| | <input type="checkbox"/> Utilizzato in parte |
| | <input type="checkbox"/> Utilizzato saltuariamente |
| | <input type="checkbox"/> Non utilizzato |
| Numero complessivo delle unità immobiliari: | x |
| Posti auto: | x mq |

Scheda da compilare

MODIFICHE EFFETTUATE AL DOCUMENTO A SEGUITO DELLA VARIANTE 1/2016 AL PGT - Seconda stesura:

- Pag. 68 art. 33.3.5.4;
- Pag.23 art. 23/24;
- Pag. 24 art. 24.3;
- Pag. 98 art. 55.3;
- Pag. 35 art. 24.5.2;
- Pag. 44 art. 25.5.2;
- Pag.51 art. 26.6.1;
- Pag. 58 art. 29.6.1;
- Pag.22 art.14 punto 15.2;
- Pag.51 art. 26.4.3;
- Pag. 58 art.29.4.3.